



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale  
*(ordinamento ex D.M. 270/2004)*  
in Economia e finanza

Tesi di Laurea Magistrale

**La nuova definizione di *default* per  
le banche ai sensi dell'art. 178 del  
CRR**

**Relatore**

Ch. Prof. Alberto Urbani

**Laureanda**

Francesca Rosset

Matricola 863772

**Anno Accademico**

2020 / 2021



*Un ringraziamento al Professore Alberto Urbani che mi ha seguito in questo percorso accademico e nella stesura di questo elaborato. Un ringraziamento alla mia famiglia che mi ha sostenuto in ogni momento e in ogni scelta.*



# Indice

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPITOLO I LA NUOVA DEFINIZIONE DI <i>DEFAULT</i>.....</b>	<b>3</b>
1.1. IL QUADRO NORMATIVO.....	3
1.2. LA NOZIONE DI <i>DEFAULT</i> .....	8
1.2.1. L'attuazione dei criteri della nuova definizione di <i>default</i> .....	9
1.2.2. L'adeguata informazione della clientela bancaria.....	11
1.3. L'IMPATTO DELLA NUOVA NOZIONE DI <i>DEFAULT</i> .....	12
1.3.1. Il significativo impatto sulla realtà italiana .....	12
1.3.2. La consistenza dei crediti in stato di <i>default</i> .....	15
1.3.3. L'effetto sulla Centrale dei Rischi .....	18
<b>CAPITOLO II LE ESPOSIZIONI SCADUTE .....</b>	<b>21</b>
2.1. LE SOGLIE DI RILEVANZA .....	21
2.2. IL CONTEGGIO DEI GIORNI DI ARRETRATO .....	33
2.3. L'APPLICAZIONE DI UN TRATTAMENTO SPECIFICO PER I CREDITI COMMERCIALI VERSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO, LE AUTORITÀ LOCALI E GLI ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO ED ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI.....	39
2.4. LE SITUAZIONI TECNICHE DI ARRETRATO.....	41
<b>CAPITOLO III LE INADEMPIENZE PROBABILI .....</b>	<b>45</b>
3.1. LA DEFINIZIONE DI INADEMPIENZA PROBABILE.....	45
3.2. LE SOFFERENZE O INADEMPIENZE PROBABILI .....	48
3.3. LE RETTIFICHE SPECIFICHE DI VALORE SUI CREDITI .....	50
3.4. LA CESSIONE DELL'OBBLIGAZIONE CREDITIZIA .....	54
3.5. LE ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DI MISURE DI TOLLERANZA .....	62
3.6. IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE .....	75
3.7. ALTRE INDICAZIONI DEL PROBABILE INADEMPIMENTO .....	80

<b>CAPITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI DELLA DISCIPLINA SULLO STATO DI <i>DEFAULT</i> .....</b>	<b>85</b>
4.1. L'APPROCCIO PER DEBITORE E L'APPROCCIO PER TRANSAZIONE .....	85
4.2. LA COMPENSAZIONE TRA ESPOSIZIONI SCADUTE E MARGINI DISPONIBILI .....	88
4.3. L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI <i>DEFAULT</i> NEL CASO IN CUI LA BANCA CREDITRICE APPARTENGA A UN GRUPPO .....	88
4.4. LE ESPOSIZIONI CONGIUNTE E L'ESTENSIONE DELLO STATO DI <i>DEFAULT</i> ALLE ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DEL GRUPPO AL QUALE APPARTIENE IL DEBITORE IN STATO DI <i>DEFAULT</i> .....	90
4.5. OPERAZIONI PARTICOLARI: LE OPERAZIONI DI <i>FACTORING</i> E LE OPERAZIONI DI CREDITO VERSO LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE ...	96
4.6. LA DEFINIZIONE DI <i>DEFAULT</i> NELLE POLITICHE E PROCEDURE INTERNE DELLA BANCA E L'AGGIORNAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA.....	102
4.7. L'UNIFORMITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI <i>DEFAULT</i> .....	105
4.8. L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI <i>DEFAULT</i> AI DATI ESTERNI .....	107
4.9. IL RITORNO <i>IN BONIS</i> .....	108
<b>CAPITOLO V LE MISURE DI INTERVENTO CONNESSE ALLA DEFINIZIONE DI <i>DEFAULT</i> ADOTTATE PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA DA COVID-19 .....</b>	<b>119</b>
5.1. LE MISURE DI INTERVENTO .....	119
5.1.1. Le moratorie sui pagamenti .....	120
5.1.2. L'intervento sulla disciplina delle GACS .....	127
5.1.3. L'intervento sulla disciplina del principio IFRS 9 .....	128
5.2. L'IMPATTO DELLE MISURE DI INTERVENTO SULLA DISCIPLINA DEL <i>DEFAULT</i> ...	131
<b>APPENDICE 1 ESPOSIZIONI DETERIORATE ED ESPOSIZIONI IN STATO DI <i>DEFAULT</i> .....</b>	<b>137</b>
<b>APPENDICE 2 INADEMPIMENTO VS INSOLVENZA.....</b>	<b>141</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>145</b>
<b>GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>154</b>
<b>SITOGRAFIA.....</b>	<b>155</b>







## INTRODUZIONE

Il lavoro che segue ha il fine di presentare la disciplina sul *default* che le banche devono adottare per la classificazione dei clienti ai fini prudenziali.

Inizialmente viene fornita una panoramica sulla nozione di *default* e sull'impatto di questa sulla realtà italiana (Capitolo I); successivamente, viene esposta la duplicità delle condizioni che causano la classificazione in stato di *default* di un'esposizione creditizia, ossia la condizione oggettiva riguardante i crediti scaduti da oltre 90 giorni che superano le soglie di materialità (Capitolo II) e la condizione soggettiva riguardante le cosiddette inadempienze probabili (Capitolo III). L'elaborato prosegue esaminando le ulteriori disposizioni previste dalla regolamentazione con un particolare *focus* sulle novità introdotte (Capitolo IV). Infine, per concludere, viene esposto l'impatto sulla classificazione dei crediti in stato di *default* della pandemia da Covid-19 e degli interventi regolamentari che ne sono conseguiti (Capitolo V).

La definizione di *default* e, in particolare, le novità introdotte hanno il fine di «*elevare la trasparenza degli attivi creditizi*» e «*correggere specifiche distorsioni esogene al sistema bancario, come ad esempio gli abusi nelle dilazioni dei pagamenti tra le imprese*»<sup>1</sup>. Inoltre, tale disciplina ha il fine di garantire una regolamentazione finanziaria più armonizzata, in modo tale che non vi siano eccessive differenze nel recepimento di tali normative da parte dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.

La nuova disciplina ha introdotto criteri e modalità che per alcuni aspetti risultano più stringenti rispetto a quelli finora adottati dalle banche italiane. Per tale motivo l'attuazione della nuova definizione di *default* ha avuto e sta avendo conseguenze sull'operatività delle banche. L'introduzione della nuova nozione di *default*, oltre che da un punto di vista operativo, è stata molto sfidante per le banche, in quanto ha reso più complesso garantire la qualità del credito e, allo stesso tempo, il loro ruolo istituzionale di sostegno all'economia.

Come si vedrà nel corso dello studio, le principali novità hanno riguardato l'introduzione di nuove soglie di rilevanza per l'identificazione delle esposizioni

---

<sup>1</sup> V. F. BIANCHI, R. CERMELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *La nuova Definition of Default della Bce: il progetto d'implementazione di Ubi banca*, in *Bancaria*, 2020, N. 7-8, p. 56.

scadute, l'eliminazione della possibilità di compensazione tra esposizioni scadute in alcune linee di credito e margini disponibili di altre linee di credito del medesimo debitore, l'introduzione di specifiche regole per la classificazione in stato di *default* di esposizioni creditizie che hanno subito una significativa perdita a seguito di una cessione oppure della concessione di una misura di tolleranza e la definizione di nuovi criteri per il ritorno *in bonis* delle esposizioni in stato di *default*.

Le nuove disposizioni sul *default* devono essere applicate sia dalle banche sia da tutti gli altri intermediari finanziari non bancari che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma. Si precisa però che questo elaborato si concentra esclusivamente sullo studio delle nuove regole in materia di *default* in applicazione alle banche.

Per le banche significative, le nuove disposizioni sul *default* sono state applicate a partire dal 1° gennaio 2021, anche se gli enti bancari hanno potuto autonomamente decidere di accelerare tali tempistiche. Per quanto riguarda le banche non significative la Banca d'Italia, con la comunicazione del 10 giugno 2020, ha disposto che il termine ultimo entro il quale le banche di dimensioni minori hanno dovuto applicare le nuove disposizioni è stato il 1° gennaio 2021<sup>2</sup>. Da tale data, come ha chiarito la Banca d'Italia<sup>3</sup>, l'ente bancario deve appurare se i presupposti per la classificazione in stato di *default* di un'esposizione creditizia, secondo la nuova definizione, si verificano. Si deve evidenziare che è stato previsto un adeguato periodo di transizione, proprio in ragione del fatto che tale disciplina introduce delle novità significative che hanno richiesto tempo alle banche per adeguarsi; la nuova definizione del *default*, infatti, è stata introdotta, in seguito all'entrata in vigore del CRR, il 1° gennaio 2014.

---

<sup>2</sup> È prevista un'eccezione per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari e per i gruppi finanziari: il termine per l'applicazione di alcuni criteri della nuova definizione di *default* entrano in vigore solo dopo il 31 dicembre 2021. Tale scelta è stata fatta anche in virtù del fatto che per tali enti non vige una normativa armonizzata a livello europeo.

<sup>3</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021)*, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

# CAPITOLO I

## LA NUOVA DEFINIZIONE DI *DEFAULT*

**SOMMARIO:** 1.1. Il quadro normativo – 1.2. La nozione di *default* – 1.2.1. L’attuazione dei criteri della nuova definizione di *default* – 1.2.2. L’adeguata informazione della clientela bancaria - 1.3. L’impatto della nuova nozione di *default* – 1.3.1. Il significativo impatto sulla realtà italiana – 1.3.2. La consistenza dei crediti in stato di *default* – 1.3.3. L’effetto sulla Centrale dei Rischi

Il presente capitolo ha il fine di esporre, dopo aver fornito una panoramica sul quadro normativo sottostante la nuova disciplina del *default*, la nozione di *default* e, quindi, le casistiche che comportano una classificazione in stato di *default* delle esposizioni creditizie. Si parlerà poi del processo di implementazione dei nuovi criteri e della necessità di garantire un’adeguata informazione alla clientela bancaria. Il capitolo prosegue illustrando gli impatti della nuova regolamentazione.

### 1.1. IL QUADRO NORMATIVO

La fonte normativa alla base di questo elaborato è l’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento<sup>4</sup>, meglio conosciuto come *Capital Requirements Regulation (CRR)*<sup>5</sup>, il quale recepisce i contenuti dell’accordo c.d. Basilea 3<sup>6</sup>. Tale articolo ha sostituito la

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell’art. 4, co. 1, n. 3, CRR, quando nel presente elaborato si parlerà di «enti», si farà riferimento agli «enti creditizi» e alle «imprese di investimento». In particolare, ai sensi dell’art. 4, co. 1, n. 1, CRR, gli enti creditizi sono «un’impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto»; mentre, ai sensi dell’art. 4, co. 1, n. 2, CRR, che rimanda all’art. 4, co.1, Direttiva 2004/39/CE le imprese di investimento sono «qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale».

<sup>5</sup> Considerando anche le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/451 della Commissione del 17 dicembre 2020.

<sup>6</sup> V. COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA, *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, dicembre 2010, consultabile in [https://www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](https://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

definizione di *default* precedentemente in vigore, prevista dalla Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, meglio conosciuta come *Capital Requirements Directive* (CRD).

In assenza di specifiche disposizioni su taluni aspetti in merito all'applicazione della nozione di *default*, le varie giurisdizioni nazionali avrebbero adottato diversi approcci, provocando delle ineguaglianze all'interno del sistema bancario europeo. A tal proposito si è resa necessaria un'armonizzazione dell'approccio da adottare. Per perseguire questo fine, l'Autorità Bancaria Europea è stata incaricata<sup>7</sup> di emanare degli orientamenti sull'applicazione della definizione di *default*<sup>8</sup>. Perciò, ai fini di un'integrazione delle disposizioni dell'art. 178 del CRR, risulta fondamentale prendere in esame gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07) che approfondiscono quanto previsto nel Regolamento. In particolare, tali Orientamenti sono stati il frutto di una consultazione<sup>9</sup> e di un'analisi qualitativa e quantitativa<sup>10</sup> al fine di analizzare gli impatti degli approcci selezionati. Come appare evidente analizzando la tabella di conformità agli Orientamenti<sup>11</sup>, tutti gli Stati membri, tra cui l'Italia, hanno dichiarato di applicare

---

<sup>7</sup> Tale compito è conforme a quanto previsto dall'art. 178, co. 7, CRR.

<sup>8</sup> In particolare, tali orientamenti vengono adottati ai sensi dell'art. 16, Regolamento (UE) n. 1093/2010, in base al quale «*al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari*».

<sup>9</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Consultation Paper on Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013* (EBA/CP/2015/15), 22 settembre 2015, consultabile in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1198203/41a89081-b97c-487a-ad9c-6f3f615f2d26/EBA-CP-2015-15%20%28CP%20on%20GL%20on%20the%20application%20of%20the%20definition%20of%20default%29.pdf?retry=1>.

<sup>10</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*, 28 settembre 2016, consultabile in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/b81ecd59-b33b-4b81-9a5a-69045d7c3dad/QIS%20report%20on%20default%20definition%20October%202016.pdf?retry=1>.

<sup>11</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Guidelines compliance table for Guidelines on the application of the definition of default under article 178 of Regulation (EU) n. 575/2013*, 28 settembre 2016 (aggiornamento del 22 marzo 2021), consultabile in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1597103/87974>

tali Orientamenti, a eccezione della Germania che afferma di non voler applicare i punti 25 e 26 riguardanti le esposizioni verso amministrazioni centrali, autorità locali ed organismi del settore pubblico e l'Ungheria che non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

In merito alla disciplina sulla soglia di materialità prevista per le esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni risultano fondamentali gli *standard* tecnici previsti dall'Autorità Bancaria Europea nel *Final Draft Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013* (EBA/RTS/2016/06). Questi sono stati il frutto di una consultazione<sup>12</sup> e di un'analisi qualitativa e quantitativa<sup>13</sup>. A tal proposito è necessario considerare anche il Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 che si occupa delle norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e il Regolamento (UE) n. 2018/1845 riguardante l'esercizio della discrezionalità relativamente alla soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato per le banche significative.

L'elaborato, inoltre, farà numerose volte riferimento all'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/451<sup>14</sup> che fornisce le definizioni delle esposizioni deteriorate e delle esposizioni oggetto di misure di concessione.

---

44b-4aa7-4804-a2be-fd941c941c90/EBA%20GL%202016%2007-CT%20GLs%20on%20application%20of%20the%20definition%20of%20default.pdf?retry=1.

<sup>12</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on the materiality threshold of credit obligation past due under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013* (EBA/CP/2014/32), 31 ottobre 2014, consultabile in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/878549/7eda9539-9575-4e76-ba00-e54a091ae7fd/EBA-CP-2014-32%20%28CP%20on%20RTS%20on%20Past%20Due%20Materiality%20Threshold%29.pdf?retry=1>.

<sup>13</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*, 28 settembre 2016, consultabile in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/b81ecd59-b33b-4b81-9a5a-69045d7c3dad/QIS%20report%20on%20default%20definition%20October%202016.pdf?retry=1>.

<sup>14</sup> Tale regolamento abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (modificato dal Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2015/227 e dal Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2017/1443).

Per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni a livello nazionale e quindi alle banche non significative<sup>15</sup>, la Banca d'Italia con la Comunicazione del 26 giugno 2019 (come integrata da quella del 10 giugno 2020) ha introdotto, sulla base delle disposizioni europee, alcune modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche. Nello specifico le modifiche riguardano la Circolare n. 272/2008 "*Matrice dei conti*" (par. B.2 Qualità del credito), quale risultante dal 13° aggiornamento. Tra le altre normative, la nuova definizione di *default* ha portato anche ad alcune modifiche alla Circolare n. 285/2013 "*Disposizioni di vigilanza per le banche*", con il 27° aggiornamento della stessa.

La nuova disciplina sulla definizione di *default* è parte del tentativo delle autorità dell'Unione Europea di sviluppare una regolamentazione finanziaria più armonizzata e garantire che le diverse autorità nazionali recepiscano le direttive in maniera uniforme<sup>16</sup>. Come riportato al 2° *considerando* del Regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio europeo ha sottolineato «*la necessità di istituire un codice unico europeo applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento nel mercato interno*». La disciplina ha il fine di assicurare che la classificazione in stato di *default* delle esposizioni creditizie deteriorate avvenga in maniera uniforme in tutti gli enti dell'Unione Europea. Il 12° *considerando*<sup>17</sup> chiarisce che «*l'introduzione dei requisiti prudenziali mediante regolamento*» assicura «*condizioni di parità*» perché evita che «*il recepimento di una direttiva dia origine a disposizioni nazionali diverse*». Inoltre, si rende particolarmente utile al fine di ridurre gli oneri di conformità per i gruppi transfrontalieri.

In ragione del fatto che i diversi Paesi europei partivano da posizioni molto diverse, la fissazione di criteri e modalità omogenei sono il frutto di un compromesso negoziale a

---

<sup>15</sup> Le banche non significative sono quelle identificate per differenza rispetto alle banche significative, definite nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 (art. 6, par. 4). Se si vuole avere una panoramica su tale distinzione si suggerisce di visitare la pagina <https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/criteria/html/index.en.html>.

<sup>16</sup> Per un'illustrazione generale del tema V. G. VIOTTI, *Verso una disciplina europea dei crediti deteriorati: riflessioni a margine del regolamento (UE) 2019/630*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, p. 116 ss..

<sup>17</sup> Si sta facendo riferimento sempre al Regolamento (UE) n. 575/2013.

livello europeo. Per alcuni Paesi tali regole sono risultate più stringenti, come per l'Italia; mentre per altri paesi sono risultate più lasche.

Questa armonizzazione è fondamentale al fine di ridurre la variabilità delle stime di rischio e dei requisiti patrimoniali, consentendo una comparabilità tra le varie istituzioni e garantendo condizione di parità. La definizione di *default*, infatti, costituisce un elemento fondamentale per la stima dei parametri di rischio (esclusa la scadenza)<sup>18</sup>. In particolare, come emerge dall'analisi quantitativa e qualitativa effettuata dall'Autorità Bancaria Europea<sup>19</sup>, i principali elementi di variabilità all'interno della definizione di *default* sono i diversi concetti di giorni di arretrato e di soglie di rilevanza, l'uso non armonizzato del periodo di prova relativo al ritorno *in bonis* delle esposizioni in stato di *default* e le diverse identificazioni di cessione di esposizioni. Nel seguito di questo elaborato verranno messi in luce le analisi su questi elementi di variabilità.

Affinché sia garantita una corretta interpretazione della normativa si ritiene opportuno fare una precisazione relativamente all'utilizzo da parte degli enti del metodo basato sui *rating* interni (c.d. metodo IRB) oppure del metodo standardizzato per il rischio di credito. L'art. 178 è contenuto all'interno della parte 3, titolo III, capo 3 del CRR e, quindi, si applica agli enti che utilizzano il metodo sui *rating* interni. Come evidenziato in dottrina<sup>20</sup>, si può però ritenere che, al netto di alcune eccezioni, le disposizioni previste dall'art. 178 e dalle normative correlate si applicano anche agli enti che utilizzano il metodo standardizzato. Una conferma di ciò si trova nell'art. 127 CRR recante le disposizioni in merito alle esposizioni in stato di *default* per gli enti che adottano il metodo standardizzato: al comma 1 viene previsto infatti che una posizione venga classificata in stato di *default* conformemente all'art. 178. Ulteriore

---

<sup>18</sup> Risulta fondamentale, quindi, per la stima della probabilità di *default* (PD), del tasso di perdita in caso di *default* (LGD), del fattore di conversione creditizia (CCF) e, ove rilevante, del tasso di perdita attesa (EL).

<sup>19</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*, 28 settembre 2016, consultabile in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/b81ecd59-b33b-4b81-9a5a-69045d7c3dad/QIS%20report%20on%20default%20definition%20October%202016.pdf?retry=1>.

<sup>20</sup> V. G. VIOTTI, *op. cit.*, p. 131.

dimostrazione di questo si ha guardando all'ambito di applicazione degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), in cui è previsto che gli orientamenti si applichino con riferimento a entrambi i metodi.

## 1.2. LA NOZIONE DI *DEFAULT*

L'art. 178 CRR, al comma 1, stabilisce le due casistiche che comportano la classificazione in stato di *default* di un debitore.

Il primo evento che comporta una classificazione in stato di *default* si ha nel caso di inadempienza probabile (c.d. *unlikely to pay*). Ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. a), CRR, si ha un'inadempienza probabile quando la banca «*giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie*». Si tratta della cosiddetta condizione soggettiva, in quanto si riferisce a eventi individuati non sulla base di criteri oggettivi, ma di criteri per lo più qualitativi. Le inadempienze probabili verranno esaminate al capitolo III.

Il secondo evento che implica una classificazione in stato di *default* si ha nel caso di esposizioni creditizie rilevanti in arretrato da oltre 90 giorni ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. b), CRR. L'arretrato fa riferimento all'importo del capitale, degli interessi o delle commissioni, se presenti. La rilevanza delle esposizioni viene determinata sulla base di due soglie di materialità, la soglia relativa e quella assoluta. Si tratta della cosiddetta condizione oggettiva (c.d. *past-due criterion*), in quanto non vi è spazio per la banca di esercitare discrezionalità e, quindi, tutte le esposizioni creditizie rilevanti scadute da oltre 90 giorni devono essere classificate in stato di *default*. Un esame più dettagliato di questa casistica verrà fatto al capitolo II.

Le esposizioni creditizie, prese in esame per determinare se ricorra o meno lo stato di *default*, sono quelle verso l'ente stesso, l'impresa madre o una delle sue filiazioni<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Gli studiosi ritengono che l'uso del termine «*delle sue filiazioni*» non sia del tutto chiaro. Secondo G. VIOTTI, *op. cit.*, p. 135, «*alla stregua della formulazione letterale della norma non è chiaro se l'espressione "delle due filiazioni" debba essere riferita al sostantivo "ente", ovvero a "impresa madre"*».



Si precisa che le esposizioni che vengono classificate in stato di *default* devono esserlo per il loro intero ammontare; questo significa che un'esposizione non può essere classificata in parte come *in bonis* e in parte come in stato di *default*.

La valutazione delle esposizioni in stato di *default* avviene indipendentemente dall'esistenza di eventuali garanzie.

Ai sensi dell'art. 5, punto 1, CRR, le esposizioni creditizie sono «*un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio*». In particolare, un elemento dell'attivo è costituito da esposizioni per cassa (per esempio, titoli di debito e finanziamenti); mentre, un elemento fuori bilancio, ai sensi della Direttiva 2006/46/CEE (9° *considerando*), è costituito da «*qualsiasi impegno o accordo tra una società e altre entità, anche quelle non registrate, che non è iscritto a bilancio*» (per esempio, garanzie rilasciate e impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi). È fatta eccezione per le esposizioni possedute per la sola negoziazione.

Come accennato, la definizione di *default* è andata a sostituire quella precedentemente in vigore prevista dall'allegato VII della *Capital Requirements Directive*. Un aspetto interessante che si può osservare è la traduzione dall'inglese all'italiano di «*definition of default*», che diversamente dalle aspettative veniva tradotto con «*definizione di inadempimento*» e non con «*definizione di default*»<sup>22</sup>. Si vuole però precisare che questa differenza è solo di forma, in quanto il significato che ha è lo stesso della definizione di *default* attualmente in vigore. Le differenze sostanziali, invece, riguardano le modalità di identificazione di un'esposizione in stato di *default*; tali differenze verranno espone nel corso dell'elaborato in relazione alle differenti caratteristiche.

### ***1.2.1. L'attuazione dei criteri della nuova definizione di default***

Le banche hanno attuato i criteri introdotti dalla nuova definizione di *default* in base a due approcci diversi. Alcune hanno adottato l'approccio ad un unico *step* (c.d. *One-Step Approach*), sulla base del quale gli enti, allo stesso tempo, hanno applicato tali i criteri e hanno modificato i parametri di rischio in modo tale che considerassero i

---

<sup>22</sup> V. versione inglese e versione italiana di PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO, Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

cambiamenti derivanti da tale nuova nozione. Altre banche, invece, hanno preferito l'approccio a due stadi (c.d. *Two-Step Approach*), in base al quale gli enti hanno in un primo momento messo in pratica le disposizioni previste dalla nuova definizione di *default* e solo successivamente effettuato la modifica dei parametri di rischio<sup>23</sup>.

In particolare, la Banca Centrale Europea, attraverso l'invio di lettere individuali, ha suggerito<sup>24</sup> alle banche che applicano il metodo IRB<sup>25</sup> di adottare l'approccio a due stadi, in modo tale da consentire agli enti, in un primo momento, di raccogliere dati sullo stato di *default* delle esposizioni e costruire delle serie storiche affidabili per l'elaborazione delle stime di probabilità di *default* e, solo in un secondo momento, di aggiustare i modelli sulla base di queste nuove stime<sup>26</sup>. Nello specifico, per tali enti significativi, il processo di attuazione della nuova definizione di *default* è stata avviata a partire da fine giugno 2018, in modo tale da garantire un arco temporale sufficiente affinché le banche potessero applicare i due *step* previsti dall'approccio.

Come sancito dall'Allegato I, parte II, sez. 1, co. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 529/2014, per le banche che adottano il modello interno, le modifiche della definizione di *default* sono sostanziali, ossia soggette all'autorizzazione delle autorità competenti. All'art. 8 Reg. ult. cit. è stabilito il contenuto del c.d. *application package*, ossia la documentazione da presentare per ottenere l'autorizzazione alle modifiche da parte dell'autorità competente.

---

<sup>23</sup> Per una prima illustrazione generale del tema si veda R. CRESCITELLI, V. VITALE, *La nuova definizione di default: principali normative, processo di implementazione e possibili effetti*, in *Riv. banc.*, 2019, I, p. 85 ss..

<sup>24</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, *Feedback Statement. Responses to the public consultation on the draft ECB Regulation on the materiality threshold for credit obligations past due*, novembre 2018, consultabile in [https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/materiality\\_threshold/ssm.materiality\\_threshold\\_feedbackstatement201811.en.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/materiality_threshold/ssm.materiality_threshold_feedbackstatement201811.en.pdf).

<sup>25</sup> Si precisa che si sta facendo riferimento alle banche significative, in quanto soggette alla diretta vigilanza della Banca Centrale Europea.

<sup>26</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, *Feedback Statement. Responses to the public consultation on the draft ECB Regulation on the materiality threshold for credit obligations past due*, novembre 2018, consultabile in [https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/materiality\\_threshold/ssm.materiality\\_threshold\\_feedbackstatement201811.en.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/materiality_threshold/ssm.materiality_threshold_feedbackstatement201811.en.pdf).

Come stabilisce l’Autorità Bancaria Europea<sup>27</sup> gli enti che utilizzano il metodo IRB «*dovrebbero valutare e, conseguentemente, rettificare, ove necessario, i propri sistemi di rating, in modo che le stime dei parametri di rischio rispecchino la nuova definizione di default*». In particolare, tali banche sono chiamate ad adottare un margine di cautela aggiuntivo, in maniera tale da prendere in considerazione eventuali distorsioni delle stime di rischio a causa della diversa definizione di *default* a cui fanno riferimento i dati storici usati per i modelli.

Per un’efficiente attuazione è stata necessaria «*una razionale pianificazione dei momenti realizzativi*», in particolare, «*attraverso una preventiva consultazione delle pertinenti unità organizzative, è stato possibile circoscrivere le possibili incognite latenti in ogni passaggio critico e anticiparne il superamento*»<sup>28</sup>.

### 1.2.2. L’adeguata informazione della clientela bancaria

Al fine di garantire che, a seguito dell’applicazione della nuova definizione di *default*, non vi sia un numero crescente di debitori classificati in stato di *default*, è necessario che la clientela bancaria venga adeguatamente informata delle nuove regole in vigore, con un particolare *focus* sulle novità introdotte. La Banca d’Italia ha sollecitato le banche a rafforzare i canali di informativa e di assistenza ai clienti in modo tale da aiutarli a capire il cambiamento conseguente alla nuova disciplina<sup>29</sup>; inoltre ha richiesto di «*potenziare [...] i contatti su base individuale con la clientela, con l’obiettivo di prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori*»<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 3, punto 11.

<sup>28</sup> V. F. BIANCHI, R. CERPELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *op. cit.*, p. 53.

<sup>29</sup> V. BANCA D’ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Indicazioni in tema di rapporti con la clientela*, 1° gennaio 2021, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/2020.12.28-Comunicazione-ij.pdf>.

<sup>30</sup> V. BANCA D’ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Indicazioni in tema di rapporti con la clientela*, 1° gennaio 2021, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/2020.12.28-Comunicazione-ij.pdf>.

Si vuole evitare che la banca debba classificare in stato di *default* i propri clienti e avviare poi le azioni a tutela dei propri crediti, soprattutto in riferimento ai clienti che potrebbero presentare un rischio maggiore di classificazione in stato di *default* in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina. A tal fine le banche si sono attivate per tempo per individuare le esposizioni creditizie *in bonis* che, a seguito dell'introduzione della nuova definizione, avrebbero rischiato di essere classificate in stato di *default*, proponendo, nel caso, una rimodulazione del debito per garantire la capacità di rimborso del debitore.

Oltre alle banche e alle associazioni delle imprese e dei consumatori, un importante ruolo, ai fini di garantire un'appropriate informazione alla clientela bancaria circa la nuova disciplina sul *default*, è svolto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), la quale ha realizzato delle guide esplicative che presentano in modo chiaro le novità introdotte<sup>31</sup>.

Per assicurare che la clientela fosse adeguatamente informata si è reso necessario un coinvolgimento di tutte le strutture della banca, comprese le direzioni commerciali e di rete. Le banche hanno anche attivato dei corsi di formazione per il proprio personale, in modo tale da prepararlo alla nuova disciplina e alla gestione dei rapporti con i clienti<sup>32</sup>.

### 1.3. L'IMPATTO DELLA NUOVA NOZIONE DI *DEFAULT*

#### 1.3.1. *Il significativo impatto sulla realtà italiana*

La nuova definizione di *default* ha introdotto delle novità che hanno influito in maniera significativa sulle modalità di classificazione di un'esposizione creditizia in stato di *default*. I cambiamenti, oltre a comportare delle variazioni nei processi delle banche, rischiano di avere un impatto su tutta l'economia reale, provocando forte difficoltà per famiglie e imprese.

---

<sup>31</sup> A titolo esemplificativo, si veda ASSOCIAZIONE BANCARIA EUROPEA, *Le nuove regole europee in materia di definizione di default*, 19 giugno 2019, consultabile in [https://www.assoutenti.it/wp-content/uploads/2019/06/RegoleEuropeeDefault\\_AACC\\_pdf.pdf](https://www.assoutenti.it/wp-content/uploads/2019/06/RegoleEuropeeDefault_AACC_pdf.pdf).

<sup>32</sup> A titolo illustrativo si vedano le iniziative attuate da Ubi Banca, come riportate in F. BIANCHI, R. CERPELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *op. cit.*, p. 46 ss..

A tal proposito, soprattutto in un contesto reso più difficile dalla pandemia da Covid-19, diversi sono stati i commenti negativi e le richieste alle autorità affinché intervenissero per sospendere l'entrata in vigore delle nuove norme. A seguito dell'emergenza pandemica, diverse sono state le misure di sostegno messe in atto e che hanno evitato un'esplosione di esposizioni creditizie classificate in stato di *default*. Gli esperti, però, sono preoccupati in merito agli effetti che si avranno al termine della validità di queste misure, soprattutto considerando le numerose famiglie e imprese in difficoltà.

Un insieme di Associazioni<sup>33</sup> ha inviato una lettera congiunta alle Istituzioni Europee, contenente una richiesta a «*intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea*»<sup>34</sup>. Appare evidente la preoccupazione delle Associazioni, le quali ritengono che le regole introdotte non siano adatte a una situazione di crisi come quella attuale in cui sono molte le imprese e i consumatori in stato di difficoltà: come si legge nella lettera, le nuove disposizioni «*rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese*»<sup>35</sup>.

Sulla stessa linea risulta anche la posizione di Unimpresa, Unione Nazionale di Imprese, che denuncia il fatto che tali regole «*[nate] come misura di equità si [trasformano] in una posizione severa per il nostro paese*»<sup>36</sup>. Infatti, come ha affermato il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino, vi è il rischio «*non solo di una improvvisa mancanza di*

---

<sup>33</sup> ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane), CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria.

<sup>34</sup> V. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Comunicato stampa* del 28 dicembre 2020, consultabile in [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Comunicati-stampa/\\_Lettera%20Associazioni%20imprese%20a%20Istituzioni%20europee.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/_Lettera%20Associazioni%20imprese%20a%20Istituzioni%20europee.pdf).

<sup>35</sup> V. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Comunicato stampa* del 28 dicembre 2020, consultabile in [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Comunicati-stampa/\\_Lettera%20Associazioni%20imprese%20a%20Istituzioni%20europee.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/_Lettera%20Associazioni%20imprese%20a%20Istituzioni%20europee.pdf).

<sup>36</sup> V. UNIMPRESA, *Il governo Draghi e la ripresa delle PMI*, in *Quaderni Unimpresa*, 2021, n. 1, p. 95, consultabile in [https://www.unimpresa.it/wp-content/uploads/2021/07/Unimpresa-Quaderno-1\\_21-w.pdf](https://www.unimpresa.it/wp-content/uploads/2021/07/Unimpresa-Quaderno-1_21-w.pdf).

*piccola liquidità [...], ma anche di una significativa stretta al credito»<sup>37</sup>. Inoltre, il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, ha dichiarato che «in piena emergenza economica cagionata dalla pandemia Covid, in banca ci sarebbe stato e ci sarebbe bisogno di flessibilità» e, quindi, «non è accettabile [...] che entrino in vigore norme che vanno nella direzione opposta»<sup>38</sup>.*

Non diversa è stata la posizione dell'Associazione Bancaria Italiana. Camillo Venesio, vicepresidente dell'Associazione, ha affermato che la nuova definizione di *default* deve essere «rivista e coordinata con la complessa situazione attuale dell'economia in fase di prolungata pandemia»<sup>39</sup>.

Anche il panorama politico è ha preso parte a questo dibattito segnalando la necessità di intervento<sup>40</sup>.

Non sono mancate nemmeno le critiche dagli esperti in materia: Antonella Sciarrone Alibrandi, giurista e prorettrice della Cattolica di Milano, ha sostenuto che «la ripresa va agevolata anche con nuove norme che alleggeriscano la nozione di «default» cui le banche devono adeguarsi», infatti, a causa di questa nuova definizione, «le banche hanno bisogno sempre di più accantonamenti e capitale» e per questo sono spinte a cedere i crediti deteriorati «subito sul mercato secondario dove a comprare, a prezzi vili, sono prevalentemente fondi speculativi non interessati ad aiutare l'impresa a riprendersi ma a vendere il bene a garanzia».<sup>41</sup>

Quello che viene denunciato, in sostanza, è il fatto che questa nuova regolamentazione, in una situazione come quella attuale, causa il rischio di un c.d. *credit crunch*<sup>42</sup>, fenomeno che potrebbe essere molto rischioso in un contesto dove

---

<sup>37</sup> V. UNIMPRESA, *op.cit.*, p. 96.

<sup>38</sup> V. UNIMPRESA, *op.cit.*, p. 108.

<sup>39</sup> V. C. VENESIO, *Ultima chiamata per evitare il credit crunch*, ne *Il Sole 24ore*, 18 novembre 2020, p. 18.

<sup>40</sup> Per esempio, si veda CAMERA DEI DEPUTATI, Iniziative di competenza in ordine alle criticità relative alla nuova disciplina europea in materia di soglie di rilevanza dei crediti deteriorati, Seduta n. 452 di venerdì 15 gennaio 2021 (XVIII legislatura), consultabile in <https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0452/stenografico.pdf>.

<sup>41</sup> Come riportato in F. MASSARO, *Banche e crisi: «Rivedere le norme sui default. Più tutele per i debitori»*, in *Corriere della sera* (<https://www.corriere.it>), 17 febbraio 2021, consultabile in [https://www.corriere.it/economia/finanza/21\\_febbraio\\_17/rivedere-norme-default-piu-tutele-debitori-45d394ce-710c-11eb-b26f-1b97a5632ac6.shtml](https://www.corriere.it/economia/finanza/21_febbraio_17/rivedere-norme-default-piu-tutele-debitori-45d394ce-710c-11eb-b26f-1b97a5632ac6.shtml).

<sup>42</sup> Il *credit crunch* (stretta creditizia) consiste in una «restrizione dell'offerta di credito da parte degli intermediari finanziari (in particolare le banche) nei confronti della clientela (soprattutto

molte famiglie e imprese in difficoltà avrebbero, invece, bisogno di accedere al credito per riprendersi e uscire dalla situazione di crisi.

La Banca d'Italia, consapevole degli impatti dell'applicazione della nuova definizione di *default* e dei suoi spazi di manovra ridotti per interventi normativi, ha provato a posticiparne l'entrata in vigore, ma non ha avuto successo «*a causa della mancanza di sostegno da parte degli altri paesi europei, nei quali in molti casi già si applicavano criteri più severi rispetto a quelli in vigore in Italia*»<sup>43</sup>. Tale rifiuto viene giustificato anche con il fatto che le autorità europee hanno previsto un adeguato periodo di transizione, raccomandandosi con le banche di intervenire per tempo per adeguare le proprie procedure alla nuova definizione di *default*.

Accanto alle novità apportate con la definizione di *default*, il quadro normativo relativo ai crediti deteriorati ha subito un forte impatto anche dall'introduzione delle regole sul c.d. *calendar provisioning*, le quali richiedono delle svalutazioni e degli accantonamenti a tempi predefiniti, andando a influenzare ancora di più la disponibilità delle banche nella concessione di credito. In questo elaborato, comunque, si tratterà solo il tema della definizione di *default*.

### 1.3.2. La consistenza dei crediti in stato di default

L'introduzione della nuova definizione di *default* ha influito sul bilancio delle banche: questa ha comportato un aumento delle esposizioni creditizie classificate in tale categoria. Si sottolinea, però, che per banche performanti tale aumento non è stato significativo, considerando l'ammontare dei crediti in essere. Per esempio, il Gruppo Ubi, a seguito dell'avvio della nuova nozione di *default*, ha registrato una classificazione automatica a *past due* di 86 milioni di euro<sup>44</sup>, la cui «*incidenza sugli impegni complessivi del Gruppo Ubi si può ritenere modesta*», testimoniata da un tasso

---

*imprese*), in presenza di una potenziale domanda di finanziamenti insoddisfatta». V. Dizionario di Economia e Finanza ([www.treccani.it](http://www.treccani.it)).

<sup>43</sup> COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO, *Le norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche. Audizione del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco*, 10 febbraio 2021, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2021/Visco\\_audizione\\_10022021.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2021/Visco_audizione_10022021.pdf).

<sup>44</sup> Si tratta del valore rilevato a valore lordo.

di *default* pressoché invariato<sup>45</sup>. Tale ridotto impatto è stato possibile anche grazie alle iniziative attivate dalla banca al fine di rimodulare le esposizioni debitorie *in bonis* a rischio di classificazione nello stato di *default* a seguito dell'attuazione della nuova definizione. Valutando la consistenza dei crediti in stato di *default*, è essenziale tenere a mente che tale è stata condizionata anche dagli effetti del Covid-19 e delle misure di intervento adottate. Tale particolare impatto, comunque viene illustrato nello specifico al capitolo V.

In Figura 1 è mostrato l'ammontare dei finanziamenti *in bonis* e dei finanziamenti deteriorati (tra cui rientrano quelli in stato di *default*)<sup>46</sup>, fornendo uno spaccato delle sofferenze, delle inadempienze probabili e degli scaduti. Si osserva che il totale delle esposizioni deteriorate ha continuato a diminuire, in linea con il *trend* decrescente.

Figura 1 - La qualità del credito: esposizioni in bonis e esposizioni deteriorate

Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati (miliardi di euro e valori percentuali)															
VOCI	Banche significative					Banche meno significative					Totale (1)				
	esposizioni lorde	esposizioni nette	composizione percentuale lorda	composizione percentuale netta	tasso di copertura (2)	esposizioni lorde	esposizioni nette	composizione percentuale lorda	composizione percentuale netta	tasso di copertura (2)	esposizioni lorde	esposizioni nette	composizione percentuale lorda	composizione percentuale netta	tasso di copertura (2)
Dicembre 2020 (3)															
Finanziamenti (4)	1.872,1	1.820,3	100,0	100,0	2,8	227,8	221,2	100,0	100,0	2,9	2.345,6	2.279,4	100,0	100,0	2,8
<i>In bonis</i>	1.794,8	1.784,3	95,9	98,0	0,6	213,6	212,5	93,8	96,1	0,5	2.242,1	2.228,9	95,6	97,8	0,6
<i>di cui: stadio 2</i> (5)	209,6	202,3	11,2	11,1	3,5	16,1	15,6	7,1	7,0	3,3	239,3	230,7	10,2	10,1	3,6
Deteriorati	77,3	36,0	4,1	2,0	53,5	14,2	8,7	6,2	3,9	38,9	103,6	50,5	4,4	2,2	51,2
sofferenze (6)	32,6	11,0	1,7	0,6	66,4	7,5	4,2	3,3	1,9	44,2	47,2	18,0	2,0	0,8	61,8
inadempienze probabili (6)	42,4	23,3	2,3	1,3	45,0	6,1	4,0	2,7	1,8	34,8	52,9	29,9	2,3	1,3	43,4
scaduti (6)	2,4	1,7	0,1	0,1	28,3	0,6	0,5	0,3	0,2	13,1	3,5	2,5	0,2	0,1	27,4
Giugno 2020															
Finanziamenti (4)	1.804,7	1.737,3	100,0	100,0	3,7	207,4	200,5	100,0	100,0	3,4	2.255,0	2.172,2	100,0	100,0	3,7
<i>In bonis</i>	1.695,0	1.685,3	93,9	97,0	0,6	192,7	191,8	92,9	95,7	0,5	2.117,3	2.105,2	93,9	96,9	0,6
<i>di cui: stadio 2</i> (5)	191,9	185,4	10,6	10,7	3,3	13,7	13,2	6,6	6,6	3,4	216,5	208,8	9,6	9,6	3,5
Deteriorati	109,7	52,0	6,1	3,0	52,6	14,7	8,7	7,1	4,3	40,8	137,7	67,0	6,1	3,1	51,4
sofferenze (6)	54,8	19,9	3,0	1,1	63,8	7,6	3,8	3,7	1,9	49,5	70,4	26,8	3,1	1,2	61,9
inadempienze probabili (6)	50,9	29,1	2,8	1,7	42,8	6,1	4,0	2,9	2,0	34,4	61,6	35,8	2,7	1,7	41,9
scaduti (6)	4,0	3,0	0,2	0,2	25,1	1,0	0,9	0,5	0,4	12,0	5,8	4,4	0,3	0,2	24,3

Fonte: segnalazioni di vigilanza consolidate per i gruppi bancari, individuali per il resto del sistema.  
 (1) Il totale comprende anche le filiazioni di banche estere che non sono classificate né come significative italiane né come meno significative italiane e rappresentano circa il 11 per cento del totale dei crediti lordi verso la clientela. Sono escluse le filiali di banche estere. – (2) Il tasso di copertura è dato dall'ammontare delle rettifiche di valore in rapporto alla corrispondente esposizione lorda. – (3) Dati provvisori. – (4) Includono i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato comprende tutte le esposizioni creditizie classificate al costo ammortizzato e al fair value, con l'esclusione di quelle detenute per la negoziazione o classificate nel portafoglio contabile delle attività non correnti e dei gruppi di attività in via di dismissione. Eventuali mancate quadrature sono dovute ad arrotondamenti. La composizione percentuale è calcolata sulla base degli importi espressi in milioni di euro. – (5) In base al principio contabile IFRS 9, sono compresi nello stadio 2 i finanziamenti per i quali si è osservato un significativo incremento del rischio di credito rispetto al momento di erogazione. – (6) Le sottocategorie di crediti deteriorati riflettono la definizione non armonizzata della Banca d'Italia, che si affianca a quella europea; essa consente la distinzione delle esposizioni per classi di rischiosità decrescenti: sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, in continuità storica con la definizione precedente.

Fonte: BANCA D'ITALIA, Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2021, aprile 2021.

<sup>45</sup> V. F. BIANCHI, R. CERPELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *op. cit.*, p. 57.

<sup>46</sup> Come si illustra nell'appendice 1 (v. *infra*), le esposizioni classificate in stato di *default* rientrano tra le esposizioni creditizie deteriorate.



La gestione dei crediti deteriorati è di essenziale importanza: infatti, come sostiene la Banca Centrale Europea «*questi gravano sulla redditività delle banche e assorbono risorse preziose, limitando la loro capacità di erogare nuovi prestiti*»<sup>47</sup>. Come afferma un Autore, quindi, vi è «*l'esigenza di liberare le banche dall'onore di un ponderoso fardello costituito dai crediti deteriorati, che impediscono alle medesime di assolvere alla loro funzione istituzionale*»<sup>48</sup>. Alla luce degli effetti della pandemia da Covid-19 sui crediti delle banche, «*non bisogna aspettare che le scorie della nuova crisi si stratifichino progressivamente fino a raggiungere ancora percentuali altissime come in passato*» e «*occorre invece porre in essere da subito strategie e tecniche per il pronto smaltimento dei nuovi NPL*»<sup>49</sup>. A tal proposito appare evidente la necessità per le banche di adottare delle adeguate politiche per la gestione dei crediti deteriorati<sup>50</sup>.

La banca può decidere di mantenere tali crediti in bilancio oppure di cederli sul mercato. Negli ultimi anni si è sviluppato sempre di più il mercato delle esposizioni classificate come *non-performing loans*, allargandosi pian piano anche alle esposizioni c.d. *unlikely to pay*. Le banche hanno iniziato a vendere queste posizioni in bilancio sul mercato al fine di avere maggiore capitale a disposizione da poter utilizzare per nuovi prestiti. Come afferma la Banca d'Italia, «*la pandemia non ha rallentato i piani di dismissione dei crediti deteriorati*»<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> V. I crediti deteriorati in

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/npl/html/index.it.html>.

<sup>48</sup> V. F. CAPRIGLIONE, *La problematica dei crediti deteriorati*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, supp. n. 2 al N.2, p. 3.

<sup>49</sup> V. M. COMANA, *Perché serve affrontare subito i nuovi NPL's*, in *Dir. banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), luglio 2020, consultabile in <https://www.dirittobancario.it/editoriali/mario-comana/perche-serve-affrontare-subito-i-nuovi-npl-s>.

<sup>50</sup> Per un'illustrazione generale del tema si veda M. MAGGIOLINO, *Le esposizioni deteriorate ai tempi della pandemia*, in *Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall'efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell'economia*, a cura di U. MALVAGNA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, 2020, p. 199 ss..

<sup>51</sup> BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2021*, aprile 2021, p. 35, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF\\_1\\_2021.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF_1_2021.pdf).

### 1.3.3. L'effetto sulla Centrale dei Rischi<sup>52</sup>

La nuova disciplina sul *default* non modifica i criteri alla base delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia: non vi è alcun automatismo tra la classificazione in stato di *default* e la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi.

Le banche devono, infatti, continuare a segnalare a sofferenza un cliente quando ritengono che questo abbia gravi difficoltà non temporanee a restituire il suo debito; tale valutazione si deve basare su uno studio della situazione finanziaria complessiva e non sulla semplice base di uno o più ritardi nel pagamento del debito. Come afferma la giurisprudenza «*la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile*»<sup>53</sup>.

Non necessariamente un'esposizione creditizia classificata in stato di *default* in quanto in arretrato per un importo di esiguo ammontare (per esempio, anche solo di 100 euro) comporta una segnalazione in Centrale dei Rischi, non compromettendo, perciò, l'accesso al credito del cliente presso l'intero sistema bancario. Le modifiche delle soglie di rilevanza, quindi, non hanno avuto alcun impatto sulla classificazione a sofferenza delle esposizioni in Centrale dei Rischi, per la quale, come detto, ci si basa su un'analisi della situazione finanziaria complessiva.

Allo stesso modo, anche le altre categorie di esposizioni presenti in Centrale dei Rischi (esposizioni con rimborso regolare, esposizioni con scaduti non persistenti<sup>54</sup> ed esposizioni con inadempienze persistenti<sup>55</sup>) non hanno subito delle modifiche a seguito dell'introduzione della nuova definizione di *default*. In particolare, il conteggio dei

---

<sup>52</sup> La Centrale dei Rischi della Banca d'Italia consiste in una banca dati che fornisce informazioni in merito ai debiti delle famiglie e delle imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario (per finanziamenti e garanzie pari o superiori a 30.000 euro). Grazie a tale strumento le banche possono verificare il merito creditizio dei nuovi clienti e applicare il tasso d'interesse più opportuno sulla base della rischiosità; inoltre, possono monitorare il merito del credito dei propri clienti, anche in relazione alle loro esposizioni nei confronti del sistema. La Centrale dei Rischi svolge anche un'importante funzione per quanto riguarda lo svolgimento delle finalità di vigilanza e stabilità finanziaria in capo alla Banca d'Italia. V. *Centrale dei rischi* in <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/index.html>.

<sup>53</sup> V. Cass. civ., sez. I, 09 luglio 2014, n. 15609, in *banca dati ForoPlus* (<https://www.foroplus.it>).

<sup>54</sup> Ossia esposizioni scadute da meno di 90 giorni.

<sup>55</sup> Ossia esposizioni scadute in via continuativa da oltre 90 giorni (e non oltre 180 giorni) o da oltre 180 giorni.

giorni di scaduto avviene esclusivamente in relazione alla data di scadenza dei rimborsi prevista dal contratto, non prendendo in considerazione le soglie di rilevanza proprie della definizione di *default*<sup>56</sup>.

Il ritorno *in bonis* del cliente non determina l'automatica cancellazione della posizione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Una differenza derivante dall'introduzione della nuova definizione di *default* si ha per quanto riguarda la classificazione delle esposizioni per enti che appartengono a un gruppo bancario o finanziario: in tal caso le banche devono considerare «*che la classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate sia effettuata in maniera univoca tra gli intermediari ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e che la valutazione sullo stato di deterioramento del debitore debba tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo*»<sup>57</sup>. Tale criterio non era formalmente in vigore prima dell'adozione della nuova definizione di *default*, ma comunque era già prassi verosimilmente applicata dalle banche facenti parte di un gruppo.

La definizione di *default*, quindi, ha un impatto minimale sulla classificazione delle esposizioni in Centrale dei Rischi. Si deve però considerare che la classificazione in stato di *default*, nonostante non sia presente in Centrale dei Rischi e quindi conoscibile da parte degli enti del sistema bancario e finanziario, può avere riflessi sulle relazioni creditizie tra i clienti e la banca presso cui si è verificato lo stato di *default* (nonché le altre banche e gli altri intermediari finanziari facenti parte del gruppo a cui appartiene la banca).

---

<sup>56</sup> V. Circolare n. 139/1991 "Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi", cap. II, sez. 3., par. 9 che specifica che «*si tiene conto del solo requisito della continuità e non si considerano né compensazioni con margini disponibili, esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza*».

<sup>57</sup> V. BANCA D'ITALIA, Comunicazione del 28 dicembre 2020 "Nuova definizione di default: segnalazioni di Centrale dei Rischi", consultabile in [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Nuova\\_definizione\\_di\\_default\\_segnalazioni\\_di\\_Centrale\\_dei\\_rischi.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Nuova_definizione_di_default_segnalazioni_di_Centrale_dei_rischi.pdf).



## CAPITOLO II

### LE ESPOSIZIONI SCADUTE

**SOMMARIO:** 2.1 Le soglie di rilevanza – 2.2. Il conteggio dei giorni di arretrato – 2.3. L'applicazione di un trattamento specifico per i crediti commerciali verso l'amministrazione centrale dello Stato, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico ed esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali – 2.4. Le situazioni tecniche di arretrato

Il presente capitolo analizza la disciplina delle esposizioni classificate in stato di *default* a seguito del verificarsi della specifica condizione oggettiva prevista, ossia le esposizioni creditizie di importo rilevante e in arretrato da oltre 90 giorni. Verranno esplicitate le modalità di calcolo delle soglie di rilevanza e dei giorni di arretrato; inoltre, si parlerà dell'applicazione di un trattamento specifico per i crediti commerciali verso l'amministrazione centrale, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico ed esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali; infine, verrà spiegata la fattispecie delle situazioni tecniche di arretrato.

#### 2.1. LE SOGLIE DI RILEVANZA

Le esposizioni creditizie in arretrato, per essere classificate in stato di *default*, devono essere «*rilevanti*». Ai sensi dell'art. 178, co. 2, lett. d), CRR «*la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti*». La determinazione della soglia di rilevanza, detta anche soglia di materialità, è avvenuta mediante le norme tecniche emanate dall'Autorità Bancaria Europea contenute nel *Draft Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2016/06)*. Ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione europea (*considerando n. 1*), «*dato che nell'ambito di una giurisdizione vigono le stesse condizioni economiche e di mercato, le autorità competenti dovrebbero fissare una soglia unica per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie, (...) applicabile a tutti gli enti nella loro giurisdizione*». La stessa

soglia di rilevanza, quindi, dovrebbe essere utilizzata da tutte le banche appartenenti a una medesima giurisdizione, indipendentemente dal metodo applicato per calcolare i requisiti patrimoniali. Inoltre, è fondamentale che vi sia un'armonizzata applicazione delle soglie di rilevanza nelle diverse giurisdizioni al fine di assicurare che non vi siano ineguaglianze. Per esempio, un trattamento differente di banche appartenenti al medesimo gruppo transfrontaliero a causa di differenti pratiche di vigilanza potrebbe comportare un significativo onere operativo per il gruppo e condizioni di disparità nel settore bancario dell'Unione Europea.

La soglia di rilevanza è composta da due componenti: ai sensi del 2° *considerando* del Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione europea, «*da un lato, l'importo che può essere considerato rilevante dipende dal livello dell'obbligazione creditizia complessiva*»; mentre, «*d'altro lato, gli enti tendono a considerare non rilevanti tutti gli importi inferiori ad un certo livello, indipendentemente dal rapporto rispetto all'obbligazione creditizia complessiva*». Le banche, quindi, devono adottare due soglie differenti<sup>58</sup>: la componente assoluta, identificata in termini di massimo importo delle esposizioni creditizie in arretrato e la componente relativa, individuata come rapporto tra l'esposizione creditizia in arretrato e tutte le esposizioni verso lo stesso debitore. La componente assoluta e la componente relativa devono essere entrambe superate al fine di presumere lo stato di *default* dell'esposizione.

Nel caso in cui entrambe le soglie non siano superate e non sussistano condizioni per cui la banca ritenga che l'esposizione possa essere classificata come inadempienza probabile, l'esposizione in arretrato non è classificata in stato di *default*, in quanto non rilevante. Tale combinazione di una soglia relativa e di una soglia assoluta assicura che esposizioni creditizie di piccolo ammontare non siano prese in considerazione nell'identificazione del *default*.

In virtù delle significative differenze nel reddito medio e negli importi medi delle esposizioni creditizie tra i vari tipi di debitore, sono previste delle soglie di materialità diverse sulla base della distinzione tra esposizioni al dettaglio ed esposizioni diverse da quelle al dettaglio. Relativamente alla componente assoluta è stata prevista una soglia

---

<sup>58</sup> Tale soglia viene calcolata in riferimento alla singola esposizione se viene applicato l'approccio per transazione oppure a tutte le esposizioni che il debitore ha nei confronti della banca e degli intermediari finanziari del gruppo di appartenenza della banca se viene applicato l'approccio per debitore. V. *infra* (par. 4.1.).

pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e una soglia pari a 500 euro per le esposizioni non al dettaglio; per quanto riguarda, invece, la componente relativa, la soglia è stata fissata all'1% sia per le esposizioni al dettaglio sia per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio.

Le soglie di rilevanza dovrebbero rimanere costanti nel tempo, anche al fine di evitare incertezza regolamentare per le banche; un'eccezione si ha nel caso in cui tale soglia diventi non adeguata in relazione all'evoluzione del mercato, provocando significative distorsioni nel processo di identificazione dello stato di *default*.

Ai sensi del 4° *considerando* del Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione europea «*la soglia di rilevanza dovrebbe essere adattata alle particolarità locali di ciascuna giurisdizione*»; in particolare, «*le differenze di condizione economica, compresi i diversi livelli di prezzo, giustificano il fatto che la componente assoluta della soglia di rilevanza possa variare da una giurisdizione all'altra*», al contrario, «*tale differenziazione, invece, è raramente giustificata per la componente relativa*»<sup>59</sup>. In tal senso vengono giustificate differenti componenti assolute nei vari ordinamenti giuridici nazionali; mentre, non vengono giustificate differenti componenti relative che, quindi, dovrebbero essere le medesime nei diversi ordinamenti giuridici nazionali. La soglia di rilevanza deve quindi essere adattata alle particolarità locali di ogni giurisdizione e considerare le differenti condizioni economiche. Inoltre, come disposto dall'art. 178, co. 2, lett. d), CRR, la soglia di rilevanza deve riflettere «*un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole*». Nello specifico, tale discrezionalità può essere applicata dalle autorità competenti nel caso della componente relativa, quando ritengono che la percentuale dell'1% non sia adeguata a un livello ragionevole di rischio. In tal caso le autorità possono determinare una soglia a un livello differente, ma comunque al massimo pari al 2,5%.

---

<sup>59</sup> Il termine «*giurisdizione*», in tale contesto, non è del tutto corretto: secondo il linguaggio giuridico italiano, infatti, con tale espressione si fa riferimento alla competenza di un giudice. Si può ritenere che si tratti di una traduzione un po' maccheronica dal testo originario in inglese. Sarebbe preferibile fare riferimento a «*ordinamento giuridico nazionale*».

A tal proposito V. la definizione di «*giurisdizione*» in Treccani (<https://www.treccani.it>): «*la competenza e la facoltà di applicare le leggi, che si concreta nell'attività dello stato (o anche di altri organismi interstatali o superstatali [...]) diretta all'attuazione della norma giuridica nei casi particolari; anche, l'insieme degli organi cui è demandata tale funzione*».

La soglia deve garantire sia che non emerga un numero eccessivo di *default* tecnici, situazione che si potrebbe creare nel caso in cui un paese scegliesse una soglia troppo bassa, sia che non si verifichi un ritardo rilevante nell'individuazione dello stato di *default* nel caso di difficoltà finanziarie del cliente, situazione che invece si potrebbe avere nel caso in cui un paese scegliesse una soglia troppo alta.

Le autorità competenti sono tenute a notificare all'Autorità Bancaria Europea l'adozione di una soglia differente, motivando con un'adeguata giustificazione tale scelta.

Ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione europea (art. 5), si deve adottare una particolare cautela nel caso in cui la componente assoluta sia espressa in una valuta diversa dall'euro. A tal proposito se *«a causa della volatilità dei tassi di cambio, l'equivalente di tale componente è superiore a 100 euro per le esposizioni al dettaglio o a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio, la soglia rimane invariata, a meno che l'autorità competente dimostri all'ABE che la soglia di rilevanza non riflette più un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole»*.

In merito all'adozione della soglia di rilevanza, è necessario distinguere tra le banche significative, soggette alla vigilanza della Banca Centrale Europea, e le banche c.d. meno significative, soggette alla vigilanza delle autorità nazionali competenti (ossia della Banca d'Italia, nel caso dell'Italia). Con riferimento alle banche significative, la Banca Centrale Europea ha esercitato la discrezionalità relativa alla soglia per la valutazione della rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato attraverso il Regolamento (UE) n. 1845/2018, confermando l'adozione delle soglie delineate dell'Autorità Bancaria Europea. Come ha stabilito la Banca Centrale Europea, attraverso il Regolamento ult. cit., le banche significative sono state chiamate ad applicare la soglia di rilevanza al più tardi entro il 31 dicembre 2020 e a notificare alle Banca Centrale Europea, entro il 1° giugno 2019, la data esatta a partire dalla quale intendevano utilizzare tale soglia.

Per quanto riguarda le banche non significative, invece, si devono adottare le soglie di materialità delineate delle autorità nazionali competenti. In riferimento all'ordinamento italiano, la Banca d'Italia, in seguito a una consultazione pubblica per recepire le nuove regole europee, ha individuato le medesime soglie di rilevanza



suggerite dall’Autorità Bancaria Europea e adottate dalla Banca Centrale Europea per le banche significative. Questa scelta è coerente con un livello ragionevole di rischio. Inoltre, tale scelta è stata fatta anche in ragione del fatto che uno scostamento dalla soglia prevista dalla Banca Centrale Europea avrebbe causato un problema di *level playing field* tra banche significative e banche meno significative. Tale recepimento è avvenuto con il 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*” e il 13° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “*Matrice dei conti*” mediante la Comunicazione della Banca d’Italia in data 26 giugno 2019 (come integrata dalla Comunicazione del 10 giugno 2020). Tale scelta è stata inoltre incoraggiata dall’indirizzo della Banca Centrale Europea<sup>60</sup> con la quale si richiedeva alle banche c.d. meno significative di adottare la medesima soglia relativa dell’1% applicata dalle banche significative<sup>61</sup>.

Il calcolo della somma degli importi in arretrato deve essere attuato con una frequenza che consenta la tempestiva identificazione dello stato di *default*. Ai sensi di quanto disposto dagli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sull’applicazione della definizione di *default* (par. 4, punto 21), le banche devono garantire che «*le informazioni sui giorni di arretrato e di default siano calcolate ad una certa data ogni qualvolta cui siano utilizzate nel processo decisionale interno, nella gestione interna dei rischi, nella rendicontazione interna o esterna e nei processi di calcolo dei requisiti di fondi propri*». Se la frequenza di calcolo è inferiore a quella giornaliera, la banca deve garantire che la data di *default* sia la data in cui il criterio dell’arretrato sia stato effettivamente rispettato.

Come precedentemente specificato, l’art. 178 CRR non fornisce una definizione della soglia di rilevanza da applicare; è stato solo mediante gli Orientamenti sull’applicazione

---

<sup>60</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Indirizzo (UE) 2020/978 della Banca Centrale Europea del 25 giugno 2020 sull’esercizio della discrezionalità ai sensi dell’articolo 178, par. 2, lett. d) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte delle autorità nazionali competenti in relazione a enti meno significativi per quanto riguarda la soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2020/32).

<sup>61</sup> Nonostante le banche c.d. meno significative siano sottoposte alla vigilanza delle autorità nazionali, ai sensi del 4° considerando dell’Indirizzo ult. cit., «*il ruolo di supervisione generale assolto dalla BCE nell’ambito dell’MVU le consente di promuovere il coerente esercizio di opzioni e discrezionalità sia in relazione a enti significativi, sia, se del caso, ad enti meno significativi*».

della definizione di *default* che l'Autorità Bancaria Europea ha delineato le linee guida per garantire un'armonizzata definizione della soglia di rilevanza da utilizzare.

Tale necessità di armonizzazione è risultata evidente a seguito dell'analisi quantitativa e qualitativa svolta dalla stessa Autorità Bancaria Europea e riportata nel *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*.


In riferimento alle esposizioni diverse da quelle a dettaglio (Figura 2) il 40% di enti del campione di questo studio<sup>62</sup> prediligeva l'utilizzo di una sola soglia assoluta; il 28% sceglieva l'utilizzo sia della soglia assoluta che della soglia relativa con il raggiungimento di entrambe le soglie, mentre il 10% l'utilizzo sia della soglia assoluta che della soglia relativa con il raggiungimento di una delle due soglie; per di più, il 10% non aveva una soglia di rilevanza in uso; infine, il resto degli enti adottava una sola soglia di rilevanza oppure differenti soglie in relazione alle differenti entità o esposizioni. In riferimento alle esposizioni al dettaglio (Figura 3) anche in questo caso l'approccio più utilizzato era l'applicazione della sola soglia assoluta, per una percentuale del 44% di enti del campione di questa analisi<sup>63</sup>; il 22% utilizzava una combinazione della soglia assoluta e della soglia relativa con superamento di entrambe, mentre il 6% prediligeva una combinazione della soglia assoluta e della soglia relativa con superamento di una sola di queste; per di più, il 13% non impiegava alcuna soglia di rilevanza e il 12% adoperava una soglia differente in relazione alle differenti entità o esposizioni; infine, solo il 3% applicava la sola soglia relativa.

---

<sup>62</sup> Il campione utilizzato per questa analisi qualitativa era di 72 enti operanti nell'Unione Europea; tale campione non comprendeva solo banche, oggetto di studio di questo elaborato, ma si ritiene comunque utile presentare queste analisi per fornire una panoramica su questo tema.


<sup>63</sup> V. nota 62.

Figura 2 - Soglia di rilevanza per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Figura 3 – Soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio




Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Tale studio è stato molto utile anche al fine di analizzare le diverse soglie assolute utilizzate. In riferimento alle esposizioni diverse da quelle al dettaglio (Figura 4), dove la soglia attualmente in vigore è pari a €500, più della metà degli enti del campione<sup>64</sup> utilizzava una soglia inferiore ai 500, mentre i rimanenti prediligevano una soglia superiore a tale livello. Invece, in riferimento alle esposizioni al dettaglio (Figura 5),

<sup>64</sup> V. nota 62.


dove la soglia attualmente in vigore è pari a €100, il 21% degli enti applicava una soglia inferiore a 100, il 29% una soglia compresa tra €101 e €200 e il 22% una soglia compresa tra €201 e €550; inoltre, il rimanente utilizzava delle soglie superiori a tale livello oppure delle soglie differenti in relazione a differenti entità o esposizioni.

Figura 4 - Soglia assoluta per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.


Figura 5 - Soglia assoluta per le esposizioni al dettaglio



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Dallo studio sono emerse delle evidenti differenze anche per quanto riguarda le diverse soglie relative. In riferimento alle esposizioni diverse da quelle al dettaglio (Figura 6), per cui la soglia attualmente in vigore (almeno per le banche significative sottoposte a vigilanza della Banca Centrale Europea e per le banche non significative sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia) è pari all'1%, più della metà degli enti del campione<sup>65</sup> non impiegava una soglia relativa; i rimanenti, invece, applicavano delle differenti soglie relative, con una maggioranza del 22% degli enti che applicava una soglia pari al 2,5%; inoltre, solo il 4% applicava una soglia pari all'1%. In riferimento alle esposizioni al dettaglio (Figura 7), per cui la soglia relativa attualmente in vigore è pari all'1% (almeno per le banche significative sottoposte a vigilanza della Banca Centrale Europea e per le banche non significative sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia), l'analisi mostra che ben il 64% degli enti non applicava una soglia relativa; i rimanenti, invece, utilizzavano delle differenti soglie relative, con una maggioranza del 21% degli enti che impiegavano una soglia pari a 2,5%; inoltre, solo l'1% adottava una soglia dell'1%.


Figura 6 - Soglia relativa per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio



Fonte: EUROPEAN BANKING AUTHORITY, *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*, 28 settembre 2016.

<sup>65</sup> V. nota 62.

Figura 7 - Soglia relativa per le esposizioni al dettaglio



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Appare evidente, quindi, che gli approcci che erano utilizzati dagli enti erano notevolmente diversi dall'approccio uniforme che poi è stato introdotto con gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default*. Ciò testimonia i notevoli sforzi che gli enti hanno dovuto fare per adeguarsi a queste nuove disposizioni e dell'impatto sulla loro operatività.

Al fine di ottenere un'applicazione armonizzata della soglia di rilevanza nelle varie giurisdizioni è risultato essenziale, quindi, l'introduzione delle norme tecniche previste dal *Draft Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013* (EBA/RTS/2016/06). Infatti, le disposizioni riguardanti la soglia di materialità ai sensi dall'art. 178 CRR prevedono termini relativamente ampi e quindi aperti a interpretazione. In assenza di specifiche regole in merito alla struttura e all'applicazione della soglia di rilevanza, i vari Stati membri avrebbero adottato degli approcci differenti. Alcune autorità competenti non avrebbero adottato una soglia di rilevanza, ponendo a *default* tutte le esposizioni in arretrato da oltre 90 giorni; altre autorità competenti ancora avrebbero consentito alle banche di definire dei propri criteri, permettendo una valutazione caso per caso e causando delle significative differenze anche tra le banche appartenenti alla medesima giurisdizione. Al contrario, alcune autorità competenti avrebbero previsto delle soglie di rilevanza, ma con

notevoli differenze tra le varie giurisdizioni sia a livello di struttura (sola soglia relativa, sola soglia assoluta oppure una combinazione delle due soglie) sia a livello di valore di tali soglie. Le norme tecniche delineate, quindi, sono state il frutto di un processo di consultazione che aveva il fine di trovare il migliore approccio per l'identificazione dello stato di *default*, evitando di comprendervi esposizioni in arretrato che non fossero il risultato della materializzazione del rischio di credito, bensì il risultato di altre circostanze.

In particolare, tali norme tecniche sono state definite sulla base di un'analisi dei potenziali costi e benefici correlati. Nello specifico l'Autorità Bancaria Europea ha svolto un *Qualitative and Quantitative Impact Study* (QIS) per valutare l'impatto delle proposte normative per armonizzare la definizione di *default* proposta nel *Consultation Paper* sulle norme tecniche riguardanti la soglia di rilevanza per obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell'art. 178 Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/CP/2014/32) e nel *Consultation Paper* sugli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi sempre dell'art. 178 Reg. ult. cit..

Da queste analisi è emerso che la migliore soluzione per classificare un'esposizione creditizia in arretrato è, come si è visto, quella di considerare la somma dell'ammontare totale in arretrato, e come si vedrà nel paragrafo successivo, con inizio del conteggio dei giorni di arretrato a partire dal momento in cui sia la soglia relativa sia la soglia assoluta sono superate. Questo è risultato l'approccio che ha avuto il maggior numero di consensi da parte delle autorità competenti dei vari Stati membri. Inoltre, esso consente di evitare il c.d. effetto scogliera (*cliff effect*)<sup>66</sup> che si potrebbe avere nel caso in cui un debitore abbia un ammontare non pagato molto piccolo: in tal caso, infatti, un ritardo nel pagamento di una rata, anche di un solo giorno, provocherebbe la classificazione in stato di *default* dell'esposizione creditizia. Tale può avvenire indipendentemente dallo schema di allocazione dei pagamenti (LIFO, FIFO o ogni altro tipo di schema). Tale approccio, poi, permette di identificare le esposizioni che sono situazioni tecniche di arretrato e che, quindi, non sono in arretrato per la realizzazione del rischio di credito; in tal modo si riesce a migliorare le stime interne. Al contrario, il principale svantaggio che si riscontra è nel caso in cui vi è il pagamento

---

<sup>66</sup> Consiste nell'amplificazione sproporzionata degli effetti di un'azione.

degli interessi su base mensile, infatti, in tal caso è possibile che un'esposizione creditizia sia scaduta da molti mesi prima che la soglia di rilevanza venga superata.

Nella consultazione l'Autorità Bancaria Europea si è occupata di raccogliere i pareri anche in merito alla struttura della soglia di rilevanza e, come specificato precedentemente, è risultato che la soluzione migliore e preferita degli enti partecipanti è una combinazione di una soglia relativa e di una soglia assoluta. Per quanto riguarda l'utilizzo di criteri differenti per diverse tipologie di esposizioni la consultazione ha fatto emergere che la soluzione migliore è la differenziazione della soglia per esposizioni al dettaglio ed esposizioni diverse da quelle al dettaglio. Tale soluzione appare come il migliore bilanciamento tra la semplicità e la sensibilità al rischio; infatti, oltre alle motivazioni esposte prime, legate al reddito medio e agli importi medi delle esposizioni creditizie tra i vari tipi di debitore, bisogna considerare che questo metodo è apprezzato dalle banche in quanto la classificazione in esposizioni al dettaglio ed esposizioni diverse da quelle al dettaglio è già disponibile presso tutte le banche e indipendentemente dal fatto che adottino il metodo IRB o il metodo standardizzato. Al contrario si deve precisare che tale approccio non tiene conto delle differenze tra i vari tipi di prodotto utilizzati dai clienti al dettaglio (nello specifico mutui ipotecari e altri prestiti) nel caso in cui la definizione di *default* sia applicata a livello di singola transizione. In merito alla fissazione o meno di una soglia massima, la consultazione ha fatto emergere che la soluzione preferita dai partecipanti è quella di fissare un importo specifico per la soglia assoluta e una determinata percentuale per quanto riguarda la soglia relativa. In particolare, tale approccio è apprezzato dato che è facile da applicare e poiché consente alle autorità competenti la flessibilità di calibrare i livelli della soglia in relazione al settore bancario; inoltre, permette il miglioramento dell'armonizzazione, evitando valori anomali significativi. Al contrario, per tale approccio è difficile calibrare una soglia che sia adatta a tutte le giurisdizioni e, inoltre, nel caso di paesi non appartenenti all'area dell'euro, se vi è un'elevata volatilità dei tassi di cambio, vi può essere il mancato rispetto della soglia in valuta locale.

Al fine di studiare tutti i vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni proposte durante la consultazione si rimanda al *Draft Regulatory Technical Standards on the*



*materiality threshold for credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 (par. 4, Sottoparagrafo «Assessment of the technical options»).*

La definizione di *default* comprendente il concetto di soglia di rilevanza era già presente nell'ordinamento europeo, a seguito dell'introduzione della *Capital Requirements Directive* (CRD). Le disposizioni precedentemente in vigore prevedevano un'unica soglia di rilevanza: una soglia relativa del 5%<sup>67</sup>. Tale percentuale veniva calcolata in relazione al totale delle esposizioni del cliente nei confronti della banca. La soglia, quindi, valeva nel caso in cui si applicasse l'approccio per debitore; al contrario, nel caso in cui la banca optasse per l'approccio per transizione non era prevista alcuna soglia.

L'abbassamento della soglia relativa all'1% e l'introduzione della soglia assoluta hanno costituito un cambiamento significativo. Tra la platea di esperti non sono mancati i commenti negativi: «*di fatto è stata cancellata la flessibilità delle banche che è essenziale sia per le famiglie sia per le imprese*»<sup>68</sup>.

Bisogna considerare, inoltre, che «*a seguito dell'abbassamento della soglia di materialità relativa [...] combinato all'introduzione di soglie assolute molto basse [...] si registreranno effetti più conservativi sui tassi di default*»<sup>69</sup>.

## 2.2. IL CONTEGGIO DEI GIORNI DI ARRETRATO

Il conteggio dei giorni di arretrato (c.d. giorni di *past due*) inizia dal giorno successivo alla data in cui sia la componente assoluta sia la componente relativa sono superate.

A titolo esplicativo si ritiene utile fare un esempio pratico in merito al calcolo della soglia di rilevanza (Figura 8). Si considera un cliente al dettaglio che ha acceso un finanziamento con la banca per 20.000 euro e che prevede un piano di rimborso con rate mensili da 150 euro. La componente assoluta è pari a 100 euro trattandosi di un'esposizione al dettaglio, mentre la componente relativa è pari a 200 euro (l'1% di 20.000 euro). Se vi è la scadenza di una sola rata di 150 euro allora vi è il superamento della sola componente assoluta, se però il cliente provoca la scadenza anche di una

---

<sup>67</sup> V. BANCA D'ITALIA, Parte B, par. 2, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "*Matrice dei conti*" (precedentemente a 13° aggiornamento).

<sup>68</sup> V. UNIMPRESA, *op. cit.*, p. 101.


<sup>69</sup> V. R. CRESCITELLI, V. VITALE, *op. cit.*, p. 93.

seconda rata allora vi è il superamento sia della componente assoluta sia della componente relativa. Dal giorno successivo a tale superamento inizia il conteggio dei giorni di arretrato.

Figura 8 – Esempio per il conteggio dei giorni di arretrato

Finanziamento: 20.000 euro  
 Piano di rimborso con rate da 150 euro

Componente assoluta: 100 euro  
 Componente relativa: 200 euro (l'1% di 20.000 euro)



Ai sensi del comma 2 dell'art. 178 CRR sono previste delle modalità di calcolo dei giorni di arretrato specifici per le diverse tipologie di debito. Per gli scoperti il conteggio dei giorni in arretrato «*inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole*». In particolare, ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “*Matrice dei conti*” (par. B.2 Qualità del credito), il conteggio dei giorni di arretrato per aperture di credito in conto corrente a revoca per le quali è stato superato il limite di fido accordato inizia «*a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfinco oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale*». A tal proposito il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato.

Per le carte di credito il conteggio dei giorni di arretrato inizia dalla data di addebito del pagamento minimo.

Per le esposizioni che prevedono un rimborso rateale, per determinare l'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute, almeno che non vi siano diverse pattuizioni contrattuali, si deve fare riferimento all'art. 1193 c.c. secondo cui «*chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare*»; invece «*in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico*»; inoltre, «*se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti*». Si deve tener presente che la continuità di arretrato di una singola rata cessa solo quando la rata viene pagata interamente.

Nel caso in cui vi sia la modifica del programma dei pagamenti prevista dal contratto il conteggio si basa sul nuovo programma; infatti, poiché in tale situazione il debitore non è più tenuto a pagare in base alle condizioni iniziali, il conteggio dei giorni di arretrato dovrà variare. La banca dovrebbe comunque analizzare le ragioni di tale modifica e valutare se vi siano degli elementi che indichino un inadempimento probabile. Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "*Matrice dei conti*" (par. B.2 Qualità del credito) il conteggio dei giorni di arretrato non si interrompe se le esposizioni esistenti vengono congelate in via temporanea in vista di una formale ristrutturazione.

Se il rimborso dell'obbligazione è sospeso *ex lege*, ossia in virtù di una normativa o di altre restrizioni legali che prevedono tale possibilità, allora il conteggio dei giorni di arretrato è sospeso durante il periodo di sospensione. Rientrano in tale casistica anche le moratorie *ex lege*, dato che sono cause sospensive del rimborso di un'esposizione. La banca, però, durante tale lasso temporale dovrebbe esaminare le ragioni che hanno portato il cliente a esercitare tale opzione e determinare se vi siano possibili indicazioni di inadempienza probabile.

Se il rimborso dell'obbligazione è oggetto di controversia tra la banca e il cliente allora il conteggio dei giorni è sospeso fino alla soluzione della controversia se si verifica almeno una delle condizioni disposta dagli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default (par. 4, punto 19). La prima condizione prevede che la controversia tra il cliente e la banca sull'esistenza o sull'ammontare dell'obbligazione

creditizia «*[sia] stata presentata dinanzi a un giudice o è stata trattata in un altro procedimento formale di un organo esterno competente e si [sia] tradotta in una decisione vincolante in conformità al quadro giuridico applicabile nella relativa giurisdizione*». La seconda condizione, relativa al contratto di *leasing*, prevede che «*un reclamo formale [sia] stato indirizzato all'ente in merito all'oggetto del contratto e la fondatezza del reclamo [sia] stato confermato da un audit interno indipendente, da una convalida interna o da un'altra analoga unità indipendente di audit*».

Se si verifica il cambiamento del debitore a seguito di un'operazione di fusione o acquisizione (o altre operazioni analoghe), il conteggio dei giorni deve iniziare a partire dal giorno in cui il nuovo soggetto sia obbligato a pagare l'obbligazione. Al contrario, se si verifica solamente il cambio del nome del debitore, il conteggio dei giorni rimane inalterato.

È importante precisare che un'esposizione può essere considerata scaduta solo se vi è un obbligo giuridico di pagamento e se tale pagamento è obbligatorio; infatti, in caso contrario, il mancato pagamento non risulta essere una violazione. In tal caso, però, la banca deve prestare attenzione al fatto che il mancato pagamento non sia collegato ad altri eventi che indichino un'inadempienza probabile. Il caso più comune in cui non si ha l'obbligo giuridico di pagamento è il pagamento di interessi discrezionali, per esempio quando vi è uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1.

Ai sensi della lett. e) del co. 2 dell'art. 178 CRR, è previsto che le banche debbano delineare delle politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di *past due*, «*in particolare per quanto riguarda il riscadenziamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti*». Le politiche devono essere in linea con i processi interni di gestione del rischio e i processi decisionali della banca. Il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe essere effettuato attraverso dei processi automatici implementati su base giornaliera che garantiscano la tempestiva identificazione del *default*. In tali politiche la banca deve tener presente che il conteggio dei giorni di arretrato potrebbe non essere conforme agli obblighi contrattuali e ad altre finalità per le quali viene utilizzato il numero di giorni di arretrato, per esempio per il monitoraggio interno del portafoglio crediti.

Come accennato<sup>70</sup>, uno dei maggiori elementi di variabilità all'interno della definizione di *default* deriva da diversi concetti per il conteggio dei giorni di arretrato. Mediante gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default*, l'Autorità Bancaria Europea ha delineato le linee guida per garantire un'armonizzata definizione dei criteri per conteggiare i giorni di arretrato. In particolare, tale necessità di armonizzazione è risultata evidente a seguito dell'analisi quantitativa e qualitativa svolta dall'Autorità Bancaria Europea riportata nel *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*.


Le Figure 9 e 10 mostrano l'importo di riferimento da confrontare con la soglia e la presenza o meno di una soglia temporale da superare per considerare un'esposizione in stato di *default*; da queste si evince che diversi enti non prevedevano una soglia temporale e, quindi, non applicavano nemmeno il concetto dei giorni di arretrato. In riferimento alle esposizioni diverse da quelle al dettaglio (Figura 9) solo il 26% degli enti del campione<sup>71</sup> applicava una soglia temporale, di cui il 22% considerava tutti gli importi scaduti da oltre 90 giorni e il 4% tutti gli importi scaduti da più di un determinato numero di giorni; i restanti enti, invece, per il 48% utilizzavano la somma di tutti gli importi scaduti, mentre per il 7% l'intera obbligazione creditizia, senza applicare alcuna soglia temporale. In riferimento alle esposizioni al dettaglio (Figura 10) solo il 32% degli enti applicava una soglia temporale, di cui il 26% considerava tutti gli importi scaduti da oltre 90 giorni e il 6% tutti gli importi scaduti da più di un determinato numero di giorni; i restanti enti, invece, per il 42% utilizzavano la somma di tutti gli importi scaduti, mentre per il 4% l'intera obbligazione creditizia, senza applicare alcuna soglia temporale.

---

<sup>70</sup> V. *supra* (par. 1.1.).


<sup>71</sup> V. nota 62.

Figura 9 – Importo di riferimento da confrontare con la soglia di rilevanza e la presenza o meno di una soglia temporale per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Figura 10 – Importo di riferimento da confrontare con la soglia di rilevanza e la presenza o meno di una soglia temporale per le esposizioni al dettaglio



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Nelle disposizioni precedentemente in vigore il conteggio dei giorni di arretrato aveva inizio il giorno dopo la data in cui si verificava l'inadempienza, indipendentemente dal fatto che questa inadempienza fosse rilevante o meno. In seguito all'introduzione della nuova definizione di *default*, invece, come esposto, il conteggio dei giorni di arretrato

ha inizio solo in seguito al superamento sia della soglia assoluta sia della soglia relativa, ossia al superamento della soglia di rilevanza.

Tale cambiamento «*ha, non di rado, comportato l'azzeramento del conteggio dei giorni ai fini past due*»<sup>72</sup>; infatti, la mancanza del superamento della soglia assoluta e/o relativa, anche solo per un giorno, annulla il conteggio dei giorni di arretrato, il quale, al nuovo superamento di entrambe le soglie, dovrà ripartire da capo.

### 2.3. L'APPLICAZIONE DI UN TRATTAMENTO SPECIFICO PER I CREDITI COMMERCIALI VERSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO, LE AUTORITÀ LOCALI E GLI ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO ED ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Il comma 1 dell'art. 178 CRR, in riferimento alle esposizioni creditizie in arretrato, prevede la possibilità per le autorità nazionali competenti di sostituire il periodo di 90 giorni previsto per individuare un credito scaduto con un periodo di 180 giorni nel caso di alcune esposizioni particolari. Questa eccezione si può avere nel caso di esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali delle piccole e medie imprese oppure di esposizioni verso amministrazioni centrali, autorità locali e organismi del settore pubblico.

Tale trattamento specifico delle esposizioni verso amministrazioni centrali, autorità locali e organismi del settore pubblico può essere applicato se ricorrono tre condizioni, secondo quanto disposto dagli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* (par. 4, punti 25 e 26). La prima condizione prevede che il contratto sia per la fornitura di beni o servizi, contratti per cui le procedure amministrative esigono controlli connessi all'esecuzione del contratto prima che il pagamento possa essere realizzato. La seconda condizione prevede che, eccetto il ritardo nel pagamento, non vi siano altre indicazioni dell'inadempienza probabile e quindi la situazione finanziaria del debitore non faccia sorgere dubbi sul pagamento per intero dell'obbligazione. La terza condizione prevede che l'esposizione non sia in arretrato da non più di 180 giorni,

---

<sup>72</sup> V. F. BIANCHI, R. CERPELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *op.cit.*, p. 50.

ossia l'arretrato può superare i 90 giorni previsti dalla disciplina ordinaria ma non può comunque oltrepassare i 180 giorni.

Nel caso in cui la banca decida di applicare il trattamento specifico previsto per queste esposizioni, non deve includere tali esposizioni nel calcolo della soglia di rilevanza per le altre esposizioni verso il debitore. È inoltre necessario che la banca documenti esplicitamente tali esposizioni come soggette al trattamento specifico.

Come ha chiarito la Banca d'Italia<sup>73</sup>, «*per i crediti commerciali il cui debitore sia una amministrazione pubblica il termine per il calcolo dei giorni di arretrato decorre, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano diversamente, non dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica, bensì dalla data di scadenza dei singoli pagamenti*».

La banca dovrà considerare eventuali termini dilatori in favore della pubblica amministrazione previsti dalla legge.

Ai sensi di quanto affermato dalla Banca d'Italia<sup>74</sup>, i Ministeri devono essere considerati come «*un unico debitore amministrazione centrale in considerazione delle norme di contabilità pubblica da cui deriva l'unitarietà del bilancio e del patrimonio dello Stato*». Coerentemente con questo, le diverse esposizioni nei confronti dei vari Ministeri devono concorrere all'importo complessivo ai fini del calcolo della soglia di materialità.

Tale eccezione non può essere applicata nel caso di banche che applicano il metodo standardizzato.

La nuova definizione di *default*, però, mette in allarme il sistema finanziario in relazione agli effetti che tale nozione può avere nei confronti dei crediti che le banche hanno verso la Pubblica Amministrazione: queste regole, infatti, rischiano di trasformare i crediti in questione in esposizioni deteriorate. Come è risaputo, in Italia,

---

<sup>73</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021)*, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

<sup>74</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021)*, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.



la Pubblica Amministrazione, anche se paga sempre, spesso lo fa in ritardo e questo, alla luce delle nuove norme sullo stato di *default*, provoca delle preoccupazioni.

In precedenza, questo rischio era stato evitato grazie alla disposizione contenuta nella Circolare n. 272/2008<sup>75</sup> che prevedeva che «*il carattere continuativo dello scaduto si [interrompeva] quando il debitore [avesse] effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che [risultassero] essere scadute e/o sconfinanti*»: in altre parole, era sufficiente che la Pubblica Amministrazione saldasse una sola fattura affinché l'intera esposizione risultasse *in bonis*. A seguito dell'introduzione della nuova definizione di *default*, invece, la Banca d'Italia<sup>76</sup>, ha affermato che il conteggio dei giorni di arretrato ha inizio dalla data di emissione della fattura.

A seguito di un'indagine che ha coinvolto diversi esperti<sup>77</sup>, vi sono due alternative per far fronte a questo problema: la prima è quella di considerare i crediti scaduti verso la Pubblica Amministrazione come situazioni tecniche in arretrato<sup>78</sup> dato che «*lo Stato paga per forza e i suoi ritardi non sono dovuti a incapacità finanziaria ma semplicemente a lungaggini burocratiche*»; la seconda è quella di iniziare il conteggio dei giorni di arretrato dal momento in cui viene emesso il c.d. mandato di pagamento, quindi in seguito allo stanziamento dei fondi e non alla data di emissione della fattura. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia erano intervenuti per trovare con l'Unione Europea una soluzione, ma, ad oggi, non vi sono stati interventi normativi.

## 2.4. LE SITUAZIONI TECNICHE DI ARRETRATO

Le situazioni tecniche di arretrato (c.d. *past due* tecnici) sono situazioni di arretrato causate da un mancato, inesatto o ritardato accredito del pagamento effettuato e non imputabili a difficoltà finanziarie. Le situazioni tecniche di arretrato derivano da

---

<sup>75</sup> V. BANCA D'ITALIA, Parte B, par. 2, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "*Matrice dei conti*" (precedentemente a 13° aggiornamento).

<sup>76</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate* (con Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021), consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

<sup>77</sup> V. M. LONGO, G. TROVATI, *La Pa ritardataria diventa Npl in banca: mina da 12 miliardi*, ne *Il Sole 24ore*, 11 novembre 2020, p. 5.

<sup>78</sup> V. *infra* (par. 2.4.).

malfunzionamenti del sistema di pagamento, errori nei processi della banca e di terzi che intervengono nell'operazione, errori manuali nelle procedure, mancate, inesatte o tardive esecuzioni da parte delle banche degli ordini di pagamento dei clienti. Rientra tra le situazioni tecniche di arretrato anche l'arretrato dovuto alla natura dell'operazione che causa un lasso temporale tra la ricezione del pagamento da parte della banca, effettuato entro i 90 giorni, e l'accredito di tale pagamento sul conto interessato, avvenuto dopo 90 giorni. Come precisa l'Autorità Bancaria Europea<sup>79</sup> non rientrano tra le situazioni tecniche di arretrato le esposizioni risultanti in stato di *default* a seguito di decisioni creditizie errate.

Se l'esposizione è in arretrato da oltre 90 giorni, ma tale ritardo è dovuto a una situazione tecnica, allora tale esposizione non deve essere classificata in stato di *default*. Tutti gli errori rilevati devono essere rettificati dalle banche nel più breve tempo possibile.

La nozione di situazione tecnica di arretrato non è specificata nel CRR. Dal momento che però è comunemente utilizzata da tutte le banche e che tale concetto era utilizzato in maniera diversa, al fine di garantire un'adeguata comprensione e applicazione, è stato essenziale introdurre negli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* dei chiarimenti. Tale necessità di armonizzazione è risultata evidente a seguito dell'analisi quantitativa e qualitativa svolta dall'Autorità Bancaria Europea e riportata nel *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*.

La Figura 11 mostra le definizioni di situazione tecnica di arretrato che erano in uso. Il 43% degli enti del campione<sup>80</sup> non adottava alcuna definizione di *past due* tecnico; in particolare, il 18% degli enti non utilizzava affatto la nozione di *default* tecnici, mentre per il restante 33% si precisa che l'analisi svolta non permetteva di escludere che questi enti usassero una valutazione caso per caso delle situazioni tecniche di


---

<sup>79</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Consultation Paper on Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013* (EBA/CP/2015/15), 22 settembre 2015 (par. 3.2.2.), p. 22, consultabile in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1198203/41a89081-b97c-487a-ad9c-6f3f615f2d26/EBA-CP-2015-15%20%28CP%20on%20GL%20on%20the%20application%20of%20the%20definition%20of%20default%29.pdf?retry=1>.

<sup>80</sup> V. nota 62.

arretrato. Gli enti che invece utilizzavano una definizione di *default* tecnico per la maggior parte riconducevano tale definizione a errori tecnici (27%) oppure a errori interni (14%) e ritardi nell'allocazione del pagamento (7%). Inoltre, alcuni enti (4%) includevano anche controversie o contenziosi.

Figura 11 - Definizione di situazione tecnica di arretrato utilizzata dagli enti



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Il fine dell'individuazione delle situazioni tecniche di arretrato è quello di garantire che tra le esposizioni in stato di *default* rientrino solo le esposizioni scadute a causa della situazione finanziaria del cliente e non le esposizioni scadute a causa di circostanze tecniche. In tal modo è possibile eliminarle dalla stima dei parametri di rischio e dei requisiti patrimoniali.



## CAPITOLO III

### LE INADEMPIENZE PROBABILI

**SOMMARIO:** 3.1 La definizione di inadempienza probabile – 3.2. Le sofferenze o inadempienze probabili – 3.3. Le rettifiche specifiche di valore sui crediti – 3.4. La cessione dell'obbligazione creditizia – 3.5. Le esposizioni oggetto di concessione di misure di tolleranza – 3.6. Il fallimento e le altre procedure concorsuali – 3.7. Altre indicazioni del probabile inadempimento.

Il presente capitolo ha il fine di fornire una panoramica sulle inadempienze probabili e le diverse casistiche che rientrano in tale fattispecie. In particolare, si espongono le sofferenze e le inadempienze probabili come da classificazione in bilancio, le esposizioni creditizie soggette a rettifiche specifiche di valore sui crediti, le obbligazioni creditizie sottoposte a cessione, le esposizioni oggetto di concessione di misure di tolleranza, i crediti nei confronti dei soggetti sottoposti a fallimento e alle altre procedure concorsuali e, infine, le esposizioni creditizie caratterizzate da altri elementi che suggeriscono la sussistenza di un'inadempienza probabile.

#### 3.1. LA DEFINIZIONE DI INADEMPIENZA PROBABILE

Come brevemente accennato, un'esposizione creditizia che risulta essere un'inadempienza probabile (c.d. *unlikely to pay*) deve essere classificata in stato di *default*. Ai sensi del co. 1 dell'art. 178 CRR, si ha un'inadempienza probabile quando «l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle due filiazioni». In altre parole, come le definisce un Autore, sono «tutti quei crediti formalmente integri ma che presentano intrinsecamente un elevato grado di rischio poiché il loro adempimento risulta improbabile»<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> P. MESSINA, *Unlikely to pay: potenzialità e difficoltà nelle operazioni di mercato*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, supp. n. 2 al N.2, p. 200.

Un'esposizione, quindi, può essere classificata in stato di *default* nonostante essa non costituisca un arretrato rilevante da oltre 90 giorni e, quindi, indipendentemente dal fatto che sia verificato un mancato rimborso: la banca deve classificare in stato di *default* un credito se, sulla base delle informazioni in proprio possesso, ritiene improbabile che il debitore sia in grado di adempiere in maniera puntuale e completo alle proprie obbligazioni. Inoltre, la banca deve classificare un'esposizione creditizia come inadempienza probabile non solo quando vi è la presenza di un sintomo esplicito di anomalia, ma anche quando vi sono elementi che suggeriscono un significativo rischio di inadempimento del cliente<sup>82</sup>. La classificazione in stato di *default* di un'inadempienza probabile, quindi, può avvenire in riferimento a tutte le esposizioni, al contrario delle esposizioni in arretrato che per essere classificate in tale stato devono essere rilevanti, ossia, come precedentemente illustrato, maggiori rispetto alla soglia di materialità.

Si deve tener presente che se un credito risulta scaduto, ma ricorrono delle condizioni per cui ricondurlo tra le inadempienze probabili, la banca deve classificare l'esposizione in tale categoria se ciò consente una migliore rappresentazione del peggioramento del merito creditizio del debitore.

Il co. 3 dell'art. 178 CRR fornisce un elenco dei principali elementi che provocano una classificazione a inadempienza probabile (e quindi in stato di *default*) di un'esposizione creditizia. L'Autorità Bancaria Europea, attraverso gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default*, poi, oltre a esaminare nel dettaglio gli elementi previsti dal CRR, fornisce un elenco non esaustivo di indicatori qualitativi e quantitativi del probabile inadempimento.

Considerando che le inadempienze probabili vengono identificate in via prevalente attraverso dei criteri qualitativi, piuttosto che attraverso dei criteri quantitativi, si lascia spazio, per alcune di esse, a un margine di discrezionalità e interpretazione. Come sostiene un Autore<sup>83</sup>, «alcune di esse [intese come le inadempienze probabili], effettivamente implicano un giudizio dell'ente»; «altre, invece, non comportano alcuna facoltà discrezionale dell'ente, poiché sono determinate dall'accesso, da parte del

---

<sup>82</sup> È essenziale evidenziare la differenza che vi è tra inadempienza e insolvenza. A tal proposito si veda appendice 2.

<sup>83</sup> V. G. VIOTTI, *op. cit.*, p. 131.

*debitore, a procedure concorsuali, che l'ente non può che subire*». Alla luce di questa discrezionalità è necessario che la banca definisca in modo chiaro i criteri da utilizzare per l'individuazione delle inadempienze probabili.

La valutazione delle inadempienze probabili deve avvenire indipendentemente dall'esistenza di eventuali garanzie; quindi, un'esposizione che risulta essere un'inadempienza probabile, anche se coperta integralmente da garanzie, deve essere classificata tra le esposizioni in stato di *default*.

La banca dovrebbe definire sia gli eventi automatici<sup>84</sup> sia gli eventi manuali che identificano le inadempienze probabili. La maggior parte delle inadempienze probabili vengono individuate attraverso delle valutazioni manuali periodiche, che dovrebbero essere fatte utilizzando informazioni finanziarie aggiornate. In riferimento ai clienti non al dettaglio tali valutazioni dovrebbero avvenire almeno in concomitanza con le date della comunicazione dei risultati; inoltre, per i clienti finanziariamente deboli tali valutazioni dovrebbero essere svolte più frequentemente.

La banca, inoltre, può decidere di considerare diversi elementi per identificare le inadempienze probabili a seconda dei diversi portafogli che si analizzano. Per esempio, per i portafogli di mutui la banca deve prestare particolare attenzione al *loan to value* (ossia al rapporto tra il credito e il valore delle garanzie); mentre, per i portafogli di piccole e medie imprese la banca deve concentrarsi in particolar modo sulla *performance* dei clienti.

Questa tipologia di crediti è scarsamente regolamentata<sup>85</sup>. La mancanza di interventi normativi «*che garantiscano la loro eliminazione (e/o riduzione) dai bilanci delle banche va forse ricercata nel ritardo con cui è stato percepito il rischio ai medesimi sotteso*»<sup>86</sup>: infatti, solo in seguito alla crisi finanziaria del 2007, il panorama giuridico ha iniziato a intervenire su tale problematica in maniera significativa.

Ai fini di una sana e prudente gestione, la banca deve adottare delle adeguate strategie specifiche per la gestione delle inadempienze probabili. Come afferma la dottrina, «*l'attuale prassi seguita dagli intermediari bancari con riguardo agli UTP è quella di non lasciare che questi maturino e sconfinino in NPLs, preferendo agire*

---

<sup>84</sup> Gli esempi più comuni degli eventi automatici sono il fallimento del debitore (individuabile attraverso i registri fallimentari) e la verifica delle rettifiche di valore specifiche su crediti.

<sup>85</sup> Per un'illustrazione generica del tema si veda V. F. CAPRIGLIONE, *op. cit.*, p. 8 ss..

<sup>86</sup> V. F. CAPRIGLIONE, *op. cit.*, p. 8.

quando il prenditore è ancora potenzialmente in grado di assolvere alle proprie obbligazioni contrattuali»<sup>87</sup>. La valutazione adottata è di tipo *forwards looking*, «cioè si ha a riguardo a come la situazione debitoria può evolversi e dunque alla probabilità di inadempimento»<sup>88</sup>, considerando «(i) il settore in cui il debitore svolge la propria attività professionale; (ii) le dimensioni dell'attività e del credito UTP; (iii) l'anzianità del credito classificato come UTP; (iv) la presenza di eventuali garanzie fornite; (v) e, infine, i collaterali messi a disposizione»<sup>89</sup>. Le strategie di gestione utilizzabili possono essere, da un lato, la cessione tramite operazioni di cartolarizzazione e, dall'altro lato, l'impiego di piattaforme interne o *servicer* esterni specializzati: «l'opzione più efficiente dipenderà da una valutazione case by case che la banca sarà tenuta a compiere alla luce delle possibilità che il mercato sia in grado di offrire»<sup>90</sup>.

### 3.2. LE SOFFERENZE O INADEMPIENZE PROBABILI

Si potrebbe ritenere che tutte le esposizioni deteriorate possano essere classificate in stato di *default*, ma questo non è propriamente vero: come illustrato all'appendice 1 le esposizioni classificate in stato di *default* sono solo una delle categorie che rientra tra le esposizioni deteriorate.

Il punto *a)* del co. 3 dell'art. 178 del CRR stabilisce che debbano essere classificate in stato di *default* le esposizioni che rientrano tra le sofferenze e gli incagli. A tale ultimo proposito, è però necessario precisare che è avvenuto un cambiamento nella classificazione delle esposizioni deteriorate, dal momento che, a partire dal 2015, gli incagli sono stati eliminati e al loro posto sono state inserite le inadempienze probabili<sup>91</sup>.

In riferimento all'ordinamento italiano, in seguito all'attuazione del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018, nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (*“Matrice dei*

---

<sup>87</sup> P. MESSINA, *op. ult. cit.*, p. 213.

<sup>88</sup> P. MESSINA, *ibidem*.

<sup>89</sup> P. MESSINA, *op. ult. cit.*, p. 214.

<sup>90</sup> V. M. J. MAZZOTTA, *Gestione dei crediti deteriorati: limiti regolamentari al recupero degli UTP*, in *Il diritto degli affari* (<http://www.ildirittodegliaffari.it>), 2020, p. 347 ss., p. 348, consultabile in [http://www.ildirittodegliaffari.it/upload/rivista/20210208103750\\_Fascicolo\\_2\\_2020\\_definitivo.pdf](http://www.ildirittodegliaffari.it/upload/rivista/20210208103750_Fascicolo_2_2020_definitivo.pdf).

<sup>91</sup> V. *infra*.



conti”), le esposizioni deteriorate sono suddivise sulla base di diversi livelli di gravità, ai fini delle segnalazioni statistiche, in sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Le sofferenze vengono definite come «*il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulata dalla banca*». Si precisa che al fine dell’individuazione delle sofferenze non rilevano le esposizioni per cui l’anomalia è legata al rischio paese.

Tra le inadempienze probabili, invece, vengono classificate quelle esposizioni per cui la banca giudica vi sia «*l’improbabilità che, senza il ricorso a azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie*», salvo che non ricorrano le condizioni per classificarle tra le sofferenze. Tale definizione, quindi, è conforme a quella fornita dal CRR.

Invece, nella categoria delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate rientrano le «*esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze e le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti*». Tali esposizioni, quindi, corrispondono con le esposizioni in arretrato illustrate al capitolo II; infatti, come si può leggere dalle disposizioni della Circolare n. 272/2008, le soglie e le modalità di conteggio dei giorni per determinare se un’esposizione è in arretrato sono le medesime fissate dal CRR e della disciplina connessa.

Precedentemente al 7° aggiornamento della Circolare n. 272/2008, avvenuto il 20 gennaio 2015, la categoria delle inadempienze probabili non era presente e al suo posto vi erano le partite incagliate (o incagli)<sup>92</sup>, che venivano definite come «*esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo*».

La definizione di sofferenza, invece, non ha subito delle modifiche nel corso degli anni.

---

<sup>92</sup> Per un’illustrazione generale del tema si veda C. D’AURIA, F. CHIEFALO, *Le nuove definizioni di credito deteriorato*, in *Moderari* ([www.Moderari.com](http://www.Moderari.com)), 2015, consultabile in <https://www.moderari.com/public/articoli/34/2015-02-nuove-definizioni-Credito-deteriorato.pdf>.

### 3.3. LE RETTIFICHE SPECIFICHE DI VALORE SUI CREDITI

Un'esposizione rientra tra le inadempienze probabili quando vi sono delle rettifiche specifiche di valore sui crediti (c.d. *specific credit risk adjustment*)<sup>93</sup> a seguito di un significativo peggioramento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione e, quindi, quando la banca determini la sussistenza di un rischio di credito.

Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "*Matrice dei conti*" (par. B.2 Qualità dei crediti), le esposizioni soggette a una riduzione di valore per rischio di credito (c.d. *impairment*) sono «*le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito)*<sup>94</sup> e "*fuori bilancio*" (*impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate*) che sono soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 9».

Le esposizioni con accantonamenti collettivi per perdite sostenute ma non iscritte (c.d. *incurred but not reported losses*), ossia perdite che si sono verificate ma per cui non si è ancora in grado di stabilire quale esposizione individuale abbia subito tali perdite, non devono essere valutate come un'inadempienza probabile. Tali perdite, infatti, non sono legate alla qualità creditizia di una specifica esposizione e, quindi, non devono essere valutate come un indicatore di inadempienza probabile di un determinato cliente.

Le rettifiche di valore vengono eseguite in conformità alla disciplina contabile applicabile; tale disciplina è quella dell'*International Financial Reporting Standard 9* che le banche sono tenute a adottare. Tale argomento richiede una particolare attenzione anche in virtù della transizione dai principi contabili dello IAS 39 a quelli dell'IFRS 9<sup>95</sup>, che sono notevolmente differenti tra loro. Nello specifico, rispetto al precedente quadro contabile, l'IFRS introduce la nozione di perdita attesa su crediti (c.d. *expected credit loss*), secondo la quale le banche devono valutare le possibili

---

<sup>93</sup> Secondo la definizione data all'art. 4, par. 1, n. 95, CRR, una «*rettifica di valore su crediti*» è costituita dall'«*importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile*».

<sup>94</sup> In particolare, è specificato che «*nelle esposizioni per cassa sono inclusi esclusivamente gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato"*».

<sup>95</sup> L'adozione del principio dell'IFRS 9 è divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2018. Tale principio è stato approvato con il Regolamento (UE) n. 2016/2067.

perdite in relazione al rischio di inadempimento, indipendentemente dal fatto che si verifichino determinati eventi che causano la perdita. Precedentemente, invece, era in vigore l'approccio c.d. *incurred loss*, secondo cui la svalutazione di un credito avveniva per eventi già manifestati, non considerando eventuali eventi futuri e, quindi, le perdite attese. In particolare, il metodo utilizzato per quantificare le perdite attese sui crediti prende il nome di *impairment test*.

Come afferma la Commissione Europea<sup>96</sup>, «*la valutazione dell'opportunità di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito è basata su aumenti significativi della probabilità o del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale (a prescindere dal fatto che uno strumento finanziario abbia subito una variazione di prezzo per rispecchiare un aumento del rischio di credito) anziché su prove attestanti che l'attività finanziaria sia deteriorata alla data di riferimento del bilancio o che si sia verificata un'effettiva situazione di inadempimento*». Inoltre, «*generalmente, vi sarà un aumento significativo del rischio di credito prima che l'attività finanziaria si deteriori o che si verifichi un'effettiva situazione di inadempimento*». In dottrina si sostiene che l'introduzione di questo nuovo principio contabile ha consentito di «*garantire il più tempestivo riconoscimento delle perdite attese*»<sup>97</sup>.

Ai sensi dell'IFRS 9 le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore per rischio di credito sono suddivise sulla base del livello del rischio di credito in tre stadi diversi (c.d. modello *Three-Bucket*). Vengono classificate al primo stadio le esposizioni che non hanno assistito a un incremento significativo del rischio di credito in confronto all'iscrizione iniziale in bilancio; al secondo stadio, invece, le esposizioni per cui è intervenuto un incremento significativo del rischio di credito in confronto all'iscrizione iniziale in bilancio, ma per cui manchi l'oggettiva evidenza che comprovi il verificarsi della perdita di valore; al terzo stadio, infine, le esposizioni che risultano *impaired*, ossia i crediti per cui è intervenuto un incremento significativo del rischio di credito in confronto all'iscrizione iniziale in bilancio e per cui vi è l'oggettiva evidenza che comprovi il verificarsi della perdita di valore. La definizione dell'aumento del rischio di


---

<sup>96</sup> V. COMMISSIONE EUROPEA, Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, par. B5.5.7.

<sup>97</sup> V. A. VICARI, *Amministratori di banche e gestione dei crediti*, in *Giur. Comm.*, 2018, I, p. 570.

credito avviene a ogni data di *reporting* mediante un confronto con l'iscrizione iniziale in bilancio. Il passaggio da uno stadio all'altro avviene sulla base del monitoraggio continuo di una serie di criteri (c.d. *transfer criteria*) quali indicatori di mercato e indicatori economico finanziari, *rating* interno ed esterno, *performance* e comportamento attesi del debitore, aumento significativo nel rischio di credito per altri strumenti finanziari del medesimo debitore e informazioni in merito agli importi scaduti. Come mostra la Figura 12, la banca dovrebbe definire dei punti di riferimento superati i quali si determina il trasferimento a uno stadio con maggiore rischiosità. Per ogni stadio sono previste delle metodologie di calcolo delle perdite diverse. Per lo stage 1 l'orizzonte temporale di rilevazione della perdita attesa è di un anno, mentre per lo stage 2 e 3 l'orizzonte temporale di rilevazione della perdita attesa è *lifetime*, ossia avviene in relazione all'intero arco di vita dell'esposizione e, quindi, considerando la possibilità che un evento di perdita si realizzi in una qualunque occasione prima della scadenza del credito.

Figura 12 - I tre stadi dell'IFRS e l'incremento della rischiosità



D. VERGARI E M. MACELLARI, *IFRS 9 sfide e soluzioni: dalla metodologia alla messa a terra*, in CRIF (<https://www.crif.it>), giugno 2016.

Come regola generale, un'esposizione deteriorata deve essere classificata in stato di *default* quando è assegnata allo stadio 3, ossia quando è considerata come deteriorata ai sensi dell'IFRS 9<sup>98</sup>.

Un aspetto interessante in merito alle rettifiche su crediti deteriorati riguarda la discrezionalità gestoria dell'organo di gestione e l'insindacabilità di tali scelte. Come illustrato in letteratura<sup>99</sup> la gestione dei crediti deteriorati rientra nelle competenze dell'organo di gestione della banca, il quale deve «*eseguire atti e operazioni in piena discrezionalità, seppur con la dovuta diligenza*» e «*in nessun caso potranno essere esaminate nel merito le decisioni*». Per tale ragione l'organo di gestione della banca deve prestare un'attenzione particolare alle politiche che sceglie di adottare per l'applicazione delle rettifiche specifiche su crediti. La conferma di questo orientamento si ha con l'affermazione della giurisprudenza<sup>100</sup> secondo cui «*le rettifiche sui crediti deteriorati, quali che siano, sono determinate sulla base di criteri che non attengono alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale dell'impresa bancaria, ma alla opportunità e discrezionalità gestoria, che è preclusa al sindacato di legalità demandato al giudice adito*». Tale sentenza era nata dalla richiesta (poi rigettata) di alcuni soci di una banca di risarcimento per danni causati da alcune decisioni assembleari che ritenevano contrarie alla legge in quanto presentavano una «*errata valutazione delle rettifiche sui crediti (...) perché eccessive, non congrue e non necessarie*»<sup>101</sup> e che avrebbero causato una rappresentazione non

---

<sup>98</sup> L'unica eccezione a tale regola si ha nel caso di esposizioni verso il settore pubblico e di esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali alle quali è applicato il termine di 180 giorni (e non di 90 giorni) al fine del calcolo dei giorni di arretrato sulla base della discrezionalità prevista all'art. 178, par. 1, lett. b), CRR, e nel caso in cui la soglia di rilevanza di cui all'art. 178, par. 2, lett. d), CRR, non è usata ai fini della classificazione delle esposizioni in stadio 3. Se per tali esposizioni si utilizza il termine di 90 giorni e lo stato di sofferenza costituisce l'unico indicatore di *default*, le esposizioni possono rimanere classificate *in bonis*. Queste esenzioni sono essenziali per assicurare che il trattamento delle rettifiche specifiche di valore sui crediti ai sensi dell'IFRS 9 non prevalga sui requisiti e sulle discrezionalità specificati nel CRR.

<sup>99</sup> V. M. SAGLIOCCA, *Discrezionalità gestoria nelle rettifiche di bilancio su crediti deteriorati*, in *Rivista di dir. banc.*, 2020, IV, p. 239, consultabile in [https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf\\_c/saliocca.pdf](https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/saliocca.pdf).

<sup>100</sup> V. Trib. Civ. Bologna, sez. Speciale in materia di impresa, 17 dicembre 2018, n. 3218, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, II, p. 770.

<sup>101</sup> V. Trib. Civ. Bologna, sez. Speciale in materia di impresa, 17 dicembre 2018, n. 3218, cit., p. 770.

veritiera e corretta delle voci di bilancio. Come evidenziato da un Autore<sup>102</sup>, la sentenza ha portato a riflettere sul rapporto tra le regole di bilancio bancario e l'imperatività dei principi generali della normativa contabile bancaria; infatti, tale sentenza sottrae la valutazione delle poste di bilancio (e quindi l'applicazione delle rettifiche specifiche su crediti) all'attuazione dei principi generali.

Come ha attestato la Banca d'Italia, a causa della pandemia vi è stato un «*aumento delle rettifiche su crediti in bonis effettuate dagli intermediari per anticipare probabili perdite future, anche su impulso delle autorità di supervisione*»<sup>103</sup>. Se tali rettifiche corrispondono a un significativo peggioramento del merito di credito allora queste possono essere considerate un sintomo per classificare l'esposizione come inadempienza probabile e, quindi, in stato di *default*.

La definizione di *default* è parte del processo di armonizzazione che ha il fine di consentire una convergenza tra la regolamentazione prudenziale e la regolamentazione contabile<sup>104</sup>. La definizione di «*rettifica di valore su crediti*»<sup>105</sup> implica una convergenza tra la disciplina prudenziale e quella contabile. Infatti, viene stabilito che gli accantonamenti per le perdite su crediti devono avvenire in conformità alla disciplina contabile.

### 3.4. LA CESSIONE DELL'OBBLIGAZIONE CREDITIZIA

Un debitore viene classificato in stato di *default* se un'esposizione creditizia nei suoi confronti viene ceduta subendo una perdita economica significativa.

È necessario che la banca valuti i motivi della cessione e delle eventuali perdite conseguenti. Se la banca giudica che la perdita derivante dalla cessione sia connessa alla qualità creditizia dell'esposizione creditizia (e in particolare nel caso in cui effettua la cessione a causa della riduzione della qualità creditizia), allora questa è tenuta a valutare la significatività della perdita economica e, nel caso in cui sia significativa,

---

<sup>102</sup> V. V. BEVIVINO, *I principi di veridicità e correttezza e le rettifiche dei valori dei crediti deteriorati dei bilanci bancari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, II, p. 770 ss..

<sup>103</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2021*, aprile 2021, p. 35, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF\\_1\\_2021.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF_1_2021.pdf).

<sup>104</sup> Per un'illustrazione generale del tema si veda G. VIOTTI, *op. cit.*, p. 135 ss..

<sup>105</sup> V. *supra*.

deve considerarla come un'indicazione dell'esistenza dello stato di *default*. Al contrario, se la banca ritiene che le ragioni della cessione non siano connesse al rischio di credito e che la qualità creditizia dell'esposizione creditizia non sia stata ridotta, allora la cessione non comporta la classificazione in stato di *default*, anche nel caso in cui la perdita sia significativa. Un caso specifico in cui la cessione dell'esposizione creditizia non risulta connessa al rischio di credito si ha quando le attività oggetto della cessione siano attività negoziate pubblicamente e valutate al valore equo. Non costituisce nemmeno un'indicazione dell'esistenza dello stato di *default* la cessione conseguente alla necessità di aumentare la liquidità della banca o al cambiamento nella strategia aziendale, ove questa non comporti una riduzione della qualità creditizia dell'esposizione creditizia. È essenziale che vi sia una giustificazione adeguata e documentata del trattamento della perdita.

La cessione delle esposizioni creditizie può essere effettuata prima o dopo il verificarsi dello stato di *default*. In particolare, nel caso in cui la cessione<sup>106</sup> avvenga prima dell'identificazione dello stato di *default*, il momento della cessione deve essere considerato il momento del verificarsi dello stato di *default*.

Gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* dell'Autorità Bancaria Europea (par. 5, punto 44) stabiliscono la soglia oltre la quale una perdita economica connessa al rischio di credito e derivate dalla cessione delle esposizioni creditizie è considerata significativa. La soglia è calcolata come rapporto tra la differenza tra l'esposizione totale delle obbligazioni oggetto di cessione (compresi gli interessi e le commissioni) e il prezzo concordato per la vendita delle obbligazioni e l'esposizione totale delle obbligazioni oggetto di cessione (compresi gli interessi e le commissioni). Al fine di non considerare la perdita significativa (e valutarla come indicazione dell'esistenza dello stato di *default*) tale rapporto non deve essere superiore al 5%. L'introduzione di tale soglia costituisce una novità rispetto alla previgente disciplina sul *default*, secondo la quale non era prevista alcuna soglia di rilevanza.

---

<sup>106</sup> Si intende una cessione con perdita economica significativa connessa al rischio di credito.

Nel caso in cui avvenga una cessione parziale<sup>107</sup> delle esposizioni totali di un cliente e tale cessione causa una perdita economica significativa ed è connessa al rischio di credito, allora, a meno che le esposizioni non siano esposizioni al dettaglio a cui si applica l'approccio per transazione, tutte le esposizioni devono essere valutate come in stato di *default*.

L'Autorità Bancaria Europea<sup>108</sup> ha stabilito un processo specifico che si deve adottare in caso di cessione di un portafoglio di esposizioni. La banca deve determinare il trattamento delle singole esposizioni in base alle modalità con cui è stato stabilito il prezzo del portafoglio stesso, il quale può essere determinato specificando lo sconto su particolari esposizioni oppure solo a livello di portafoglio. Nel primo caso la significatività della perdita economica connessa al rischio di credito deve essere valutata singolarmente per ciascuna esposizione; al contrario, nel secondo caso, tale significatività può essere valutata a livello di portafoglio e tutte le esposizioni dovrebbero essere valutate come in stato di *default* al momento della cessione.

Una cessione del credito consiste in un accordo sulla base del quale il creditore (la banca) cede un'esposizione ad un soggetto terzo (spesso un soggetto specializzato), anche senza l'approvazione del debitore<sup>109</sup>.

Ai sensi di quanto disposto dall'Autorità Bancaria Europea<sup>110</sup>, devono essere valutate come cessioni delle obbligazioni creditizie le operazioni di cartolarizzazione tradizionale con trasferimento significativo del rischio e le vendite infragruppo di obbligazioni creditizie. Le operazioni di cartolarizzazione costituiscono il mezzo più

---

<sup>107</sup> La banca titolare del credito può decidere di cedere solo l'esposizione creditizia deteriorata oppure la totalità dei rapporti intrattenuti con il cliente. A tal proposito si veda V. F. CAPRIGLIONE, *op. cit.*, p. 19.

<sup>108</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 5, punto 48.

<sup>109</sup> L'art. 1260 c.c. definisce la cedibilità del credito, stabilendo che «*il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione*». Per un'illustrazione generale del tema si veda A. ASTONE, *Il trasferimento del credito. Artt. 1260-1267*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. SCHLESINGER, continuato da F. D. BUSNELLI.

<sup>110</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 5, punto 41.



utilizzato per effettuare le cessioni: tale strumento, infatti, consente alle banche di preservare la capacità di erogare prestiti, in quanto, convertendo esposizioni deteriorate in titoli negoziabili, offre la possibilità di liberare capitali bancari da utilizzare per la concessione di finanziamenti<sup>111</sup>.

La cartolarizzazione consiste in un processo mediante il quale delle attività finanziarie indivise ed illiquide, capaci di generare dei flussi di cassa, vengono trasformate in attività divise e vendibili. Tali operazioni si realizzano mediante la cessione di crediti da parte della banca a una società veicolo appositamente costituita, la quale, inizialmente, emette dei titoli sul mercato al fine di finanziare l'acquisto di tali crediti dalla banca cedente e, in seguito, provvede al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi<sup>112</sup>. Le operazioni di cartolarizzazioni sono state introdotte nell'ordinamento italiano mediante la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante "*Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*". Delle importanti novità, che hanno riguardato anche la possibilità di cessione delle inadempienze probabili<sup>113</sup>, sono state introdotte in seguito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalla legge 28 giugno 2019, n. 58<sup>114</sup>.

Questa tecnica, applicata inizialmente alle sofferenze, si sta estendendo anche alle inadempienze probabili, ma non con poche problematiche. Come si legge in dottrina, contrariamente alle sofferenze, *«la procedura relativa alla cessione [delle inadempienze probabili], ad oggi, non è standardizzata in virtù della stessa natura degli*

---

<sup>111</sup> Per un'illustrazione generale del tema si veda V. TROIANO, *Le operazioni di cartolarizzazione. Profili generali*, in *Saggi e Monografie di Diritto dell'economia*, diretto da F. CAPRIGLIONE, 2003; L. CAROTA, *Della cartolarizzazione dei crediti*, in *Le monografie di Contratto e impresa*, diretto da F. GALGANO, 2002.

<sup>112</sup> Per approfondimento del tema cfr. il sito della Camera dei Deputati (<https://www.camera.it/leg17/561?appro=la-disciplina-delle-cartolarizzazioni>).

<sup>113</sup> L'art. 7.1 della legge n. 130/1999 fa riferimento a «*cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente*». Questa locuzione «*può comportare qualche problema interpretativo in ordine all'ambito di applicabilità della nuova disciplina [dato che] coesistono nell'ordinamento interno e comunitario, con diverse finalità applicative, una pluralità di nozioni di credito deteriorato*». V. G. GALLO, *I crediti deteriorati. Tecniche di gestione negoziale: cessione e ristrutturazione*, in *Dir. Banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), 4 luglio 2019, consultabile in <https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/npl/i-crediti-deteriorati-tecniche-di-gestione-negoziale-cessione-e-ristrutturazione>.

<sup>114</sup> Per conoscere nello specifico le novità introdotte si veda, per esempio, V. M. J. MAZZOTTA, *op. cit.*, p. 355 ss..

UTP»<sup>115</sup>. In riferimento a questa tipologia di crediti, la dottrina ritiene, date le loro peculiarità, che la cartolarizzazione non dovrebbe essere implementata con lo stesso meccanismo previsto per le sofferenze: infatti «*il subentro nella titolarità del rapporto da parte della società di cartolarizzazione in un'ottica esclusivamente liquidatoria riduce la prospettiva di rientro in bonis*»<sup>116</sup>. A tal proposito la legge n. 96/2017 è intervenuta introducendo nella legge n. 130/1999 l'art. 7.1, il quale tra le varie disposizioni, al fine di rendere più efficiente il processo di gestione dei crediti deteriorati, prevede la possibilità per le società di cartolarizzazione di «*concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto*».

Le operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze possono essere assistite dalla GACS (c.d. «*Garanzie sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze*»). Questo strumento è stato introdotto con il d.l. n. 18/2016, convertito nella legge n. 49/2016, al fine rendere più facile la riduzione dei crediti bancari dai bilanci delle banche.

La GACS consiste nella «*garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione [...], a fronte della cessione da parte di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze*»<sup>117</sup>. Come le definisce anche il Dipartimento del Tesoro, le GACS sono «*garanzie concesse dallo Stato, in conformità a decisioni della Commissione europea, finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia*»<sup>118</sup>. Tale garanzia viene concessa, dal Ministero dell'Economia e della Finanza, su titoli *senior*<sup>119</sup> emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, a fronte della cessione

---

<sup>115</sup> P. MESSINA, *op. ult. cit.*, p. 216.

<sup>116</sup> V. M. J. MAZZOTTA, *op. cit.*, p. 360.

<sup>117</sup> V. art. 3, co. 1, decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 «*Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*».

<sup>118</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda il sito del Dipartimento del Tesoro ([http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/interventi\\_finanziari/gacs](http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/gacs)).

<sup>119</sup> La scelta di applicare tale strumento solamente ai titoli *senior* è motivata dal fatto che si tratta dei titoli meno rischiosi, dal momento che sono gli ultimi a subire eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. V. il sito della Camera dei Deputati (<https://www.camera.it/leg17/561?appro=la-disciplina-delle-cartolarizzazioni>).

degli enti bancari a una società veicolo di crediti in sofferenza<sup>120</sup>. La GACS consente ai possessori dei titoli di essere coperti in caso di mancato pagamento delle somme dovute per capitale e interessi<sup>121</sup>.

La dottrina ritiene che la GACS possa essere considerata «*alla stregua di un meccanismo di external credit enhancement, ossia di uno strumento che, sebbene esterno alla cartolarizzazione medesima, serve a favorire il collocamento dei relativi titoli sul mercato*»<sup>122</sup>. Le GACS possono contribuire a minimizzare il *gap* tra il prezzo di cessione (c.d. «*bid*») e il prezzo di acquisto delle sofferenze (c.d. «*ask*»). Tale strumento, infatti, permette di intervenire sul premio al rischio richiesto dagli investitori <sup>123</sup>.

Tale strumento è economicamente limitato alle risorse del fondo costituito *ad hoc* e autoalimentato mediante le commissioni periodiche pagate per usufruire delle garanzie. Tali commissioni, il cui prezzo deve essere a valore di mercato, sono calcolate come percentuale annua dell'ammontare garantito e sono crescenti nel tempo. Il fatto che venga previsto «*un corrispettivo della garanzia che rende la garanzia non solo onerosa, ma altresì commisurata all'ammontare garantito e concessa a "prezzi di mercato"*» impedisce che tale strumento possa essere considerato un aiuto di Stato<sup>124</sup>. Con il d.l. n. 22/2019, convertito nella legge n. 41/2019, sono state introdotte delle novità per ridurre i rischi per lo Stato<sup>125</sup>. Con il decreto legge n. 34/2020 (c.d. «*decreto*

---

<sup>120</sup> Si precisa che non tutti i titoli *senior* possono essere oggetto di garanzia: affinché venga rilasciata la garanzia è necessario che i titoli siano valutati con un *rating* uguale o superiore all'*investment grade* (BBB) da parte di un'agenzia di *rating* indipendente e accettata dalla Banca Centrale Europea. V. il sito della Camera dei Deputati (<https://www.camera.it/leg17/561?appro=la-disciplina-delle-cartolarizzazioni>).

<sup>121</sup> Per un'illustrazione generale del tema delle GACS si veda P. MESSINA, *GACS: lo strumento pioniere in Europa per lo smaltimento dei crediti deteriorati. Riflessioni critiche sui principali aspetti*, in *Contr. e impr.*, 2019, p. 1494 ss.; F. OINNIS CUGIA, *La garanzia dello Stato per le operazioni di cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze. Profili civilistici e giuseconomici*, in *Rivista di dir. banc.*, 2018, I, p. 171 ss., consultabile in [https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf\\_c/federico\\_onnis\\_cugia.pdf](https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/federico_onnis_cugia.pdf).

<sup>122</sup> V. M. MAGGIOLINO, *La garanzia dello stato sulle cartolarizzazioni delle sofferenze bancarie: tra ragioni e prime conseguenze*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, supp. n. 2 al N.2, p. 125.

<sup>123</sup> Tale argomentazione è ampiamente discussa in M. MAGGIOLINO, *op. ult. cit.*, p. 119 ss..

<sup>124</sup> V. M. MAGGIOLINO, *op. ult. cit.*, p. 130. La presenza di tale corrispettivo, infatti, impedisce che lo Stato operi sul mercato a condizioni che qualsiasi altro agente economico considererebbe irragionevoli e dannose.

<sup>125</sup> Oltre ad aumentare le misure di monitoraggio, sono stati introdotti degli obiettivi di performance collegati al recupero dei crediti.

*rilancio*»), convertito nella legge n. 77/2020, sono state prese delle misure considerando i possibili effetti negativi della pandemia da Covid-19<sup>126</sup>. Ad oggi, la GACS è estesa fino al 14 giugno 2022<sup>127</sup>.

In dottrina si discute da diverso tempo sulla possibilità di estendere la GACS anche alle inadempienze probabili<sup>128</sup>. Durante il *webinar “UTP summit”* organizzato da *Il Sole 24 ore* il 26 maggio 2021, Patrizio Messina ha affermato che, nel valutare tale estensione, si deve tener presente che il modello delle GACS non può essere trasferito in modo semplicistico alle inadempienze probabili, in ragione delle caratteristiche peculiari di tali crediti<sup>129</sup>. Lo stesso Ministero delle Economie e delle Finanze si è preoccupato di studiare la fattibilità di tale estensione, ma in fase finale di discussione non è stata approvata<sup>130</sup>. La Commissione europea, infatti, non vieta l'applicazione di garanzie sulla cartolarizzazione di inadempienze probabili: per esempio, la Grecia ha deciso di approfittare di questa opportunità per rendere le cessioni di tali crediti più attraenti<sup>131</sup>. Un ulteriore strumento a disposizione degli enti bancari per la gestione e la smobilitazione dei crediti deteriorati sono i fondi di credito<sup>132</sup>. In particolare, è stata prevista la possibilità di costituire Fondi d'Investimento Alternativo (FIA) di crediti deteriorati, nel caso in cui abbiano caratteristiche strutturali tali da permettere alle banche di perseguire il fine di ottimizzare la qualità degli attivi<sup>133</sup>. Una differenza significativa rispetto alla cartolarizzazione è dovuta al fatto che la costituzione di fondi

---

<sup>126</sup> Per approfondimento v. *infra* (cap. 5).

<sup>127</sup> Si veda il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 di prolungamento dello schema delle GACS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 3 agosto 2021.

Tale rinnovo è stato fortemente appoggiato dal panorama degli esperti, dato che «*le Gacs vengono ritenute uno strumento indispensabile nel “cassetto degli attrezzi” necessari a smaltire l'andata di nuovi Npl che la crisi inevitabilmente porterà nei prossimi anni*». V. A. GRAZIANI, *Npl, corsa allo scudo di Stato*, ne *Il Sole 24ore*, 23 marzo 2021, p. 8.

<sup>128</sup> Per un'illustrazione generale del tema si veda P. MESSINA, *Unlikely to pay: potenzialità e difficoltà nelle operazioni di mercato*, *cit.*, p. 220 ss..

<sup>129</sup> Non sono stati predisposti relativi atti.

<sup>130</sup> V. Ministero delle Economie e delle Finanze, Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018, 27 settembre 2018, pag. 90, consultabile in [https://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/NADEF\\_2018.pdf](https://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/NADEF_2018.pdf).

<sup>131</sup> V. M. FERRANDO, *Garanzie statali per gli Utp? L'Europa non le vieta*, ne *Il Sole 24ore*, 27 maggio 2021, p. 32.

<sup>132</sup> V. F. CAPRIGLIONE, *op. cit.*, p. 31 ss..

<sup>133</sup> La disciplina applicabile è quella della Parte II, Titolo III, Capo II, TUF.

di credito permette di effettuare delle cessioni a un prezzo meno distante dal valore di bilancio dei crediti.


Come accennato all'inizio di questo elaborato, uno dei maggiori elementi di variabilità all'interno della definizione di *default* deriva da individuazioni differenti del concetto di vendita di obbligazioni creditizie. La lett. c) del co. 3 dell'art. 178 CRR specifica che la vendita di un'obbligazione creditizia che comporta una perdita economica significativa legata al credito costituisce un'indicazione di inadempienza probabile. Mediante gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default*, l'Autorità Bancaria Europea ha delineato le linee guida per garantire un'armonizzata definizione dei criteri per identificare una vendita significativa di un'esposizione creditizia. In particolare, tale necessità di armonizzazione è risultata evidente a seguito dell'analisi quantitativa e qualitativa svolta dall'Autorità Bancaria Europea riportata nel *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*.

L'analisi (Figura 13) mostra che la maggior parte degli enti del campione<sup>134</sup> (60%) non vendeva obbligazioni creditizie e, quindi, questo requisito non era applicabile. Il restante 40% degli enti vendeva obbligazioni creditizie, ma solo il 5% rilevava di averlo fatto alcune volte negli ultimi 3 mesi. La maggior parte di essi (35%), invece, rilevava di averlo fatto solo occasionalmente in circostanze specifiche; di questi enti che vendevano obbligazioni creditizie solo il 21% adottava soglie quantitative per valutare se la perdita era significativa o meno per l'identificazione di una situazione di stato di *default*. In particolare, al fine di identificare tale soglia alcuni enti prendevano a riferimento una misura legata all'esposizione, mentre altre una misura legata alla perdita.

---

<sup>134</sup> Vedi nota 62.

Figura 13 - Frequenza della vendita di obbligazioni creditizie



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

### 3.5. LE ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DI MISURE DI TOLLERANZA

Ai fini del presente paragrafo risultano fondamentali, oltre al CRR e agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sull’applicazione della definizione di *default*, le Linee Guida della Banca Centrale Europea per le banche sui crediti deteriorati e l’allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451. Inoltre, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, si deve fare riferimento alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (“*Matrice dei conti*”).

Le esposizioni oggetto di concessione (dette anche esposizioni oggetto di misure di tolleranza ovvero misure di *forbearance*) sono le esposizioni che sono state oggetto di «concessioni nei confronti di un debitore che fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell’onorare i propri impegni finanziari»<sup>135</sup>. Il fine delle misure di tolleranza è quello di evitare che le esposizioni *in bonis* diventino esposizioni deteriorate e di porre i presupposti per il rientro *in bonis* delle esposizioni deteriorate<sup>136</sup>. Ai sensi dell’allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451

<sup>135</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 5, punto 49.

<sup>136</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017, par. 4.1.

(par. 240), le esposizioni oggetto di concessione sono «*contratti di debito caratterizzati dalla concessione di misure di tolleranza*» come definite dall'art. 47-ter CRR, introdotto dal Regolamento (UE) n. 2019/630.

Come appare evidente dall'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451 (par. 256), è necessario valutare se le esposizioni oggetto di concessione siano esposizioni *in bonis* (c.d. *forbone performing exposures*) oppure esposizioni deteriorate (c.d. *forbone non-performing o non-performing exposures with forbearance measures*). Al momento della concessione, un'esposizione può essere considerata come un'esposizione *in bonis* oggetto di concessione di misure di tolleranza, se l'applicazione di tali concessioni non ha comportato una classificazione come esposizione deteriorata e se l'esposizione non era già considerata un'esposizione deteriorata. Con riferimento alle esposizioni oggetto di concessione *in bonis*, allora, la banca deve valutare se la concessione di una misura di tolleranza a tale esposizione causa la classificazione nella categoria delle esposizioni deteriorate; in alternativa, tali esposizioni sono classificate come esposizioni *in bonis* oggetto di concessione. Al contrario, al momento della concessione, un'esposizione è considerata come un'esposizione deteriorata oggetto di concessione se era già deteriorata prima della concessione della misura di tolleranza oppure se è diventata deteriorata a seguito dell'applicazione della misura di tolleranza.

Particolare attenzione deve essere fatta nel caso in cui si abbiano esposizioni *in bonis* oggetto di concessione di misure di tolleranza a seguito di una riclassificazione che le ha rimosse dalle esposizioni deteriorate<sup>137</sup>. In tal caso, se vengono concesse ulteriori misure di tolleranza oppure se l'esposizione è in arretrato da più di 30 giorni, è necessario che la banca riporti queste esposizioni a essere classificate come esposizioni deteriorate<sup>138</sup>. Inoltre, la banca deve prestare particolare attenzione alle esposizioni

---

<sup>137</sup> A tal proposito anche ai fini della segnalazione delle informazioni finanziarie tali esposizioni vengono classificate in una colonna separata denominata «*esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate*». V. COMMISSIONE EUROPEA, Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/451 del 17 dicembre 2020 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, par. 262.

<sup>138</sup> V. COMMISSIONE EUROPEA, Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/451 del 17 dicembre 2020 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n.

che nonostante siano classificate *in bonis*, risultano essere oggetto di molteplici concessioni di misure di tolleranza.

A seguito di questa classificazione si intuisce che le esposizioni che possono risultare in stato di *default* sono tra quelle classificate tra le esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di tolleranza. Tale concetto appare evidente facendo riferimento all'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451 (par. 264) che, ai fini della segnalazione delle informazioni finanziarie, richiede alla banca di inserire in colonne separate le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza che sono considerate in stato di *default* conformemente all'art. 178 CRR.

Come accennato, affinché si configuri un'esposizione oggetto di concessione, il debitore deve fronteggiare o essere in procinto di fronteggiare difficoltà finanziarie. Le Linee guida della Banca Centrale Europea per le banche sui crediti deteriorati forniscono un elenco non esaustivo di indicatori per determinare se il debitore si trova in difficoltà finanziaria: «*esposizione scaduta da più di 30 giorni nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento*», «*aumento della probabilità di default della classe di rating interno dell'ente nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento*» e «*presenza dell'esposizione nella categoria sotto osservazione nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento*»<sup>139</sup>. La determinazione delle eventuali difficoltà finanziarie deve prevedere anche la valutazione delle disponibilità finanziarie. Ai fini della valutazione dell'esistenza o meno di questo stato, la banca deve tener conto unicamente della situazione del debitore, senza considerare le eventuali garanzie in essere.

L'analisi deve prendere in considerazione sia la capacità corrente sia la capacità prospettica del debitore di garantire il rimborso di tutti i suoi debiti. A titolo esemplificativo, il Gruppo Intesa Sanpaolo considera come un elemento per l'identificazione della difficoltà finanziaria un «*esito semaforico EWS (Early Warning*

---

575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, par. 260.

<sup>139</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017, par. 5.3.1.



System) *pari a “rosso”, associato a un livello di rating nella fascia più rischiosa»*<sup>140</sup>. Come ha affermato la Banca Centrale Europea<sup>141</sup>, la banca dovrebbe identificare tutti gli elementi che potrebbero indicare una possibile futura difficoltà finanziaria del debitore. In tal senso, la banca non deve concentrarsi a identificare solo le difficoltà finanziarie apparenti, ma anche gli eventuali mutamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero avere delle ripercussioni sulla capacità di rimborso del debitore; per esempio, nel caso di prestiti in valuta estera la banca deve prestare attenzione alle variazioni del tasso di cambio, le quali, se sfavorevoli, possono incidere sulla capacità del debitore di rimborsare il prestito.

Tale valutazione dovrebbe avvenire sulla base di informazioni finanziarie documentate e aggiornate. Oltre a fonti di informazione interne, la banca dovrebbe utilizzare anche fonti di informazione esterne (come le centrali dei rischi), in modo tale da considerare le varie posizioni e gli eventuali inadempimenti che il debitore ha nei confronti del sistema finanziario e studiare il più ampio profilo comportamentale. Nel fare tale valutazione la banca deve prestare sempre attenzione a essere prudente, utilizzando delle ipotesi eque e ragionevoli; per esempio, nel valutare la retribuzione del debitore la banca deve aggiornare il reddito utilizzando dei tassi adeguati e gli aumenti di reddito devono essere considerati solo quando la banca ritiene che vi siano motivi validi per tale realizzazione.

Ai sensi della lett. d) del co. 3 dell'art. 178 CRR, una concessione è un'indicazione di inadempienza probabile se *«implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni»*. Ai sensi del par. 1 dell'art. 47-ter CRR, vi è una concessione se avviene *«la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni*

---

<sup>140</sup> V. GRUPPO INTESA SANPAOLO, *Bilanci 2019. Bilancio consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo*, p. 415, consultabile in [https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/bilanci-relazioni-it/2019/20200430\\_BILANCI\\_2019\\_Def\\_it.pdf](https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/bilanci-relazioni-it/2019/20200430_BILANCI_2019_Def_it.pdf).

<sup>141</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)*, marzo 2017, par. 5.3.1.

*finanziari» o «il rifinanziamento<sup>142</sup> integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari»<sup>143</sup>. Gli esempi più comuni di concessioni sono la sospensione del pagamento delle rate e le rinegoziazioni del credito per allungare le scadenze o per la riduzione del tasso d'interesse. Per determinare la presenza o meno di una misura di tolleranza, la banca deve valutare anche la concessione di altro credito; infatti, se contemporaneamente o in prossimità del conferimento di altro credito, il cliente ha eseguito pagamenti (di capitale o di interessi) in riferimento a un altro contratto deteriorato o che sarebbe stato classificato come deteriorato in assenza di tale concessione, allora tale concessione risulta essere una misura di tolleranza.*

Ai sensi del par. 2 dell'art. 47-ter CRR, sono considerate misure di tolleranza, senza possibilità di prova contraria: *«nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari», «nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dallo stesso ente a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari», «ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali», «la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria», «l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione deteriorata se le clausole non fossero esercitate» e «la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di*

---

<sup>142</sup> Ai sensi dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451 (par. 244), per «rifinanziamento» si intende «l'uso di contratti di debito al fine di garantire il pagamento totale o parziale di altri contratti di debito i cui termini correnti il debitore non è in grado di rispettare».

<sup>143</sup> V. art.1, PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO, Regolamento (UE) n. 2019/630 del 17 aprile 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate.

*possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione»<sup>144</sup>. Le casistiche qui riportate fanno riferimento a misure che implicano un consenso da parte della banca, trattandosi di atti a contenuto negoziale. Tuttavia, sempre ai sensi del par. 2 dell'art.47-ter CRR, sono presenti anche casistiche per cui una misura di concessione viene ad esistere per atto esclusivo del debitore, indipendentemente dal consenso della banca, la quale non ha neppure strumenti per impedire ciò. In particolare, tale misura di tolleranza si configura se «al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente classificata come esposizione deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di detti pagamenti»<sup>145</sup>.*

Inoltre, ai sensi del par. 3 dell'art. 47-ter CRR, potrebbero essere considerati come indicatori della possibile concessione di una misura di tolleranza le seguenti ipotesi: 1) *«il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica»; 2) «al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente scaduta da 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito»; 3) «l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate»<sup>146</sup>.*

Ai sensi del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451 (par. 243), se il cliente esercita le clausole di tolleranza incorporate di un contratto, ossia le clausole utilizzabili dal cliente con discrezionalità al fine di variare i termini di tale contratto, la banca deve classificare l'esposizione come esposizione oggetto di

---

<sup>144</sup> V. art. 1, PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO, Regolamento (UE) n. 2019/630 del 17 aprile 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate.

<sup>145</sup> V. art. 1, PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO, Regolamento (UE) n. 2019/630 del 17 aprile 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate.

<sup>146</sup> V. art. 1, PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO, Regolamento (UE) n. 2019/630 del 17 aprile 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate.

concessione se «*approva l'esercizio di tali clausole e conclude che il debitore si trova in difficoltà finanziarie*». Come si fa osservare in dottrina<sup>147</sup>, tale approvazione comporta che la banca rinunci all'attivazione di alcuni strumenti di tutela che potrebbero essere utilizzati. In tali situazioni, infatti, la banca potrebbe utilizzare strumenti di tutela preventiva, i quali non potrebbero essere attivati nel caso in cui la banca avesse erogato per intero la prestazione (per esempio nel caso di un mutuo), ma al contrario potrebbero essere azionati se la banca si è impegnata a erogare delle prestazioni (per esempio nel caso di aperture di credito). In particolare, gli strumenti di tutela preventiva più comuni sono rappresentati dalle eccezioni sospensive di cui agli artt. 1460-1461 c.c.<sup>148</sup>.

Si sottolinea che la banca può accordare delle concessioni senza considerarle come misure di tolleranza: se il beneficiario non si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà finanziaria, l'esposizione creditizia oggetto di tale misura non deve essere segnalata dalla banca all'Autorità di vigilanza come un'esposizione creditizia oggetto di misure di tolleranza e in quanto tale soggette a uno specifico trattamento. Per esempio, nel caso in cui la banca conceda al cliente condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni offerte sul mercato (come un tasso d'interesse più basso rispetto a quello offerto dal mercato per debitori con il medesimo profilo di rischio)<sup>149</sup> non si deve dire a propri che si tratta di una misura di tolleranza: affinché l'esposizione venga classificata come esposizione oggetto di concessione è necessario dimostrare che il debitore si trovi in uno stato di difficoltà finanziaria.

---

<sup>147</sup> V. G. VIOTTI, *op. cit.*, p. 121 ss.

<sup>148</sup> L'art. 1460 c.c. definisce la fattispecie dell'eccezione di inadempimento, sulla base del quale «*nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto*»; «*tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede*». L'art. 1461 c.c. definisce la fattispecie del mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, sulla base del quale «*ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia*».

<sup>149</sup> Per esempio, la prassi prevede che quando la banca concede delle misure di tolleranza siano previsti dei termini contrattuali in base ai quali, se il cliente migliora la propria situazione finanziaria, la banca ha diritto di rivedere le misure concesse, sostituendole con condizioni per lei più favorevoli.

Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “*Matrice dei conti*” (par. B.2 Qualità del credito) non risultano essere misure di tolleranza gli accordi sulla base dei quali le esposizioni esistenti vengono congelate in via temporanea in vista di una formale ristrutturazione. Inoltre, non sono considerate misure di tolleranza le misure previste da disposizioni di legge, per esempio a seguito di leggi o ordinanze emanate a seguito di calamità naturali. In questa eccezione rientrano anche le misure di moratoria introdotta in seguito alla pandemia da COVID-19, le quali verranno esaminate al capitolo V.

Ai fini di una corretta rappresentazione delle misure di concessione disponibili è necessario distinguere tra le misure di concessione di breve e lungo termine. Le misure di tolleranza di breve periodo sono usate per far fronte a difficoltà finanziarie di breve periodo, quindi sono una ristrutturazione delle condizioni di rimborso di natura temporanea. In linea generale, tali misure non dovrebbero essere utilizzate per un periodo superiore ai due anni<sup>150</sup>. Ai sensi di quanto dispone la Banca Centrale Europea<sup>151</sup>, la banca dovrebbe valutare l’applicazione di misure di tolleranza a breve termine quando «*il debitore è stato interessato da un evento identificabile che ha provocato vincoli di liquidità temporanei*»<sup>152</sup> e «*il debitore ha dato concretamente prova di intrattenere un buon rapporto finanziario con la banca (anche attraverso l’effettuazione di significativi rimborsi in linea capitale prima dell’evento) e dimostra una chiara disponibilità a collaborare*». La Banca Centrale Europea fornisce un elenco delle più comuni misure di concessione a breve e lungo termine<sup>153</sup>. Le misure di tolleranza a breve termine più comuni sono il pagamento di soli interessi (ossia il rimborso dei soli interessi con sospensione del rimborso del capitale), il pagamento ridotto (ossia la diminuzione dell’importo delle rate di rimborso, considerando però

---

<sup>150</sup> Tale periodo è solamente di un anno nel caso di *project finance* o di costruzione di immobili commerciali.

<sup>151</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017, par. 4.2.

<sup>152</sup> Si precisa che l’evento deve essere dimostrato in modo formale attraverso una documentazione che dimostra che «*il reddito del debitore registrerà un miglioramento nel breve periodo*» ovvero che «*a giudizio della banca, non è applicabile una misura di concessione a lungo termine a causa di un’incertezza finanziaria temporanea di natura generale oppure specifica del debitore*». V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017, par. 4.2.

<sup>153</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017, par. 4.2.

che gli interessi rimangono interamente esigibili), un periodo di moratoria dei pagamenti (ossia la concessione di una dilazione per l'adempimento degli obblighi di rimborso) e la capitalizzazione degli arretrati o degli interessi (ossia l'aggiunta degli importi non pagati alla quota capitale da rimborsare sulla base di un programma sostenibile). Per quanto riguarda le misure di tolleranza di lungo periodo, le concessioni più comuni sono la riduzione del tasso di interesse (ossia la diminuzione permanente o temporanea del tasso d'interesse a un livello sostenibile), l'estensione della scadenza (ossia il prolungamento della data di scadenza che consente una diminuzione degli importi delle rate grazie a una nuova distribuzione dei rimborsi su un periodo più lungo), la cessione volontaria o assistita (ossia la stipulazione di un accordo tra la banca e il cliente sulla base del quale quest'ultimo cede su base volontaria le attività garantite in modo tale da rimborsare il debito parzialmente o totalmente), la rimodulazione dei pagamenti (ossia la rimodulazione del calendario dei pagamenti sulla base di un nuovo programma sostenibile che considera gli attuali flussi di cassa del cliente), la conversione valutaria (ossia l'allineamento della valuta del prestito con quella dei flussi di cassa), la modifica di clausole contrattuali (ossia il sollevamento del cliente dall'adempimento di particolare clausole previste dal contratto), la concessione di nuovi finanziamenti (ossia la concessione di nuovo credito per favorire il recupero dell'esposizione), il consolidamento del debito (ossia la combinazione di diverse esposizioni in unico prestito o in un numero limitato di prestiti) e la cancellazione parziale o totale del debito (ossia la rinuncia della banca al recupero per vie legali dell'intero ammontare ancora dovuto).

L'Autorità Bancaria Europea, mediante gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* (par. 5, punto 51), ha definito una soglia oltre la quale una perdita derivante dalla concessione di una misura di tolleranza è considerata significativa, comportando la classificazione in stato di *default* di tale esposizione oggetto di concessione. Il debitore deve essere classificato in stato di *default* quando la misura di tolleranza implica una perdita superiore all'1% del valore del credito oggetto di tale concessione, ossia implica una ridotta obbligazione finanziaria per un ammontare superiore alla soglia dell'1%. Tale soglia viene calcolata come rapporto della differenza tra il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base dell'accordo precedente le modifiche contrattuali e il valore attuale netto dei flussi di

cassa previsti sulla base del nuovo accordo e il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base dell'accordo precedente le modifiche contrattuali<sup>154</sup>.

Tale soglia non deve essere tuttavia considerata come un elemento rigido per la classificazione in stato di *default* delle esposizioni creditizie. La banca, infatti, anche se l'esposizione creditizia ridotta non supera la soglia dell'1%, è tenuta a valutare se vi siano altri possibili indicazioni del probabile inadempimento, ossia indicazioni che fanno dubitare circa la probabilità di rimborso totale e tempestivo dell'esposizione sulla base del nuovo accordo. In particolare, la banca deve prestare maggiore attenzione nella valutazione quando il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base del nuovo accordo è maggiore rispetto al valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base dell'accordo precedente le modifiche contrattuali. Gli Orientamenti ult. cit. (par. 5, punto 53) stabiliscono che sono elementi che possono suggerire il probabile inadempimento «*il pagamento di una ingente somma forfettaria prevista alla fine del programma di rimborso*», «*un piano di rimborso irregolare laddove siano previsti pagamenti significativamente inferiori all'inizio del programma di rimborso*», «*un periodo di tolleranza significativo all'inizio del programma di rimborso*» e «*le esposizioni verso il debitore sono state oggetto di [concessione] più di una volta*».

L'introduzione di tale soglia costituisce una novità rispetto alla previgente disciplina sul *default*, secondo la quale non era prevista alcuna soglia di rilevanza: tutte le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che avessero provocato una perdita (di qualunque ammontare) dovevano essere classificate in stato di *default*<sup>155</sup>.

In merito all'applicazione di questa soglia, il Gruppo Ubi ha evidenziato dei limiti: «*la soglia dell'1% [può] essere superata più facilmente quando la misura di forbearance comporti il passaggio tra differenti tipologie di forme tecniche di finanziamento*»<sup>156</sup>; infatti, la determinazione del *pricing* del finanziamento non è basato solo sul merito

---

<sup>154</sup> Tali valori attuali netti dei flussi di cassa sono attualizzati impiegando il tasso di interesse effettivo originario del cliente. Il tasso di interesse effettivo originario è applicato affinché avvenga un allineamento dei calcoli al *impairment test* previsto dal quadro contabile internazionale, il quale viene svolto al fine di verificare che il valore al quale le attività vengono iscritte in bilancio non sia superiore a quello effettivamente recuperabile.

<sup>155</sup> V. PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO, Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

<sup>156</sup> V. F. BIANCHI, R. CERMELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *op. cit.*, p. 53.

creditizio del debitore, ma anche sulla forma tecnica utilizzata. Come suggerisce il Gruppo Ubi, le misure di tolleranza che permettono di contenere la ridotta obbligazione finanziaria *«mantengono tendenzialmente inalterata la periodicità dell’incasso degli interessi», «dilazionano esclusivamente la quota capitale» e «distribuiscono la quota interessi degli importi in arretrato oggetto di concessione sul minor numero di rate e con la minor dilazione possibile»<sup>157</sup>. La stessa tesi è sostenuta dal presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Camillo Venesio, il quale sostiene che *«in presenza di tale regola in questo particolare momento molti crediti finirebbero in Npl, con maggiore difficoltà e restrizioni operative per le famiglie e le imprese»<sup>158</sup>.**

La Banca Centrale Europea ha affermato<sup>159</sup> che la banca dovrebbe garantire che le misure di tolleranza applicate siano economicamente sostenibili, ossia concorrano effettivamente a diminuire l’ammontare residuo dovuto dal cliente sui finanziamenti ricevuti. La banca dovrebbe concentrarsi particolarmente su questo aspetto, in quanto, se concede ripetute misure di tolleranza e non presta attenzione a un eventuale eccessivo indebitamento del debitore in relazione alla sua capacità di rimborso, può portarla ad avere un’errata gestione degli attivi. A tal fine l’ente bancario dovrebbe prevedere un regolamento interno sulle misure di concessione in cui definire con precisione il concetto di sostenibilità economica. La valutazione della sostenibilità economica deve avvenire considerando le caratteristiche finanziarie del cliente e le misure di tolleranza specifiche applicate.

Ai sensi delle Linee guida della Banca Centrale Europea per le banche sui crediti deteriorati, una misura di tolleranza a breve termine può essere considerata economicamente sostenibile solo se *«l’ente è in grado di dimostrare (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) che il debitore può sostenerla in base alle proprie disponibilità finanziarie», «le misure a breve termine sono realmente applicate in via temporanea e l’ente ha accertato ed è in grado di attestare, sulla base di informazioni finanziarie ragionevoli, che il debitore dimostra la capacità di rimborsare integralmente (in linea capitale e interessi) l’importo originario o l’importo modificato concordato a partire dalla fine della data di scadenza dell’accordo*

---

<sup>157</sup> V. F. BIANCHI, R. CERPELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *ibidem*.

<sup>158</sup> V. C. VENESIO, *loc. cit.*

<sup>159</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017, par. 4.2.



*temporaneo a breve termine» e «il suo riconoscimento non conduce a una situazione in cui la medesima esposizione si trova ad essere oggetto di molteplici misure di concessione consecutive»<sup>160</sup>. Al contrario, una misura di tolleranza a lungo termine può essere considerata economicamente sostenibile solo se «l'ente è in grado di dimostrare (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) che il debitore può realisticamente sostenerla in base alle proprie disponibilità finanziarie», «la risoluzione delle esposizioni in essere che presentano ritardi di pagamento è affrontata interamente e si prevede una riduzione significativa del saldo residuo dovuto dal debitore nel medio-lungo periodo» e «nei casi in cui un'esposizione è stata in precedenza oggetto di altre misure di concessione, anche a lungo termine, la banca ha assicurato l'attuazione di controlli interni aggiuntivi per garantire la conformità della misura di concessione considerata ai criteri di sostenibilità economica delineati di seguito»<sup>161</sup>.*

Ai sensi dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451 (par. 256), le esposizioni oggetto di concessione cessano di essere classificate in tal modo se sono soddisfatte tutte le condizioni elencate all'art. 47-bis CRR. Tale articolo richiede che «siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata riclassificata come esposizione in bonis», «[siano] stati effettuati pagamenti regolari<sup>162</sup> e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi», «nessuna delle esposizioni verso il debitore [sia] scaduta da oltre 30 giorni». Tali condizioni devono essere valutate almeno trimestralmente. È importante sottolineare, quindi, come le esposizioni in bonis oggetto di concessione di misure di tolleranza, prima di poter essere classificate semplicemente come esposizioni in bonis (e quindi non più oggetto di concessione), devono attendere il periodo di prova (c.d. *probation period*) della durata di due anni e

---

<sup>160</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017, par. 4.2.

<sup>161</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017, par. 4.2.

<sup>162</sup> Nella prassi, la banca non dovrebbe ritenere sufficienti i pagamenti regolari in riferimento solo agli interessi, ma dovrebbe considerare anche i pagamenti regolari in riferimento al capitale. Tale procedura dovrebbe essere specificata nelle politiche interne.

soddisfare terminati criteri<sup>163</sup>. Si precisa, quindi, che il termine del periodo di prova non deve comportare automaticamente la cancellazione dell'esposizione come oggetto di concessioni, ma è necessario che altri criteri vengano rispettati.

La banca deve predisporre politiche e procedure per l'individuazione delle misure di tolleranza. Diversi enti (tra cui il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia<sup>164</sup>) hanno adottato un algoritmo interno che permette di individuare queste esposizioni oggetto di misure di tolleranza, distinguendo tra *forbone performing exposures* e *forbone non-performing*. In tali casi, ovviamente, rimane la possibilità di classificare un'esposizione creditizia come oggetto di concessione attraverso un inserimento manuale nel caso in cui l'algoritmo non lo faccia in maniera automatica. Allo stesso tempo è possibile escludere delle esposizioni classificate in automatico come oggetto di misure di tolleranza nel caso in cui la banca ritenga che la modifica contrattuale e/o la difficoltà del debitore non sia tale ritenere intervenuta una concessione. Tali politiche e procedure devono essere costantemente aggiornate, considerando le cause potenziali e i casi di *re-default*. In particolare, se la banca attua la segmentazione del portafoglio può individuare misure di tolleranza diverse per i vari segmenti dei portafogli di prestiti; la banca può decidere di utilizzare degli alberi decisionali che prevedano delle misure di tolleranza standardizzate per i vari segmenti.

Precedentemente al 7° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "*Matrice dei conti*", avvenuto il 20 gennaio 2015, la categoria delle esposizioni oggetto di concessione di misure di tolleranza non era presente; al suo posto vi erano le esposizioni ristrutturate che venivano definite come «*esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita*». Va però osservato che la definizione di esposizione oggetto di concessione ed esposizione ristrutturata non

---

<sup>163</sup> Quando si parla di «*esposizioni in bonis oggetto di concessioni di misure di tolleranza in prova*» si intendono per l'appunto esposizioni che si trovano in tale periodo di prova.

<sup>164</sup> V. GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA, *Bilancio 2020, Relazione e bilancio consolidato del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia*, p. 274 ss., consultabile in [https://static.credit-agricole.it/credit-agricole-it/system/rich/rich\\_files/rich\\_files/000/002/354/original/gbcai-bilancio-202020.pdf](https://static.credit-agricole.it/credit-agricole-it/system/rich/rich_files/rich_files/000/002/354/original/gbcai-bilancio-202020.pdf).

coincidono. Un significativo cambiamento rispetto alla precedente normativa riguarda la classificazione delle esposizioni *in bonis* oggetto di concessione di misure di tolleranza: mentre le esposizioni ristrutturate venivano sempre classificate tra le esposizioni deteriorate, in base alla nuova normativa le esposizioni oggetto di concessione possono essere classificate sia tra le esposizioni *in bonis* sia tra le esposizioni deteriorate. Inoltre, si deve tener presente che mentre le esposizioni ristrutturate costituivano una categoria a sé di credito deteriorato, oggi le esposizioni oggetto di concessione rappresentano una qualificazione del credito e non una categoria a sé stante.

### 3.6. IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

Ai sensi della lett. e) del co. 3 dell'art. 178 CRR, un'esposizione creditizia viene classificata in stato di *default* se la banca «*ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga*». Inoltre, ai sensi della lett. f) del co. 3 dell'art. 178 CRR, un'esposizione creditizia viene classificata in stato di *default* se «*il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile*», quando questo impedisce o ritarda il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Può costituire un'indicazione di inadempienza probabile, quindi, anche l'avvio di una procedura fallimentare o concorsuale da parte di un terzo.

Al fine di identificare le esposizioni creditizie da classificare in stato di *default*, si deve tenere in considerazione la dichiarazione di un evento creditizio dall'*International Swaps and Derivatives Association* o l'avvio di trattative stragiudiziali; inoltre, la banca deve considerare come un elemento che comporta la classificazione a inadempienza probabile dei debiti di un cliente la «*convocazione della banca dinanzi all'OCRI*<sup>165</sup> *nell'ambito della procedura di composizione della crisi (o, in ogni caso, la semplice notizia dell'avvio di tale procedura nei confronti del cliente affidato)*»<sup>166</sup>. Può costituire

---

<sup>165</sup> Ai sensi dell'art. 16, Capo II, Titolo II, CCI, l'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa) ha il «*compito di ricevere le segnalazioni [...], gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi*».

<sup>166</sup> V. R. TAROLLI, *La natura poliforme della nuova finanza in favore delle imprese in crisi*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 1195.

indice di probabile inadempimento anche l'avvio di una procedura fallimentare o concorsuale per un cliente connesso.

Le banche devono chiaramente specificare nelle proprie politiche interne quali accordi sono valutati come provvedimenti o tutele analoghe al fallimento. Ai sensi di quanto disposto dall'Autorità Bancaria Europea<sup>167</sup>, la banca deve tenere conto di una serie di elementi: «*il sistema di tutela comprende tutti i creditori o tutti i creditori con crediti non garantiti*», «*i termini e le condizioni del sistema di tutela sono approvate dal giudice o da altra autorità competente*», «*i termini e le condizioni del sistema di tutela comprendono una sospensione temporanea dei pagamenti o l'estinzione parziale del debito*», «*le misure comportano una qualche forma di controllo sulla gestione della società e delle sue attività*» e «*nel caso in cui il sistema di tutela fallisca, l'impresa sarebbe a rischio di liquidazione*».

L'Autorità Bancaria Europea ha stabilito<sup>168</sup> che tutte le procedure di insolvenza indicate all'allegato A del Regolamento UE n. 2015/848 debbano essere intese come provvedimenti o tutele analoghe al fallimento, da considerare al fine dell'identificazione delle esposizioni in stato di *default*. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano le procedure di insolvenza sono – allo stato – il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, gli accordi di ristrutturazione, le procedure di compensazione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano) e la liquidazione dei beni.

Una presentazione dettagliata di questi istituti esula dai fini di questo elaborato; verrà messo in luce esclusivamente il perimetro di soggetti a cui sono applicabili, al fine di evidenziare per quali tipologie di soggetti deve essere monitorato il verificarsi di una procedura di insolvenza per identificare la presenza o meno dello stato di *default*.

Storicamente il testo normativo di riferimento per le procedure di insolvenza è stato il Regio Decreto n. 276 del 16 marzo 1942, meglio conosciuto come legge fallimentare. A partire dal 2005, tale disciplina è stata soggetta a diverse riforme, culminate con il

---

<sup>167</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 5, punto 56.

<sup>168</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 5, punto 57.

d.lgs. n. 14 del 12 febbraio 2019, meglio conosciuto come Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)<sup>169</sup>. L'entrata in vigore della nuova normativa è stata suddivisa in due *tranches*: una prima ridotta parte delle disposizioni è entrata in vigore a partire dal 16 marzo 2019, mentre la maggior parte delle norme, che doveva inizialmente avere applicazione dal 15 agosto 2020, a seguito dei provvedimenti attuati per affrontare gli effetti economici dell'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, saranno in vigore dal 16 maggio 2022<sup>170</sup>.

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'istituto del fallimento è sostituito con quello della liquidazione giudiziale<sup>171</sup>. Si precisa che non tutti i soggetti possono essere dichiarati falliti: ai sensi dell'art. 121 CCI, tale istituto è applicabile, infatti, solo agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza<sup>172</sup> che non possono essere considerati «*minori*»<sup>173</sup>.

---

<sup>169</sup> Per conoscere i principali cambiamenti introdotti dalla nuova normativa V. A. DANOVÌ, M. SALA, *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, in *Gestire la crisi d'impresa. Processi e strumenti di risanamento*, a cura di A. DANOVÌ, A. QUAGLI, 2021.

<sup>170</sup> Inizialmente era stata prevista una proroga fino al 1° settembre 2021. Mediante il decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118, però, è stata prevista una proroga ulteriore dato il prolungarsi della crisi provocata dalla pandemia da Covid-19. Per conoscere nel dettaglio il calendario di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza V. A. ZORZI, *Il rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi*, in *Dir. banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), 6 luglio 2021, consultabile in <http://www.dirittobancario.it/editoriali/andrea-zorzi/il-rinvio-dell-entrata-vigore-del-codice-della-crisi>; G. ROSSI, *Crisi d'impresa: nuova tabella di marcia con entrata in vigore variabile*, in *Ipsa* (<https://www.ipsoa.it>), 2 settembre 2021, consultabile in <https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2021/09/02/crisi-impresa-nuova-tabella-marcia-entrata-vigore-variabile>.

<sup>171</sup> Come è stato affermato in dottrina tale nuova denominazione «*consegue alla necessità di riconsiderare il fallimento che, nell'interesse del sistema, non può più avere solo la finalità di espulsione dal mercato delle imprese decotte con una connotazione punitiva*». V. A. DANOVÌ, M. SALA, *op. cit.*, p. 321.

<sup>172</sup> Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCI, l'insolvenza consiste nello «*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*».

<sup>173</sup> Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d), CCI si ha un'impresa minore quando questa presenta congiuntamente le seguenti caratteristiche: «*1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348*».

Per quanto riguarda il concordato preventivo, l'art. 85 CCI attraverso il richiamo dell'art. 121 CCI, stabilisce che i soggetti assoggettabili a questo istituto sono i medesimi previsti per la liquidazione giudiziale<sup>174</sup>, a eccezione del fatto che il concordato preventivo è applicabile, non solo ai soggetti in stato di insolvenza, ma anche a quelli in crisi<sup>175</sup>. In merito alle esposizioni nei confronti di soggetti che hanno presentato il ricorso per concordato preventivo c.d. «*in bianco*»<sup>176</sup> (art. 44 CCI), la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “*Matrice dei conti*” (par. B.2. sulla Qualità del credito) dispone che tali esposizioni vengano segnalate «*tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza*». In alternativa, devono essere classificate tra le sofferenze: «*a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda*». Tale approccio deve essere seguito anche in riferimento al concordato con continuità aziendale (art. 86 CCI) dalla data di presentazione della domanda fino a quando gli esiti di tale domanda non siano noti.

La liquidazione coatta amministrativa, istituto analogo al fallimento sottoposto al controllo dell'autorità amministrativa piuttosto che di quella giudiziaria, è disciplinata dal Titolo VII del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Nel monitorare l'applicazione di tale procedura concorsuale ai propri clienti, la banca deve tenere in considerazione che è applicabile solamente a specifiche categorie di enti e imprese che sono contraddistinte da una forma di controllo pubblico. In particolare, viene applicata alle banche, alle assicurazioni, alle società cooperative e ad alcuni enti della Pubblica Amministrazione.

---

<sup>174</sup> V. G. ALESSANDRO, *Il nuovo concordato preventivo dopo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Cammino diritto* (<http://rivista.camminodiritto.it>), 23 dicembre 2019, p. 5, consultabile in <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=4625>.

<sup>175</sup> Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), CCI, la crisi consiste nello «*stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*».

<sup>176</sup> Detto anche concordato preventivo “con riserva” o “con prenotazione”. Tale procedura permette al soggetto di beneficiare nell'immediato degli effetti derivanti dall'apertura del concordato preventivo. Tale procedura ha inizio mediante una domanda incompleta.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, introdotta dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. Legge Prodi)<sup>177</sup>, è una procedura concorsuale che si può applicare solo nel caso di imprese di grande dimensione considerate strategiche per l'economia straordinaria e che in quanto tale vengono sottratte, per decisione del Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ordinaria disciplina.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati dal Titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, aventi il fine di consentire una riduzione dell'indebitamento *extra*-concorsuale del debitore tramite l'implementazione di un piano con i propri creditori, sono attuabili dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza<sup>178</sup>.

Le procedure di compensazione della crisi da sovraindebitamento<sup>179</sup>, disciplinate dall'art. 65 ss. CCI<sup>180</sup>, sono applicabili alle persone fisiche e alle imprese di piccole dimensioni, escluse dalle altre procedure concorsuali, e consentono di accordarsi con i propri creditori in merito a una ristrutturazione dei debiti<sup>181</sup>.

Le misure di allerta introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza hanno effetti sulla classificazione in stato di *default* di un'esposizione creditizia, incidendo sul merito di credito del cliente. Come è stato sostenuto, tali misure, insieme a quelle proprie della definizione di *default*, hanno impatti significativi sulla possibilità di ripresa delle imprese e sarebbe quindi necessario «*intervenire sul procedimento di allerta in modo da renderlo maggiormente funzionale all'accesso al credito bancario*»<sup>182</sup>.

---

<sup>177</sup> Riformata attraverso il d.lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi-*bis*) e la legge n. 39/2004 (c.d. Legge Marzano).

<sup>178</sup> V. art. 57, co. 1, CCI.

<sup>179</sup> Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), CCI, con il termine «*sovraindebitamento*» si intende «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*».

<sup>180</sup> Sono state introdotte dalla legge n. 3/2012, poi integrata dalla legge n. 221/2012.

<sup>181</sup> Perché tale procedura sia applicabile è necessario che i soggetti non abbiano fatto ricorso a tale procedura negli ultimi cinque anni.

<sup>182</sup> P. RINALDI, *Nella crisi d'impresa il rischio della stretta sui prestiti bancari*, ne *Il Sole 24ore*, 22 ottobre 2019, p. 28.

### 3.7. ALTRE INDICAZIONI DEL PROBABILE INADEMPIMENTO

Oltre alle indicazioni espressamente fornite dal co. 3 dell'art. 178 CRR e delineate in maggior dettaglio dagli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* dell'Autorità Bancaria Europea, altre indicazioni del probabile inadempimento del debitore si possono ottenere sulla base delle informazioni (interne ed esterne) a disposizione della banca.

L'ente bancario, sulla base della propria esperienza, è tenuto a specificare nelle politiche e procedure interne gli ulteriori elementi che comportano l'identificazione di un'inadempienza probabile; in particolare, in considerazione del fatto che differenti tipologie di esposizioni e debitori hanno caratteristiche specifiche, è necessario specificare tali indicazioni per tipologia di esposizioni e di debitori. Nel caso in cui per la valutazione delle indicazioni qualitative dello stato di *default* siano applicati processi manuali, la documentazione deve contenere una descrizione sufficientemente dettagliata per garantire un'agevole comprensione e un'uniforme applicazione.

Quando la banca rileva la presenza di un'ulteriore indicazione del probabile inadempimento, vi deve essere la riclassificazione automatica in stato di *default* oppure una valutazione caso per caso, comprendendo indicazioni fondate su informazioni interne ed esterne.

Gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default* (par. 5, punto 59) offrono un elenco non esaustivo di ulteriori elementi che possono indicare l'improbabile adempimento sulla base delle informazioni interne: «*le fonti del reddito ricorrente del mutuatario non sono più disponibili per far fronte al pagamento delle rate*», «*sussistono ragionevoli preoccupazioni circa la futura capacità di un mutuatario di generare flussi di cassa stabili e sufficienti*», «*il livello della leva finanziaria complessiva del mutuatario è aumentato in maniera significativa o vi sono giustificate aspettative di tali variazioni della leva finanziaria*», «*il mutuatario ha violato le clausole accessorie di un contratto di credito*», «*l'ente ha esercitato qualsiasi forma di collateral, fra cui una garanzia*», «*per le esposizioni verso un individuo: il default di una società completamente di proprietà di una persona fisica, qualora quest'ultima abbia fornito all'ente una garanzia personale per tutte le obbligazioni della società*», «*per le esposizioni al dettaglio, alle quali si applichi la definizione di default a livello di singola linea di credito, la circostanza che una parte significativa*



*dell'intera obbligazione del debitore è stato in default*». L'Autorità Bancaria Europea, inoltre, ha stabilito<sup>183</sup> che, nel caso in cui un'attività finanziaria sia stata acquistata o originata con un significativo sconto, la banca deve determinare se tale sconto rifletta il deterioramento della qualità creditizia del debitore; a tal fine la banca dovrebbe effettuare un'attenta analisi per valutare se l'attività sia deteriorata. L'Autorità Bancaria Europea ha affermato<sup>184</sup> poi la necessità per la banca di dotarsi di politiche e procedure appropriate per riconoscere le frodi creditizie: solitamente quando viene scoperta una frode creditizia l'esposizione è già in stato di *default* a causa di ritardi significativi nei pagamenti; se così non fosse, la scoperta della frode creditizia dovrebbe essere interpretata come un'indicazione ulteriore del probabile inadempimento.

Le banche devono inoltre prendere in considerazione le indicazioni dell'improbabile adempimento presumibili da informazioni esterne, con particolare riferimento ai registri dei crediti, agli indicatori macroeconomici e alle fonti pubbliche di informazioni (tra cui gli articoli di stampa e le relazioni degli analisti). Gli Orientamenti ult. cit. (par. 5, punto 60) propongono un elenco non esaustivo di ulteriori elementi che possono indicare l'improbabile adempimento sulla base delle informazioni esterne: *«la registrazione nel relativo registro di credito di ritardi significativi nei pagamenti», «la crisi del settore in cui opera la controparte unita a una posizione di debolezza della stessa controparte di questo settore», «la scomparsa di un mercato attivo di un'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie del debitore» e «l'informazione, pervenuta a un ente, che una terza parte, in particolare un altro ente, ha presentato istanza di fallimento o di un'analogia tutela del debitore».*

Le Linee guida della Banca Centrale Europea per le banche sui crediti deteriorati (par. 5.2.2.) prevedono un elenco non esaustivo di ulteriori eventi che determinano casi di inadempienze probabili rispetto a quelle appena elencate. Alcuni degli eventi che identificano direttamente un'inadempienza probabile, in quanto per la loro natura il

---

<sup>183</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 5, punto 62.

<sup>184</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 5, punto 63.

marginale di interpretazione è ridotto, sono l'esercizio da parte della banca di azioni legali o di esecuzione forzata per la riscossione dei crediti, il ritiro della licenza del cliente (soprattutto in riferimento a banche e compagnie di assicurazione, le quali devono avere una licenza pubblica per lo svolgimento di attività riservate, oppure in riferimento a imprese appartenenti a determinati settori, come quello farmaceutico e minerario, che, in alcune giurisdizioni, richiedono specifiche licenze), l'applicazione di estensioni di prestiti oltre il termine della vita economica (soprattutto per prestiti nell'ambito del *project finance*<sup>185</sup>), il verificarsi di imprevisti in relazione al lavoro del debitore (come la disoccupazione), la violazione del *loan to value* in caso di finanziamenti assistiti da garanzie reali e la scomparsa di un mercato attivo per determinati strumenti finanziari del debitore. Sono previsti anche degli eventi che non determinano in maniera automatica l'esistenza di un'inadempienza probabile, ma che richiedono un'attenta verifica: la diminuzione del capitale di rischio per un ammontare maggiore del 50% nell'arco di un periodo di segnalazione a causa di perdite, la presenza di un tasso di copertura del servizio del debito sulla base del quale il debito è non sostenibile, la perdita di un cliente di rilievo, la diminuzione rilevante del fatturato (circa 20%), la presenza di un determinato parere del revisore esterno e l'impossibilità di rifinanziare un prestito alle correnti condizioni di mercato oppure la scomparsa di opzioni di rifinanziamento.

Le banche, sulla base della propria esperienza, possono decidere di utilizzare ulteriori indicatori per determinare la classificazione a inadempienza probabile di un'esposizione creditizia. Per esempio, il Gruppo Ubi, al fine di non consentire la presenza di comportamenti anomali ciclici, considera in stato di *default* controparti debentriche che «*siano ricadute da performing a Past-Due per almeno 3 volte nel corso degli ultimi 24 mesi*» e che «*nel corso del periodo di permanenza a Past Due abbiano*

---

<sup>185</sup> Generalmente, durante la vita economica del progetto, il flusso di cassa netto di tale progetto dovrebbe essere maggiore rispetto agli obblighi derivanti dal prestito; dopo la fine della vita economica del progetto, invece, generalmente il flusso di cassa è meno attendibile e programmabile. La banca, quindi, può dedurre che un debitore si trovi in difficoltà finanziarie se i flussi di cassa derivanti dal progetto non garantiscono il rimborso del prestito entro la vita economica del progetto.

*interrotto per almeno 3 volte il Monitoring Period attraverso la ripresa dello sconfino»<sup>186</sup>.*

Anche la giurisprudenza offre altri elementi utili per determinare se vi è l'esistenza o meno di un'inadempienza probabile; per esempio, ha stabilito che si deve valutare la presenza di un pignoramento presso terzi per un debito nei confronti dell'Erario<sup>187</sup>.

---

<sup>186</sup> V. F. BIANCHI, R. CERMELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *op. cit.*, p. 52.

<sup>187</sup> V. Trib. ord. Bologna, sez. civ. III, 2 ottobre 2020, in *banca dati Pluris* (<https://pluris-cedam.utetgiuridica.it>).



## CAPITOLO IV

### ALTRE DISPOSIZIONI DELLA DISCIPLINA SULLO STATO DI *DEFAULT*

**SOMMARIO:** 4.1. L'approccio per debitore e l'approccio per transazione – 4.2. La compensazione tra esposizione scadute e margini disponibili – 4.3. L'applicazione della definizione di *default* nel caso in cui la banca creditrice appartenga a un gruppo – 4.4. Le esposizioni congiunte e l'estensione dello stato di *default* alle esposizioni nei confronti dei soggetti del gruppo al quale appartiene il debitore in stato di *default* – 4.5. Operazioni particolari: le operazioni di *factoring* e le operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio e della pensione – 4.6. La definizione di *default* nelle politiche e procedure interne della banca e l'aggiornamento alla nuova disciplina - 4.7. L'uniformità di applicazione della definizione di *default* - 4.8. L'applicazione della definizione di *default* ai dati esterni – 4.9. Il ritorno *in bonis*.

Il presente capitolo espone le disposizioni connesse alla definizione di *default*, andando a esaminare i problemi specifici che tale disciplina comporta.

#### 4.1. L'APPROCCIO PER DEBITORE E L'APPROCCIO PER TRANSAZIONE

Ai sensi del co. 1 dell'art. 178 CRR, relativamente alle esposizioni al dettaglio, la banca, sulla base delle proprie procedure di gestione del rischio, può scegliere se applicare la definizione di *default* a livello di singola linea di credito (c.d. approccio per transazione) oppure a livello di debitore (c.d. approccio del debitore)<sup>188</sup>. Se la banca sceglie di

---

<sup>188</sup> Le esposizioni al dettaglio sono definite in maniera differente a seconda del fatto che venga utilizzato il metodo IRB oppure il metodo standardizzato. A tal proposito, nell'ambito di applicazione della definizione di *default* a livello di singola linea di credito, è utile sottolineare a quali esposizioni si possa applicare tale approccio a seconda del fatto che la banca utilizzi il metodo IRB o il metodo standardizzato. Ai sensi degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default* (par. 9, punto 86), le banche che applicano il metodo IRB «*possono applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito per le esposizioni al dettaglio di cui all'art. 147, par. 5, del regolamento (UE) n. 575/2013*», mentre le banche che applicano il metodo standardizzato «*possono applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito per tutte le esposizioni che soddisfano i*

adottare il primo approccio, la classificazione in stato di *default* di un'obbligazione creditizia non ha effetti sulla classificazione delle altre esposizioni che il debitore ha nei confronti dell'ente bancario; al contrario, se la banca sceglie di adottare il secondo approccio, la classificazione in stato di *default* di un'obbligazione creditizia comporta lo stato di *default* del complesso delle obbligazioni creditizie che il debitore ha nei confronti dell'ente bancario. Per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, invece, si applica in automatico l'approccio per debitore, quindi se si verifica lo stato di *default* di una singola esposizione creditizia, in automatico, vi è la classificazione in stato di *default* di tutte le esposizioni in essere nei confronti della banca.

La scelta del livello di applicazione della definizione di *default*, quindi, incide sull'automaticità o meno dell'effetto contagio (c.d. *pulling effect*) dello stato di *default*. Nel caso in cui la banca decida di impiegare l'approccio per debitore, se un'esposizione creditizia risulta in stato di *default*, vi è un effetto contagio, per cui tutte le esposizioni di quel determinato debitore risultano essere classificate in stato di *default*; al contrario, se la banca adotta l'approccio per transazione, lo stato di *default* della singola esposizione creditizia non comporta l'automatica classificazione in stato di *default* di tutte le eventuali esposizioni del debitore nei confronti della banca e, quindi, non vi è un effetto contagio. Allo stesso tempo, però, se la banca valuta che una parte significativa delle esposizioni di un debitore sia in stato di *default*, può ritenere improbabile che altre obbligazioni di tale debitore siano pagate integralmente, senza ricorrere ad azioni quali l'escussione di garanzie e, quindi, dovrebbe classificare tutte le esposizioni in stato di *default*. Le banche possono definire una soglia in termini percentuali delle esposizioni totali di un debitore, superata la quale tutte le esposizioni di tale debitore debbano essere considerate in stato di *default*. In particolare, diverse banche scelgono di fissare tale soglia al 20% al fine di consentire un allineamento con le disposizioni per le esposizioni deteriorate ai fini delle segnalazioni di vigilanza (v. appendice 1).

La banca deve specificare nelle proprie politiche interne l'approccio di applicazione della definizione di *default* per le esposizioni al dettaglio. In particolare, la scelta della

---

*criteri di cui all'art. 123 del regolamento (UE) n. 575/2013, anche nel caso in cui alcune di queste esposizioni siano state assegnate a una differente classe di esposizioni, al fine di attribuire un fattore di ponderazione del rischio, come esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili».*

banca di tale livello di applicazione deve riflettere le proprie prassi di gestione interna del rischio.

Ai sensi di quanto disposto dall'Autorità Bancaria Europea<sup>189</sup>, la banca può decidere di applicare l'approccio per singola transazione limitatamente ad alcune tipologie di esposizioni al dettaglio. Nel caso in cui le banche decidano di utilizzare diversi livelli di applicazione della definizione di *default* per i diversi tipi di esposizioni al dettaglio, è necessario che questo sia giustificato da prassi di gestione interna del rischio<sup>190</sup> e se sia comprovato che il numero di casi in cui gli stessi clienti sono sottoposti a diversi approcci sia minimo. Inoltre, la banca deve assicurare che l'ambito di applicazione di ogni definizione di *default* sia determinato in modo chiaro e sia usato uniformemente nel corso del tempo per i diversi tipi di esposizioni al dettaglio.

La scelta dell'approccio ha un impatto sulla modalità di calcolo della componente relativa per determinare la significatività di un'esposizione scaduta al fine della classificazione in stato di *default*. In caso di applicazione della definizione di *default* a livello di singola linea di credito, la componente relativa dell'1% deve essere calcolata sul valore della stessa e non sull'importo totale delle esposizioni del debitore nei confronti della banca. Al contrario, nel caso la banca scelga di utilizzare l'approccio per debitore, la componente relativa è calcolata con riferimento a tutte le esposizioni che il debitore ha nei confronti della banca e degli intermediari finanziari del gruppo di appartenenza della banca stessa<sup>191</sup>.

Nel caso in cui la classificazione in stato di *default* di un'esposizione avvenga sulla base dell'indicazione dell'esistenza di un'inadempienza probabile, tutte le esposizioni verso il debitore dovrebbero essere considerate in stato di *default*, in quanto si presume che il debitore non sia in grado di adempiere integralmente alle proprie obbligazioni, senza il ricorso all'escussione delle garanzie. Questo sia se viene applicato l'approccio debitore sia se viene applicato l'approccio per transazione.

---

<sup>189</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 9, punti 88 ss.

<sup>190</sup> Per esempio, per diversi modelli di business delle controllate.

<sup>191</sup> In particolare, con questo approccio, nel complesso delle esposizioni, sono incluse nel calcolo delle soglie di rilevanza anche le esposizioni relative alle anticipazioni di tesoreria o alle delegazioni di pagamento presenti nel bilancio della banca.

## 4.2. LA COMPENSAZIONE TRA ESPOSIZIONI SCADUTE E MARGINI DISPONIBILI

La classificazione in stato di *default* del debitore avviene indipendentemente dal fatto che quest'ultimo presenti margini disponibili su altre linee di credito. Tali margini, quindi, non possono essere utilizzati per compensare gli inadempimenti in essere su altre posizioni.

Questa disposizione è una delle differenze maggiori rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina sul *default*: in passato, infatti, era possibile impiegare le disponibilità su altre linee di credito per compensare eventuali inadempimenti ed evitare la classificazione in stato di *default*.

Tale cambiamento è stato fortemente criticato dalle associazioni delle imprese e dei consumatori. A titolo esemplificativo, si pensi alla posizione di Unimpresa, che ha sostenuto che «*le nuove regole europee non ammettono spazi di manovra per gli istituti di credito, mentre le "vecchie" regole consentivano alle stesse banche la possibilità di concedere, alla clientela, compensazioni tra le linee di credito*»<sup>192</sup>. Quello che viene denunciato è la ridotta flessibilità che le banche hanno a causa di questa disposizione.

## 4.3. L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI *DEFAULT* NEL CASO IN CUI LA BANCA CREDITRICE APPARTENGA A UN GRUPPO

Nel caso in cui una banca che appartiene a un gruppo classifichi un debitore in stato di *default*, devono essere fatte delle precisazioni in merito alla classificazione del debitore presso gli altri enti del gruppo. Se la banca applica la definizione di *default* a livello di debitore, infatti, qualora classifichi il debitore in stato di *default*, tutte le altre banche e gli intermediari finanziari non bancari del gruppo di appartenenza devono valutare la possibilità di classificarlo in stato di *default*. Tale classificazione può avvenire indipendentemente dal fatto che il debitore presenti o meno esposizioni in stato di *default* verso questi enti. Nel caso in cui una banca appartenga a un gruppo, il superamento della soglia di rilevanza si deve determinare facendo riferimento, non

---

<sup>192</sup> UNIMPRESA, *op. cit.*, p. 94.



solo alle esposizioni creditizie del debitore nei confronti della banca, ma anche a quelle nei confronti degli altri enti appartenenti al gruppo<sup>193</sup>.

Differentemente dalla previgente disciplina sul *default*, secondo la quale non era previsto alcun automatismo di allineamento della classificazione tra le *legal entities* del gruppo creditizio, la nuova definizione di *default* ha comportato un automatismo in tal senso, richiedendo un impegno notevole per gli enti. Già prima dell'introduzione della disciplina in questione, comunque, nonostante non vi fosse alcuna obbligatorietà, la misurazione della posizione debitoria di un cliente della banca spesso avveniva nei confronti di tutti gli enti del gruppo, in particolar modo, allo scopo di determinare i limiti di affidamento<sup>194</sup>. La novità è stata quella di iniziare a utilizzare la situazione debitoria complessiva del cliente nei confronti del gruppo per valutare lo stato di *default* del debitore e le relative soglie richieste per tale determinazione.

È necessario che il gruppo adotti al proprio interno un sistema che garantisca che il verificarsi dello stato di *default* presso un ente appartenente al gruppo venga tempestivamente comunicato a tutti gli altri enti del gruppo. A tal proposito, il gruppo dovrebbe servirsi di un sistema informatico che permetta di identificare un cliente attraverso un unico identificativo e di segnalare nel più breve tempo possibile la presenza di un'esposizione in stato di *default*.

---

<sup>193</sup> Tale spiegazione viene fornita dalla Commissione Europea attraverso il Regolamento delegato (UE) n. 2018/171. Tale aspetto viene esplicitato, in maniera ancora più chiara, dalla Banca d'Italia che ha affermato che «*si conferma che la rilevanza di un'esposizione creditizia in arretrato ai fini della classificazione di un debitore a default deve sempre essere valutata facendo riferimento all'esposizione complessiva del gruppo bancario verso uno stesso debitore, secondo quanto previsto dal RD. La classificazione di un debitore in default così determinata si riflette sulla classificazione a livello individuale*». V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate* (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021), consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Notachiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

<sup>194</sup> A titolo esemplificativo si faccia riferimento al processo di attuazione della nuova definizione di *default* da parte del Gruppo Ubi Banca, come riportato in F. BIANCHI, R. CERMELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *op. cit.*, p. 50.

#### 4.4. LE ESPOSIZIONI CONGIUNTE E L'ESTENSIONE DELLO STATO DI *DEFAULT* ALLE ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DEL GRUPPO AL QUALE APPARTIENE IL DEBITORE IN STATO DI *DEFAULT*

Un'obbligazione creditizia congiunta consiste in un'esposizione contratta da due o più debitori che sono solidamente responsabili del rimborso<sup>195</sup>. L'esempio più comune è il mutuo cointestato. La banca è tenuta a specificare regole dettagliate di trattamento delle esposizioni creditizie congiunte e del contagio dello stato di *default* nelle politiche e nelle procedure interne.

Nel caso di esposizioni al dettaglio e applicazione dell'approccio per transazione, se vi è un'esposizione congiunta nei confronti di due o più debitori, il contagio di un debitore non dovrebbe automaticamente estendersi alle obbligazioni congiunte dello stesso. Le esposizioni, invece, dovrebbero essere valutate caso per caso. Si presume automaticamente lo stato di *default* dell'esposizione creditizia al dettaglio congiunta tra più debitori solo nel caso in cui tutti i debitori siano singolarmente in stato di *default*.

Nel caso in cui si applichi la definizione di *default* a livello di debitore, lo stato di *default* di un'obbligazione creditizia congiunta comporta la classificazione in stato di *default* sia di tutte le altre obbligazioni creditizie congiunte verso lo stesso insieme di debitori sia di tutte le obbligazioni creditizie detenute dai singoli debitori. Se vi sono più obbligazioni creditizie congiunte verso gli stessi clienti, è necessario valutare l'ammontare complessivo di tutte queste esposizioni congiunte per il calcolo della soglia di rilevanza<sup>196</sup>. Ai sensi degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione del *default* (par. 9, punto 97), la banca può ritenere non opportuno classificare in stato di *default* le singole esposizioni se «*il ritardo nel pagamento di un'obbligazione creditizia congiunta risulta da una controversia tra i singoli obbligati che partecipano a tale obbligazione creditizia congiunta, che sia stata*

---

<sup>195</sup> Tale nozione non si applica nel caso di esposizioni creditizie di singoli debitori garantite da un altro soggetto (fisico o giuridico) nella forma di garanzia o di altra tutela del credito.

<sup>196</sup> Per esempio, considerando le esposizioni congiunte A (pari a €400) e B (pari a €500) nei confronti di due clienti congiunti X e Y, ugualmente responsabili del loro rimborso, l'importo complessivo da considerare per determinare la soglia di rilevanza per le esposizioni nei confronti di questi due clienti congiunti è pari alla somma delle due esposizioni (quindi pari a €900).

*presentata dinanzi a un giudice o sia stata trattata in un altro procedimento formale di un organo esterno competente che si sia tradotta in una decisione vincolante in conformità al quadro giuridico applicabile nella relativa giurisdizione, e non sussistono timori circa la situazione finanziaria dei singoli debitori» oppure se «un’obbligazione creditizia congiunta che costituisce una parte irrilevante delle obbligazioni totali di un debitore». Come ha chiarito la Banca d’Italia<sup>197</sup>, un’obbligazione creditizia congiunta risulta irrilevante rispetto alle obbligazioni totali del debitore se «la sua inclusione nell’importo della complessiva obbligazione creditizia in arretrato (numeratore della soglia) e nell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso i singoli debitori coinvolti (denominatore della soglia) non è determinante per il superamento della soglia di rilevanza»<sup>198</sup>.*

Al contrario, lo stato di *default* di un’obbligazione creditizia congiunta non si estende automaticamente alle obbligazioni creditizie congiunte con altri debitori non coinvolti nell’obbligazione inizialmente in stato di *default*, a meno che tale stato di *default* non rappresenti un’indicazione del probabile inadempimento relativamente alle altre obbligazioni creditizie congiunte. Inoltre, lo stato di *default* del singolo debitore non si estende automaticamente alle obbligazioni creditizie congiunte di tale debitore con altri debitori, ma la banca deve valutare le esposizioni creditizie congiunte per determinare se vi sono elementi connessi con lo stato di *default* di uno dei debitori che suggeriscano il probabile inadempimento. Solo nel caso in cui tutti i singoli debitori siano in stato di *default* anche l’obbligazione creditizia congiunta deve essere considerata automaticamente come in stato di *default*. La banca, inoltre, nel caso in cui vi siano esposizioni individuali nei confronti di uno degli altri clienti responsabili per

---

<sup>197</sup> V. BANCA D’ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate* (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021), consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

<sup>198</sup> Per esempio, se un cliente X ha in essere esposizioni creditizie congiunte classificate in stato di *default* con altri clienti per un ammontare pari a €1.000 e allo stesso tempo questo ha in essere un’esposizione individuale *in bonis* pari a €200.000 euro, allora il cliente X non deve essere classificato in stato di *default* (almeno che non vi siano altre ragioni per ritenere l’esistenza di un’inadempienza probabile), in quanto la complessiva esposizione congiunta (pari a €1.000) risulta irrilevante rispetto all’esposizione complessiva del cliente X (pari a €201.000), ossia la complessiva esposizione congiunta non concorre al superamento della soglia di rilevanza relativa pari all’1%.

l'obbligazione creditizia congiunta con un soggetto classificato in stato di *default*, deve valutare se queste sono state contagiate.

L'Autorità Bancaria Europea<sup>199</sup> impone delle cautele particolari in relazione a proprietari, soci o azionisti significativi<sup>200</sup> e dirigenti di una società. Nel caso in cui questi soggetti siano «*pienamente responsabile per le obbligazioni di una società, il default di tale società dovrebbe comportare che anche tale individuo sia considerato in stato di default*»; se invece «*[non vi è] piena responsabilità per le obbligazioni della società, i proprietari, i soci o gli azionisti significativi di una società in stato di default dovrebbero essere valutati dall'ente al fine di rilevare eventuali indicazioni dell'improbabile adempimento in relazione alle loro obbligazioni individuali*». Tale disposizione provoca delle perplessità tra gli studiosi<sup>201</sup>.

Ai sensi degli Orientamenti dell' Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default* (par. 9, punto 102), un'ulteriore cautela deve essere adottata nel caso di un imprenditore pienamente responsabile sia per le obbligazioni personali sia per le obbligazioni commerciali: in tal caso, infatti, «*il default di una qualsiasi delle obbligazioni private o commerciali dovrebbe comportare che anche tutte le obbligazioni personali e commerciali di tale persona siano considerate come in stato di default*».

Nella precedente disciplina non erano previsti automatismi di contagio del *default* in caso di obbligazioni congiunte. Tale novità, quindi, ha richiesto un aggiornamento delle procedure degli enti bancari.

---

<sup>199</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 9, punto 101.

<sup>200</sup> V. G. VIOTTI, *op. cit.*, p. 129. L'Autore ha sostenuto che il fatto che si parli di azionisti significativi non comporta che «*sia necessario che questi azionisti abbiano il controllo della società debitrice (non si spiegherebbe, altrimenti, la distinzione tra azionisti di controllo e azionisti "significativi")*».

<sup>201</sup> V. G. VIOTTI, *ibidem*. L'Autore ha affermato che «*questa previsione suscita forti perplessità, in quanto soci di una società di capitali rischiano di vedere pregiudicata la propria valutazione da parte del sistema bancario qualora le obbligazioni della società partecipata nei confronti dell'ente siano classificate come deteriorate*»; infatti, ha sostenuto che «*questi soci, pur non avendo personale responsabilità per i debiti della controllata e pur non essendosi resi garanti della stessa, potrebbero evitare di essere sottoposti a un giudizio negativo solo facendo in modo che le obbligazioni nei confronti della banca della società a responsabilità limitata in cui hanno una partecipazione vengano adempiute*».

La banca è tenuta a prendere in considerazione le connessioni economiche e giuridiche tra i propri clienti, ossia è tenuta a identificare i gruppi di clienti connessi che costituiscono un unico rischio. Il fine è quello di identificare i casi in cui lo stato di *default* di un debitore possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad esso connesso (c.d. effetto contagio): come afferma il 53° considerando CRR, «*l'eccessiva concentrazione di esposizioni a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti connessi può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile*». Si vuole garantire una valutazione appropriata del rischio di credito e non assumere delle situazioni pregiudizievoli per la solvibilità della banca. Ai sensi della lett. d) del co. 1 dell'art. 172 CRR, la banca deve utilizzare politiche adeguate «*per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori o dei gruppi di clienti debitori connessi*».

Si ha un gruppo di clienti connessi quando questi costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio. La definizione di «*gruppo di clienti connessi*», fornita al punto 39 del par. 1 dell'art. 4 CRR, stabilisce che la connessione tra i clienti può basarsi sia su legami di controllo<sup>202</sup> sia su legami di natura economica. In riferimento alla prima casistica si ha un gruppo di clienti connessi quando «*due o più persone fisiche o giuridiche [...] costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre*»; in riferimento alla seconda casistica, invece, si ha un gruppo di clienti connesso quando «*due o più persone fisiche o giuridiche [...] devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti*». Come affermato al 54° considerando CRR, «*nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti connessi e, pertanto, di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente stesso, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate*».

---

<sup>202</sup> Ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 37), CRR, il controllo è definito come «*il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa*».

In merito all'identificazione di un gruppo di clienti connessi, non sono state delineate delle regole unitarie dato che un adeguato trattamento può richiedere regole diverse sulla base della diversa giurisdizione e della strategia aziendale della banca. A tal proposito la banca è tenuta a indicare nelle politiche interne quando lo stato di *default* di un debitore appartenente a un gruppo di clienti connessi ha un effetto di contagio su altri soggetti facenti parte del gruppo.

Al fine di spiegare con maggior dettaglio quanto disposto dal CRR, l'Autorità Bancaria Europea ha emanato gli Orientamenti sui clienti connessi ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 39) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2017/15). Per quanto riguarda i gruppi connessi sulla base del controllo è necessario stabilire se il legame di controllo comporti un rischio unico; nel caso in cui la banca dimostri che non vi è la sussistenza di un rischio unico nonostante il legame di controllo, la banca deve documentare dettagliatamente e comprensibilmente le motivazioni. Gli Orientamenti ult. cit. stabiliscono i criteri contabili e gli indicatori di controllo che costituiscono i fattori decisivi per determinare se vi è un legame di controllo. Invece, relativamente ai gruppi connessi sulla base della dipendenza economica, è richiesto che la banca tenga conto delle condizioni specifiche di ogni caso, valutando, in special modo, se le difficoltà economiche di un cliente facente parte di un gruppo di clienti connessi possano comportare difficoltà di rimborso o di finanziamento per un altro cliente facente parte del medesimo gruppo di clienti connessi. I clienti possono non essere valutati come un unico rischio sia nel caso in cui si dimostra che le difficoltà di un cliente non hanno conseguenze sulle capacità di rimborso o di finanziamento di un altro cliente, sia nel caso in cui si accerta che il cliente può sostituire con facilità l'altro cliente. Gli Orientamenti ult. cit. (par. 6, punto 23) prevedono un elenco non esaustivo di particolari casistiche da valutare per determinare la dipendenza economica: «*quando un cliente ha pienamente o parzialmente garantito l'esposizione di un altro cliente e l'esposizione è così significativa per il garante che probabilmente quest'ultimo riscontrerebbe problemi finanziari se venissero avanzate richieste di risarcimento*», «*quando un cliente è responsabile in base al suo status giuridico di membro di un'entità, ad esempio un socio accomandatario di una società in accomandita semplice, e l'esposizione è così significativa per il cliente che probabilmente quest'ultimo riscontrerebbe problemi finanziari se all'entità fosse avanzata una*

*richiesta di risarcimento», «quando una parte significativa delle entrate lorde o delle spese lorde di un cliente (su base annua) derivi da operazioni con un altro cliente (ad es. il proprietario di un immobile residenziale/commerciale il cui locatario paga una parte significativa del canone locativo) che non possono essere sostituite facilmente», «quando una parte significativa della produzione o dei risultati di un cliente è venduta a un altro cliente dell'ente e la produzione o i risultati non possono essere venduti facilmente ad altri clienti», «quando la fonte di fondi prevista per rimborsare i prestiti di due o più clienti è la medesima e nessuno dei clienti dispone di un'altra fonte di reddito indipendente dalla quale il prestito può essere servito e rimborsato integralmente», «altre situazioni in cui i clienti sono solidalmente responsabili, su base giuridica o contrattuale, rispetto alle obbligazioni verso l'ente (ad es. un debitore e il rispettivo co-prenditore o un debitore e il rispettivo coniuge/partner)», «quando una parte significativa dei crediti commerciali o delle passività di un cliente è verso un altro cliente» e «quando i clienti hanno proprietari, azionisti o gestori in comune». Per di più, tali elementi devono essere presi in considerazione al fine di determinare i legami tra le entità del sistema bancario ombra, considerando che tali legami «non saranno rappresentati da vincoli sotto il profilo del capitale proprio ma da un diverso tipo di rapporto, ossia situazioni di controllo de facto o legami caratterizzati da obblighi contrattuali, sostegno implicito o potenziale rischio reputazionale (per esempio la sponsorizzazione o persino il branding)». Al fine di esaminare in maniera corretta i gruppi dei clienti connessi, si deve tener conto che, se due o più clienti dipendano economicamente da un'entità, questi devono essere considerati come un gruppo di clienti connessi, anche se tale entità non è un cliente della banca. Inoltre, nel caso in cui il cliente dipenda economicamente da più clienti tra loro non dipendenti, allora ciascuno di questi clienti, insieme al cliente dipendente, devono costituire gruppi separati di clienti connessi.*

Gli Orientamenti ult. cit., inoltre, stabiliscono la relazione tra il legame basato sul controllo e quello basato sulla dipendenza economica. Dopo aver stabilito i clienti connessi sulla base del controllo e sulla base della dipendenza economica, la banca deve determinare se i gruppi di clienti connessi identificati sono connessi tra di loro e

individuare la possibile catena di contagio (c.d. effetto domino)<sup>203</sup>. L'ente bancario, inoltre, deve prestare attenzione a individuare il contagio a valle<sup>204</sup> e il contagio a monte<sup>205</sup>.

Al fine di individuare correttamente i gruppi di clienti connessi, la banca deve conoscere i clienti e i rapporti che sussistono tra questi; è, infatti, tenuta ad attuare adeguati processi per accertare tali rapporti e a documentare tutti i legami individuati. La banca, inoltre, deve monitorare le modifiche che intercorrono nei rapporti tra i clienti.

#### 4.5. OPERAZIONI PARTICOLARI: LE OPERAZIONI DI *FACTORING* E LE OPERAZIONI DI CREDITO VERSO LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE

L'applicazione della definizione di *default* assume particolari caratteristiche in riferimento alle operazioni di *factoring* e alle operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Come stabilito dall'Autorità Bancaria Europea attraverso gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* (par. 4, punti 27 ss.), la disciplina sulla definizione di *default* assume particolari caratteristiche in riferimento alle operazioni di *factoring*<sup>206</sup>. Nello specifico diverse disposizioni sono previste a seconda che i rischi e i benefici connessi ai crediti ceduti siano trasferiti o meno integralmente al *factor*.

Nel caso in cui i crediti commerciali ceduti non siano iscritti nel bilancio del *factor* e il *factor* sia responsabile direttamente nei confronti del cliente fino a una determinata percentuale (e, quindi, nel caso in cui i rischi e i benefici connessi ai crediti ceduti non

---

<sup>203</sup> Per esempio, se un gruppo di clienti connessi è costituito da X che controlla X<sub>1</sub> e X<sub>2</sub> e un altro gruppo di clienti connessi è costituito da Y che controlla Y<sub>1</sub> e Y<sub>1</sub> dipende economicamente da X<sub>1</sub>, allora Y<sub>1</sub> deve essere incluso nel gruppo di clienti connessi di X.

<sup>204</sup> Per esempio, in riferimento all'esempio alla nota 203, se Y<sub>1</sub> controlla due entità Y<sub>2</sub> e Y<sub>3</sub>, allora è necessario includere nel gruppo di clienti connessi di X anche Y<sub>2</sub> e Y<sub>3</sub>, in quanto le difficoltà finanziarie di X, attraverso X<sub>1</sub> e Y<sub>1</sub>, possono trasferirsi anche a Y<sub>2</sub> e Y<sub>3</sub>.

<sup>205</sup> Per esempio, in riferimento all'esempio alla nota 203, Y non viene automaticamente incluso nel gruppo di clienti connessi di X in quanto si presume che le difficoltà finanziarie di X non si trasferiscano anche a Y; tuttavia, Y deve essere incluso nel gruppo di clienti connessi di X se Y<sub>1</sub> costituisce una parte significativa del gruppo Y tanto che Y dipende economicamente da Y<sub>1</sub>.

<sup>206</sup> Per un'illustrazione generale della fattispecie del *factoring* si veda M. BUSSANI, *I contratti moderni. Factoring, franchising, leasing*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. SACCO, 2004.



sono integralmente trasferiti al *factor*), il conteggio dei giorni di arretrato decorre «*dal momento in cui il conto di factoring è in debito, ossia dal momento in cui gli anticipi versati per i crediti commerciali eccedano la percentuale concordata tra il factor e il cliente*»<sup>207</sup>.

Invece, nel caso in cui il *factor* rileva le esposizioni dirette verso i debitori del cliente e, quindi, nel caso in cui i crediti commerciali acquistati siano iscritti nel bilancio del *factor* (c.d. acquisto *pro-soluto*, sulla base del quale i rischi e i benefici connessi ai crediti ceduti sono integralmente trasferiti al *factor*), il conteggio dei giorni di arretrato inizia «*quando il pagamento di un singolo credito diventa esigibile*»<sup>208</sup> e, quindi, dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura, in virtù del fatto che tali esposizioni dovrebbero essere trattate come crediti acquistati. Come ha chiarito la Banca d'Italia<sup>209</sup>, «*l'esigibilità del credito è indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione*». L'Autorità Bancaria Europea ha precisato<sup>210</sup> che per gli accordi per i quali i debitori non siano stati avvisati della cessione dei crediti la banca deve conteggiare i giorni di arretrato «*a partire dal momento convenuto con il cliente in cui i pagamenti effettuati dai debitori dovrebbero essere trasferiti dal cliente al factor*».

Se la banca identifica gli eventi connessi al rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, ossia il rischio, ai sensi del punto 53) del par. 1 dell'art. 4 CRR, che

---

<sup>207</sup> Per definire le esposizioni scadute del cliente di un *factor*, le banche devono «*a) confrontare la somma dell'importo del conto di factoring in debito e tutte le altre obbligazioni scadute del cliente registrate nel bilancio del factor, con la componente assoluta della soglia di rilevanza*» e «*b) considerare il rapporto tra l'importo di cui alla lettera a) e l'importo complessivo del valore corrente del conto di factoring, ossia il valore dell'importo degli anticipi per i crediti commerciali e tutte le altre esposizioni in bilancio relative alle obbligazioni creditizie del cliente, e confrontarlo con la componente relativa alla soglia di rilevanza*». V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 4, punto 27.

<sup>208</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 4, punto 28.

<sup>209</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate* (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021), consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

<sup>210</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), 18 gennaio 2017, par. 4, punto 32.

«l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione dei crediti, in contante o altra forma, a favore del debitore», questi eventi non devono essere valutati come tali da implicare lo stato di *default* del debitore. La banca, però, deve prestare attenzione al numero di eventi connessi con il rischio di diluizione: se tale numero è significativo, si devono analizzare e documentare le ragioni degli eventi e valutare che non vi siano elementi per ritenere che sussista un'inadempienza probabile. Se gli eventi connessi con il rischio di diluizione comportano una riduzione dell'importo del credito, l'ammontare ridotto del credito commerciale deve essere incluso nel calcolo dei giorni di arretrato.

Nel caso delle operazioni di *factoring*, si manifesta una situazione tecnica di arretrato quando vi è la registrazione dei crediti commerciali acquistati nel bilancio della banca, ma senza che tali crediti del cliente siano scaduti da oltre 30 giorni. La banca non deve nemmeno valutare il credito commerciale come in arretrato se il debitore non sia stato adeguatamente informato della cessione di tale credito da parte del cliente del *factor* e la banca abbia la prova dell'avvenuto pagamento al cliente. Al contrario, nel caso in cui il debitore sia stato adeguatamente informato della cessione del credito, ma abbia comunque eseguito il pagamento al cliente, la banca deve proseguire a conteggiare i giorni di arretrato secondo le condizioni del credito commerciale.

Per quanto riguarda le operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio e della pensione (CQSP)<sup>211</sup>, la Banca d'Italia<sup>212</sup> ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione della definizione di *default*. Tale struttura contrattuale, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è tipica dell'ordinamento italiano e per tale ragione non si trovano disposizioni attinenti nella disciplina europea: essa, infatti, «non ha altre esperienze direttamente comparabili nel panorama europeo, così come in quello dei principali ordinamenti extraeuropei»<sup>213</sup>.

---

<sup>211</sup> Per un'illustrazione generale della fattispecie della cessione del quinto dello stipendio e della pensione si veda C. CACCIAMANI, A. FIORELLI, *La cessione del quinto dello stipendio. Situazione e prospettive*, 2019.

<sup>212</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate* (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021), consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

<sup>213</sup> U. MALVAGNA, *La «cessione del quinto» come tipo contrattuale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, I, p. 203.

Per tali operazioni il conteggio dei giorni di arretrato inizia allo scadere della franchigia legale, ossia dallo scadere dei termini previsti dalla legge per il rimborso delle rate dall'Amministrazione Terza Ceduta (o altro soggetto interposto) alla banca; oppure allo scadere di eventuali franchigie contrattuali, ossia allo scadere dei termini pattuiti tramite contratto tra l'Amministrazione Terza Ceduta (o altro soggetto interposto) e la banca. Non è possibile utilizzare franchigie diverse da quelle di natura legale e/o contrattuale e, quindi, non è prevista la possibilità di utilizzare franchigie tecniche al fine di avere il tempo sufficiente per attribuire alle singole posizioni gli incassi ricevuti dall'ATC e per effettuare l'analisi di quote residuali insolute a fronte di pagamenti regolari concernenti la stessa esposizione.

Come ha chiarito la Banca d'Italia<sup>214</sup>, è prevista una particolare durata della franchigia legale nel caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, infatti, «*in osservanza di quanto specificato dai D.P.R. 180 e 895 del 1950, il periodo di franchigia legale può avere una durata differente a seconda del giorno in cui si è verificata la liquidazione dello stipendio oggetto del contratto di CQS e non può comunque protrarsi oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le quote trattenute*».

Le operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione sono obbligatoriamente accompagnate da una polizza assicurativa che copre determinati eventi come la morte e la perdita del lavoro. Se si verifica un sinistro coperto da tale polizza, vi è la possibilità di sospendere il calcolo dei giorni di arretrato, assimilando l'istruzione della pratica del sinistro a una controversia tra il dipendente/pensionato, solo se è presente una specifica clausola contrattuale che prevede tale eventualità. Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi coperti dalla polizza, la banca dovrà imputare le rate scadute al soggetto nei confronti del quale la banca rileva il credito in bilancio. Come precisato dalla Banca d'Italia<sup>215</sup>, ai sensi della Comunicazione della Banca d'Italia

---

<sup>214</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate* (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021), consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

<sup>215</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate* (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021), consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

del 17 marzo 2017 relativa alle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, si deve tenere in considerazione che: « i) *nel caso di decesso del debitore l'esposizione derivante da CSQP deve essere imputata in capo all'assicurazione al verificarsi dell'evento; ii) nel caso di sinistri diversi dal decesso (es. perdita del lavoro) l'esposizione deve essere imputata in capo al dipendente/pensionato dalla data di denuncia da parte dell'ente finanziatore fino alla conferma formale da parte della compagnia assicurativa e in capo a quest'ultima dal momento della conferma; iii) nel caso in cui il debito sia rimborsato dall'ATC tramite il versamento del TFR maturato dal dipendente, l'intermediario finanziatore segnala un credito verso l'ATC per l'intero ammontare del TFR ancora da ricevere*». L'esposizione in oggetto, quindi, concorre al calcolo della soglia di rilevanza del soggetto sopra specificato.

Se si verifica un errore relativo alla quadratura dei tracciati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale si occupa della gestione delle trattenute e del versamento alle banche della Pubblica Amministrazione, si considera intervenuta una situazione tecnica di arretrato, rispetto alle casistiche previste dagli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default* (par. 23), solo «*nel caso in cui un ente stabilisca che lo stato di default si è verificato quale risultato di errore a livello di dati o di sistema dell'ente, compresi errori manuali nelle procedure standardizzate, con esclusione di decisioni errate sul credito*» oppure «*quando a causa della natura dell'operazione intercorra un lasso di tempo tra la ricezione del pagamento da parte di un ente e l'attribuzione di tale pagamento al conto interessato, per cui il pagamento è stato effettuato entro i 90 giorni e l'accredito sul conto del cliente ha avuto luogo dopo 90 giorni di arretrato*». Non si può considerare avvenuta una situazione tecnica di arretrato, quindi, «*nel caso in cui un ente stabilisca che il default si è verificato in conseguenza della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento disposta dal debitore, o qualora sia comprovato che il pagamento non ha avuto esito positivo a causa del mancato funzionamento del sistema di pagamento*».

Le operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione sono caratterizzate dal fatto che l'Amministrazione Terza Ceduta indica nello specifico a quale rata attribuire i pagamenti che effettuano alle banche: queste ultime non

possono associare il versamento a un'altra rata e, quindi, non possono assegnarlo alla rata più lontana. Questa disposizione si basa sull'art. 1193 c.c. secondo cui *«chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare»*; in tal senso, quindi, l'Amministrazione Terza Ceduta ha il diritto di stabilire l'imputazione di un adempimento. La banca può imputare il versamento a una specifica rata solo in via successiva e residuale.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia di rilevanza, come precisato dalla Banca d'Italia<sup>216</sup>, è specificato che questo viene determinato *«dal rapporto tra l'ammontare complessivo classificato scaduto (ammontare impagato dopo i termini delle franchigie legali/contrattuali più eventuali altre esposizioni past-due) verso l'ATC o il soggetto terzo interposto e l'importo complessivo delle esposizioni creditizie per cassa verso l'ATC o il soggetto terzo interposto»*. Sono previste delle eccezioni nel calcolo della soglia di rilevanza in capo all'Amministrazione Terza Ceduta (o altro soggetto terzo) nel caso in cui la banca abbia verificato, mediante informazioni possedute, che il dipendente/pensionato sia responsabile per l'inadempimento, l'ATC (o altro soggetto terzo) abbia esercitato azione di regresso e il dipendente/pensionato abbia acconsentito in maniera formale ad effettuare il pagamento delle rate scadute; in tal caso la soglia di rilevanza viene calcolata in riferimento al singolo dipendente/pensionato, prendendo in considerazione tutte le sue esposizioni.

Se si verifica una riduzione maggiore dell'1% del valore attuale netto dei flussi di cassa relativi a un'operazione di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, al fine di determinare se si è in presenza o meno di un'inadempienza probabile, non si deve considerare tale evento come un automatico indicatore di inadempienza probabile, ma è necessario valutare le motivazioni di tale variazione. In particolare, ai sensi della lett. d) del co. 3 dell'art. 178 CRR si è in presenza di un'esposizione oggetto di concessione quando si ha *«una ridotta obbligazioni finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni»*; inoltre tale concessione, come specificato dagli Orientamenti

---

<sup>216</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate* (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021), consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

dell’Autorità Bancaria Europea sull’applicazione della definizione di *default*, deve essere «*nei confronti di un debitore che fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell’onorare i propri impegni finanziari*».

#### 4.6. LA DEFINIZIONE DI *DEFAULT* NELLE POLITICHE E PROCEDURE INTERNE DELLA BANCA E L’AGGIORNAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA

Nelle politiche e procedure interne, la banca deve definire metodi adeguati all’individuazione delle esposizioni in stato di *default* e, in particolare, delle inadempienze probabili<sup>217</sup>, in modo tale da assicurare un’applicazione uniforme ed efficace della definizione di *default*. Le politiche interne possono prevedere l’utilizzo sia di processi automatici, come nel caso del conteggio dei giorni di arretrato, sia di processi manuali, come nel caso del controllo esterno di fonti e basi di dati.

L’adozione di adeguati sistemi di monitoraggio è essenziale per garantire un’efficiente gestione del credito. Come ha sostenuto un Autore, «*si rende necessario per gli istituti di credito implementare i processi di monitoraggio e di early warning al fine di intercettare tempestivamente segnali sintomatici di difficoltà finanziarie e, in questo modo, prevenire o contenere gli effetti del deterioramento del merito creditizio*»<sup>218</sup>.

Se la banca appartiene a un gruppo, la banca deve garantire che all’interno dei vari enti del gruppo vi sia un’applicazione omogenea delle politiche interne, in particolar modo in riferimento ai criteri di identificazione delle inadempienze probabili.

In seguito all’introduzione della nuova definizione di *default*, le banche hanno dovuto adottare nuove procedure interne al fine di garantire il recepimento della nuova disciplina e una gestione prudente del rischio, assicurandosi di adattare per tempo i presidi organizzativi e di controllo. Molte di queste hanno riguardato la gestione dei

---

<sup>217</sup> Ai fini dell’individuazione delle inadempienze probabili è necessario stabilire criteri specifici e chiari, poiché, come chiarito al capitolo III, tali esposizioni vengono identificate in via prevalente attraverso dei criteri qualitativi, piuttosto che attraverso dei criteri quantitativi, lasciando spazio, per alcune di esse, a un margine di discrezionalità e interpretazione.

<sup>218</sup> V. P. DEL GAUDIO, *Il rischio di credito nell’attività bancaria: dagli accordi di Basilea alla nuova definizione di default*, in *Cammino diritto* (<http://rivista.camminodiritto.it>), 25 gennaio 2021, consultabile in <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6329>.

conti correnti e la possibilità di andare «*in rosso*»<sup>219</sup>. La Banca d'Italia ha chiarito<sup>220</sup> che con l'introduzione della nuova definizione di *default* «*le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze e degli stipendi, che comportino uno sconfinamento*»; tuttavia si tratta «*di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento*». Diverse sono state le banche che hanno deciso di intervenire ed eliminare la possibilità per i propri clienti di andare «*in rosso*» sul proprio conto. A titolo esemplificativo, si può studiare la scelta fatta dalla Banca Nazionale del Lavoro, parte del gruppo BnpParibas, in base della quale la clientela non può più andare «*in rosso*» sul conto corrente<sup>221</sup>. Il fine è quello di garantire che non siano possibili degli addebiti automatici in assenza di una liquidità sufficiente: se la banca riscontra che il cliente non ha i fondi sufficienti per far fronte al pagamento, manderà una notifica ed entro le ore 15 del giorno stesso dovrà essere assicurata la copertura; in caso contrario, il pagamento verrà bloccato e il cliente risulterà moroso verso il proprio creditore, ma non nei confronti della banca.

La banca deve assicurarsi di adottare procedure efficaci che permettano di identificare lo stato di *default* in maniera tempestiva e inoltrare tali informazioni al personale competente a decidere in materia di credito. I meccanismi di controllo devono assicurare che le informazioni siano adoperate nell'identificazione del *default* subito dopo essere state ottenute. Eventuali ritardi nell'identificazione dello stato di *default* non devono provocare errori o incongruenze nella gestione del rischio. In particolare, nel caso in cui si utilizzino processi automatici, la valutazione delle informazioni per l'identificazione dello stato di *default* deve essere effettuata su base giornaliera; mentre, nel caso in cui si utilizzino processi manuali l'aggiornamento delle informazioni deve avvenire con una frequenza tale da assicurare la tempestiva identificazione dello stato di *default*.

---

<sup>219</sup> Se si legga la stampa nazionale, su tale tema, si possono trovare delle informazioni non corrette. In seguito all'introduzione della nuova definizione di *default*, sono stati diversi gli autori che hanno affermato che è diventato proibito alle banche consentire ai propri clienti di andare «*in rosso*» sul conto corrente. Questa invece, come si può leggere in seguito, è una scelta rimessa alle singole banche e che solo alcune hanno deciso di adottare.

<sup>220</sup> V. BANCA D'ITALIA, Q&A sulla nuova definizione di *default* (<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html> )

<sup>221</sup> V. L. SERAFINI, *Gli istituti corrono ai ripari: stop ai conti in rosso*, in *Il Sole 24ore*, 5 dicembre 2020, p. 16.

La banca, dove possibile, deve adottare dei sistemi informatici che permettano di identificare e inoltrare lo stato di *default* in maniera automatizzata. A tal fine è essenziale che la banca adatti i propri sistemi informatici alla nuova definizione di *default*. L'acquisizione di nuovi motori informatici ha richiesto alle banche significativi investimenti, soprattutto per motori finalizzati al calcolo dei giorni di scaduto e all'individuazione dello stato di *default*<sup>222</sup>. L'ente deve verificare la correttezza del nuovo sistema informatico utilizzato e monitorare il suo buon funzionamento nel corso del tempo.

La Banca d'Italia può infliggere anche delle sanzioni se riscontra inadeguatezze nelle politiche e nelle procedure interne. Come si legge in giurisprudenza<sup>223</sup>, la Banca d'Italia può irrogare una sanzione «*per violazione delle disposizioni sulla governance, carenze nell'organizzazione nei controlli interni, nella gestione e nel controllo del credito, nei controlli in materia di trasparenza e per omessa e inesatta segnalazione all'autorità di vigilanza*». In particolare, la sentenza ora richiamata evidenzia che a seguito dell'ispezione della Banca d'Italia erano emerse delle carenze «*nella definizione di politiche per la gestione delle posizioni di default*».

La banca è tenuta a documentare le proprie politiche interne sulla definizione del *default*. Nello specifico, al fine di assicurare che la definizione di *default* sia applicata coerentemente per le diverse tipologie di esposizioni, deve documentare dettagliatamente l'applicazione della definizione di *default*, specificando il processo, le fonti di informazione e i soggetti competenti all'identificazione di determinate indicazioni dello stato di *default*. Inoltre, è necessario che vi sia un'adeguata descrizione dei processi automatici e dei processi manuali al fine di garantire un'uniforme applicazione.

La banca deve tenere un registro aggiornato di tutte le definizioni di *default*, attuali e precedenti, utilizzate dalla banca stessa per la classificazione allo stato di *default*. Ai sensi degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default* (par. 10, punto 113), la banca deve assicurarsi che nel registro siano contenuti almeno «*l'ambito di applicazione della definizione di default, se vi è più di una definizione di default utilizzata all'interno dell'istituto, dalla sua impresa madre*

---

<sup>222</sup> V. F. BIANCHI, R. CERMELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *op. cit.*, p. 53.

<sup>223</sup> V. Cass. civ., sez. II, 18 settembre 2020, n. 19560, in *banca dati DeJure* (<https://dejure.it>).



*o una delle sue filiazioni», «l'organismo che approva la definizione o le definizioni di default e la data di approvazione di ciascuna di queste definizioni», «la data di attuazione di ogni singola definizione di default», «una breve descrizione di tutti i cambiamenti effettuati nell'ultima versione» e, nel caso di banche che adottano il metodo IRB, «il cambiamento di categoria assegnato, la data di presentazione alle autorità competenti e, se del caso, la data di approvazione da parte di dette autorità competenti».*

#### 4.7. L'UNIFORMITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT

La banca deve adoperare adeguati meccanismi e procedure allo scopo di garantire l'identificazione uniforme dello stato di *default* di un singolo debitore in relazione a tutte le esposizioni creditizie, anche con riferimento a tutti i soggetti giuridici del gruppo a cui appartiene la banca e in tutte le aree geografiche in cui la banca operi in forme diverse da quella della persona giuridica.

Ai sensi degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default* (par. 8, punto 81), se lo scambio dei dati dei clienti tra persone giuridiche diverse sia vietato dalla normativa sulla protezione dei consumatori e sul segreto bancario oppure da altra normativa con effetti sull'identificazione dello stato di *default*, la banca dovrebbe «*comunicare alle autorità competenti tali ostacoli di natura giuridica*»<sup>224</sup>.

Nel caso in cui gli enti bancari utilizzino il metodo IRB, dovrebbero «*valutare la rilevanza delle incoerenze nell'identificazione del default di un debitore e il loro possibile impatto sulle stime dei parametri di rischio*». L'uniformità di applicazione assume particolare importanza per gli enti che adottano tale metodo, in quanto, come si sostiene in dottrina<sup>225</sup>, per le banche che utilizzano il metodo interno, «*la definizione di default rappresenta il cardine su cui ruotano tutti i sistemi di rating e l'intero mondo delle segnalazioni prudenziali*», infatti, «*il capitale allocato per il rischio di credito*

---

<sup>224</sup> A tal proposito è però necessario tenere conto degli obblighi informativi infragrupo derivanti sia dalla normativa europea sia da quella italiana.

<sup>225</sup> V. R. CRESCITELLI, V. VITALE, *op. cit.*, p. 85.

*dipende dalla qualità del portafoglio e, in ultima analisi, da come il default è definito, identificato, storicizzato e previsto».*

L'Autorità Bancaria Europea, tramite gli Orientamenti ult. cit. (par. 8, punto 82), stabilisce che nel caso in cui l'applicazione uniforme della definizione di *default* sia molto gravosa e richieda lo sviluppo di una banca dati centralizzata oppure l'esecuzione di altre procedure per analizzare lo stato di ogni cliente in tutti gli enti del gruppo, la banca non è tenuta a *«applicare detti meccanismi o procedure qualora siano in grado di dimostrare che l'effetto della non conformità non è significativo in quanto non esistono clienti comuni o vi è un numero molto limitato di clienti comuni tra i soggetti pertinenti di un gruppo e l'esposizione verso questi clienti non è significativa».*

La banca deve adoperare adeguati meccanismi e procedure allo scopo di garantire che la definizione di *default* sia applicata in maniera uniforme dalla banca stessa, dall'impresa madre o dalle sue filiazioni e per tutti i tipi di esposizioni; nel caso di applicazione di diverse definizioni di *default* all'interno del gruppo o per diverse tipologie di esposizioni, l'ambito di applicazione delle varie definizioni di *default* deve essere definito in maniera chiara. Ai sensi degli Orientamenti ult. cit. (par. 8, punto 83), l'approccio con applicazione di diverse definizioni di *default* deve essere giustificato *«dall'applicazione di prassi di gestione interna del rischio significativamente diverse o dai diversi requisiti giuridici applicabili nelle diverse giurisdizioni».* In particolare, tale approccio può essere giustificato in relazione a *«differenti soglie di rilevanza stabilite dalle autorità competenti nelle diverse giurisdizioni»*, *«utilizzo di 180 giorni invece di 90 giorni di arretrato per determinate tipologie di esposizioni alle quali sia applicato il metodo IRB in alcune giurisdizioni»* e *«specificazione di indicazioni aggiuntive dell'improbabile adempimento specifiche per determinati soggetti giuridici, aree geografiche o tipologie di esposizioni».* Inoltre, nel caso dell'applicazione di diverse definizioni di *default* è necessario che la banca adotti procedure interne che indichino con chiarezza l'ambito di applicazione di ogni definizione e che garantiscano che ogni definizione venga applicata uniformemente a tutte le esposizioni che rientrano nella categoria a cui tale definizione si applica.

#### 4.8. L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI *DEFAULT* AI DATI ESTERNI

I dati esterni vengono utilizzati dalle banche per stimare i parametri di rischio ed è essenziale garantire che il campione usato per tale stima sia omogeneo e rappresentativo per il portafoglio della banca; in particolare, è richiesta omogeneità anche in relazione alla definizione di *default*<sup>226</sup>. A tal fine le banche devono documentare le fonti dei dati esterni e la definizione di *default* utilizzata.

Ai sensi degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default*, gli enti bancari devono determinare le differenze tra la definizione di *default* applicata internamente e quella applicata ai dati esterni, specificando il loro impatto sul tasso di *default*. Devono dimostrare che è stata acquisita un'equivalenza significativa con la definizione di *default* interna come definita dall'art. 178 CRR: devono essere capaci di provare alle autorità competenti che è avvenuta una sostanziale equivalenza con la definizione interna di *default*, se possibile, mettendo a confronto il tasso di *default* dei dati interni su una relativa tipologia di esposizione con i dati esterni.

Ai sensi del co. 4 dell'art. 178 CRR, le banche che impiegano dati esterni non coerenti con la definizione delle situazioni di *default* «*adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default*». Qualora si rilevi che le banche non siano capaci di adottare tutti gli adeguamenti necessari o dimostrare che le differenze non siano trascurabili in termini di impatto sui parametri di rischio e qualora provino che ciò non si possa risolvere con delle rettifiche dei dati esterni, le banche devono adoperare un appropriato margine di cautela nella stima dei parametri di rischio<sup>227</sup>. Le banche devono assicurare che tale margine di cautela rifletta la significatività delle differenze rimanenti nella definizione di *default* e il loro possibile effetto sui parametri di rischio.

---

<sup>226</sup> Si precisa che i requisiti relativi ai dati esterni vengono applicati solo alle banche che adottano il metodo IRB.

<sup>227</sup> Tale margine viene determinato sulla base dell'art. 179, co. 1, lett. f), CRR che stabilisce le banche devono integrare nelle proprie stime «*un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore*».

#### 4.9. IL RITORNO *IN BONIS*

Ai sensi del co. 1 dell'art. 178 CRR, «*se l'ente giudica che un'esposizione precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare*». Le banche devono attuare un'attenta analisi prima di riclassificare *in bonis* un'esposizione o un debitore in stato di *default*<sup>228</sup>, anche al fine di evitare un numero eccessivo di *default* multipli.

L'Autorità Bancaria Europea, mediante gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* (par. 7, punti 71 ss.), stabilisce determinati criteri affinché un'esposizione creditizia classificata in stato di *default* possa essere classificata in uno stato di non *default*. Innanzitutto, devono essere passati almeno tre mesi<sup>229</sup> (c.d. *cure period*) dal momento in cui non ci siano più le condizioni che hanno causato la classificazione in stato di *default*. Prima del ritorno *in bonis* dell'esposizione, è poi necessario che venga effettuata una valutazione positiva circa il comportamento del debitore e della sua situazione finanziaria durante gli ultimi tre mesi: è necessario cioè che la banca reputi che il miglioramento della qualità creditizia del debitore sia effettivo e permanente e, quindi, che non vi siano elementi che facciano dubitare l'integrale adempimento delle obbligazioni, senza l'escussione delle garanzie. Le condizioni devono essere rispettate anche dalle nuove esposizioni del debitore, specialmente nel caso in cui le precedenti esposizioni in stato di *default* siano state vendute o annullate.


La Figura 14 illustra le modalità per il ritorno *in bonis* di un'esposizione classificata in stato di *default*.

---

<sup>228</sup> Per il resto del presente paragrafo si farà riferimento solo alle esposizioni creditizie e non ai debitori. Si precisa, però, che tutte le considerazioni valgono anche per il ritorno *in bonis* di un debitore classificato in stato di *default*.

<sup>229</sup> Le banche possono applicare tale periodo di tre mesi a tutte le esposizioni oppure possono applicare periodi diversi per i diversi tipi di esposizioni.

Figura 14 – Il ritorno in bonis



Il co. 5 dell'art. 178 CRR stabilisce che, se un'esposizione precedentemente classificata in stato di *default* viene classificata *in bonis*<sup>230</sup>, nel caso in cui dovessero verificarsi nuovamente le condizioni per la classificazione in stato di *default*, si deve ritenere intervenuto un altro *default*.

Gli Orientamenti ult. cit. (par. 7, punto 72) stabiliscono che le esposizioni oggetto di concessione necessitano di una specifica attenzione per la riclassificazione *in bonis*, considerando che la valutazione dei giorni di arretrato si basa su un accordo di pagamento modificato. Per tale ragione, le esposizioni oggetto di concessione devono osservare prescrizioni aggiuntive per uscire dallo stato di *default*<sup>231</sup>. È stabilito che deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura di tolleranza o dal momento della classificazione in stato di *default* dell'esposizione creditizia o dalla fine del periodo di tolleranza previsto nell'accordo<sup>232</sup>. Per riclassificare l'esposizione *in bonis*, durante tale periodo di un anno è necessario che la banca dimostri che non vi siano elementi di criticità che facciano sorgere dubbi sull'integrale adempimento delle obbligazioni sulla base del nuovo accordo senza l'escussione delle garanzie<sup>233</sup>.

<sup>230</sup> Dato che non ricorrono più le condizioni previste dalla definizione di *default*.

<sup>231</sup> Indipendentemente dal fatto che tale concessione sia avvenuta prima o dopo l'individuazione del *default*.

<sup>232</sup> Come illustrato al capitolo IV, dopo che l'esposizione è classificata *in bonis*, deve trascorrere un ulteriore periodo di due anni (c.d. *probation period*) per poter considerare l'esposizione non più oggetto di concessione di una misura di tolleranza.

<sup>233</sup> Ai sensi degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default* (par. 7, punto 74), tali disposizioni non si applicano se il debitore varia per un evento

In tale periodo, è richiesto che sia stato eseguito un pagamento significativo da parte del debitore<sup>234</sup> e che i pagamenti siano stati regolari sulla base del programma attuabile in seguito agli accordi. Oltre a ciò, è necessario che non ci siano esposizioni scadute sulla base del nuovo accordo. Durante tale arco temporale non devono sussistere altri elementi che indichino un probabile inadempimento; per esempio, l'esposizione non deve essere oggetto di una riduzione di valore. Per di più, la banca dovrebbe valutare le altre esposizioni che il debitore ha in essere sia presso la banca stessa (sia le esposizioni oggetto di concessione di misure di tolleranza, sia quelle non oggetto di concessione di misure di tolleranza) sia con altri enti creditizi (sia le esposizioni oggetto di concessione di misure di tolleranza, sia quelle non oggetto di concessione di misure di tolleranza).

La banca deve definire dei criteri chiari e adottare delle politiche interne per regolarizzare il ritorno *in bonis* di esposizioni in stato di *default*. In particolar modo è tenuta a definire criteri e politiche per considerare che il miglioramento della situazione finanziaria sia sufficiente a permettere il rimborso integrale e tempestivo delle obbligazioni. La banca deve controllare con regolarità l'efficacia delle politiche. Nello specifico, ai sensi di quanto disposto dagli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default* (par. 7, punto 76) ha il compito di monitorare e analizzare «i cambiamenti di status dei debitori o delle linee di credito», «l'impatto delle politiche adottate sui tassi di cura» e «l'impatto delle politiche adottate su default multipli».

Tali politiche devono garantire che la banca abbia un numero limitato di debitori che tornano a essere classificati in stato di *default* subito dopo il ritorno allo stato di non *default*. Se così non fosse e, quindi, ci fosse un ampio numero di *default* multipli, la banca deve rivedere le politiche interne in merito alla riclassificazione delle esposizioni creditizie.

---

di fusione o di acquisizione dello stesso; al contrario tali disposizioni si applicano nel caso di modifica del nome del debitore.


<sup>234</sup> Ai sensi di quanto disposto dagli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'applicazione della definizione di *default* (par. 7, punto 73) «un pagamento significativo può essere considerato effettuato quando il debitore abbia rimborsato, tramite pagamenti regolari [...] un totale pari all'importo che era precedentemente scaduto (se vi erano importi scaduti) o che era stato annullato (se non vi erano importi scaduti)».

Come già riportato, il co. 5 dell'art. 178 CRR stabilisce che «*se l'ente giudica che un'esposizione precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare*». Come si può intendere, si tratta di una formulazione piuttosto generica che lascia spazio a discrezionalità e, infatti, ha portato a delle differenze nell'applicazione da parte degli enti bancari. È stato solo mediante gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* che l'Autorità Bancaria Europea ha delineato le linee guida per garantire un'armonizzata definizione dei criteri per consentire il ritorno *in bonis* di un'esposizione in stato di *default*. In particolare, tale necessità di armonizzazione è risultata evidente dall'analisi quantitativa e qualitativa svolta dall'Autorità Bancaria Europea, riportata nel *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*, che ha fatto emergere i differenti *cure period* applicati per il ritorno *in bonis* delle esposizioni in stato di *default*. Come si osserva dalla Figura 15, il 33% degli enti del campione<sup>235</sup> utilizzava un *cure period* solo parzialmente (per esempio un utilizzo diverso a seconda delle classi di esposizioni); addirittura, il 28% degli enti non applicava un *cure period*; invece, il 21% specificava una durata minima del *cure period*; infine, il 18% adottava il concetto del *cure period* solo per le esposizioni oggetto di concessione di misure di tolleranza. Inoltre, come mostrato in Figura 16, gli enti che utilizzavano un *cure period* applicavano diversi criteri per determinare il ritorno *in bonis* dell'esposizione al termine di questo periodo. Il 36% degli enti adottava una valutazione caso per caso delle esposizioni, mentre il 35% attuava una riclassificazione *in bonis* in automatico allo scadere del *cure period*; inoltre, il 21% sceglieva di applicare un approccio misto, secondo cui il ritorno *in bonis* era differente a seconda delle differenti entità o esposizioni. In particolare, dall'analisi è emerso che gli enti che adottavano una riclassificazione automatica erano quelli che per la maggior parte dei casi tendevano ad avere un *cure period* per tutte le esposizioni; mentre, gli enti che impiegavano una valutazione caso per caso erano quelli che per la maggior parte dei casi applicavano un *cure period* solo parzialmente.

---


<sup>235</sup> Vedi nota 62.

Figura 15 - Applicazione del cure period



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Figura 16 - Criteri per il ritorno in bonis dopo il cure period




Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

La durata del *cure period* e la data di inizio per il calcolo di tale periodo potevano differire a seconda della motivazione per la classificazione di un'esposizione in stato di *default*. L'analisi di tali criteri è avvenuta distinguendo tra esposizioni in stato di *default* per il criterio dei giorni di scaduto, esposizioni in stato di *default* in quanto inadempienze probabili ed esposizioni oggetto di concessione di misure di tolleranza.



In riferimento alle esposizioni in stato di *default* per il criterio dei giorni di scaduto, la Figura 17 mostra che per il 43% degli enti del campione<sup>236</sup> l'inizio del *cure period* decorreva a partire dal momento in cui l'esposizione non risultava più in stato di *default* (come previsto anche dalle linee guida attualmente in vigore); invece, per il 16% iniziava a partire dal momento in cui l'esposizione era classificata in stato di *default*; inoltre, l'11% applicava un approccio misto con differenze a livello di entità e/o esposizioni. Per quanto riguarda la lunghezza del *cure period* (Figura 18), la quale è oggi fissata a 3 mesi, il 32% sceglieva un periodo di 3 mesi; mentre il 3% adottava un periodo di 1 mese, l'8% un periodo di 6 mesi e il 3% di un anno; il 24%, invece, prediligeva un approccio misto.


Figura 17 - Data di inizio del *cure period* per le esposizioni scadute



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

<sup>236</sup> V. nota 62.

Figura 18 - Lunghezza del cure period per le esposizioni scadute




Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

In riferimento alle esposizioni in stato di *default* in quanto inadempienze probabili, la Figura 19 mostra che per il 34% degli enti del campione<sup>237</sup> l'inizio del *cure period* decorreva a partire dal momento in cui l'esposizione non risultava più in stato di *default* (come previsto anche dalle linee guida attualmente in vigore); invece, per il 12% iniziava a partire dal momento in cui l'esposizione era classificata in stato di *default*; inoltre, l'15% applicava un approccio misto con differenze a livello di entità e/o esposizioni. Per quanto riguarda la lunghezza del *cure period* (Figura 20), oggi fissata a 3 mesi, il 28% sceglieva un periodo di 3 mesi; mentre il 6% adottava un periodo di 6 mesi e il 15% di un anno; il 24%, invece, prediligeva un approccio misto. Analogamente a quanto avviene per le esposizioni in stato di *default* dovute al criterio dei giorni di scaduto, più della metà degli enti che applicavano un *cure period* di 3 mesi adottava come data di inizio del *cure period* il momento in cui l'esposizione cessava di essere classificata in stato di *default*.

---


<sup>237</sup> V. nota 62.

Figura 19 - Data di inizio del cure period per esposizioni in default per le inadempienze probabili



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Figura 20 - Lunghezza del cure period per le inadempienze probabili



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.


In riferimento alle esposizioni oggetto di concessione di una misura di tolleranza, la Figura 21 mostra la data di inizio del *cure period*, che oggi decorre dal momento della concessione della misura di tolleranza o dal momento della classificazione in stato di *default* dell'esposizione creditizia o dalla fine del periodo di tolleranza previsto nell'accordo. Si osserva che il 33% degli enti del campione<sup>238</sup> prevedeva che il *cure*

<sup>238</sup> V. nota 62.

*period* iniziasse nel momento dell'applicazione delle misure di tolleranza, l'11% nel momento in cui l'esposizione non risultava più in stato di *default*, il 9% all'inizio del periodo di *default*, il 6% al termine del periodo di garanzia concesso e il 4% dall'inizio del periodo in cui l'esposizione risultava in stato di *default* oppure della concessione delle misure di tolleranza; inoltre, il 10% applicava un approccio misto.


Per quanto riguarda la lunghezza del *cure period* (Figura 22), che è oggi fissata a 1 anno, il 46% adottava un periodo di 1 anno, mentre il 13% sceglieva un periodo di 3 mesi e il 12% un periodo di 6 mesi; il 12%, invece, sceglieva un approccio misto.

Figura 21 - Data di inizio del *cure period* per le esposizioni oggetto di concessione



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Figura 22 - Lunghezza del *cure period* per le esposizioni oggetto di concessione



Fonte: AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default, 28 settembre 2016.

Nella precedente disciplina un'esposizione creditizia ritornava *in bonis* nel momento in cui il cliente regolarizzava l'arretrato di pagamento e/o rientrava dallo sconfinamento di conto corrente nei confronti della banca, senza quindi dover necessariamente aspettare il trascorrere di tre mesi come previsto nella disciplina attualmente in vigore. Il legislatore europeo, con l'introduzione di tale arco temporale, «*ha voluto [...] corroborare l'attitudine delle banche a soppesare il comportamento nel tempo del debitore e a non fermarsi a una fotografia "istantanea" che può restituire un'immagine solo momentanea ma non riesce a cogliere la capacità di ottemperare in maniera durativa alle obbligazioni pattuite*»<sup>239</sup>.

---

<sup>239</sup> V. F. BIANCHI, R. CERMELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *op. cit.*, p. 50 ss..



## CAPITOLO V

### LE MISURE DI INTERVENTO CONNESSE ALLA DEFINIZIONE DI *DEFAULT* ADOTTATE PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA DA COVID-19

**SOMMARIO:** 5.1. Le misure di intervento – 5.1.1. Le moratorie sui pagamenti – 5.1.2. L'intervento sulla disciplina delle GACS – 5.1.3. L'intervento sulla disciplina del principio IFRS 9 – 5.2. L'impatto delle misure di intervento sulla disciplina del *default*.

Il presente capitolo, dopo aver esposto le misure di intervento con impatto sulla disciplina del *default* che sono state adottate per far fronte all'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, si occupa di spiegare l'impatto di tali misure sull'individuazione dei debitori in stato di *default*.

#### 5.1. LE MISURE DI INTERVENTO

Per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia da Covid-19, sono stati messi in atto dallo Stato diversi interventi allo scopo di fornire alle imprese e alle famiglie le risorse necessarie per fronteggiare il momento di difficoltà<sup>240</sup>. Ai fini di questo elaborato, di seguito, vengono presentate esclusivamente le principali misure finanziarie che hanno un impatto sulla classificazione in stato di *default* delle esposizioni creditizie. Si prenderanno in esame la moratoria legislativa e non legislativa sui pagamenti, gli interventi in relazione alla GACS e quelli riguardanti le disposizioni sull'applicazione del principio IFRS 9<sup>241</sup>.

---

<sup>240</sup> Per una panoramica sulle iniziative attivate per affrontare la crisi si veda G. VESPERINI, *Il diritto del coronavirus*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2020, p. 277 ss.

<sup>241</sup> Tra le diverse altre misure di sostegno adottate, è stata prevista anche la concessione di garanzie pubbliche. Si ritiene utile precisare che questo intervento non viene analizzato in questo elaborato in ragione del fatto che tale non incide in maniera diretta sulla classificazione in stato di *default* delle esposizioni creditizie. Come illustrato nel Capitolo III, la concessione di una garanzia non costituisce un indice di inadempienza probabile; al contrario, l'escussione di una garanzia su un determinato credito deve accendere un segnale d'allarme sulla probabile difficoltà di inadempienza del debitore.

Tali interventi, considerati come aiuti di Stato<sup>242</sup>, sono ciò nonostante attuabili ai sensi dell'art. 107, co. 2, lett. b), TFUE, il quale dispone che sono compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». La pandemia da Covid-19 può essere considerata come «evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia»<sup>243</sup>, come viene confermato dalla Commissione Europea, la quale riconosce che l'epidemia costituisce un grave shock per l'economia<sup>244</sup>.

Nell'applicare queste agevolazioni, le banche «dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi»<sup>245</sup>; infatti, come si afferma in dottrina, suddetti aiuti «non [devono] essere interpretati come sostegni rivolti agli intermediari», bensì come «misure di sostegno indirizzate alle imprese»<sup>246</sup>.

### 5.1.1. Le moratorie sui pagamenti

La moratoria costituisce un prezioso strumento per evitare che i soggetti vengano classificati in stato *default* a causa delle difficoltà momentanee prodotte dalla crisi<sup>247</sup>:

---

<sup>242</sup> Per un'illustrazione generica del tema si veda A. MINTO, *Il rilassamento delle regole europee sugli aiuti di Stato nell'attuale pandemia da CoViD-19 (ben tornato, Bail-Out?)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, supp. al N. 5, p. 11 ss.

<sup>243</sup> V. art. 56, co. 1, Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Legge Cura Italia), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi".

<sup>244</sup> V. COMMISSIONE EUROPEA, *Communication from the Commission. Temporary framework for state aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak*, 19 marzo 2020 (modificato il 28 gennaio 2021), consultabile in [https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-03/TF\\_informal\\_consolidated\\_version\\_as\\_amended\\_28\\_january\\_2021\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-03/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_en.pdf).

<sup>245</sup> V. COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione. Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*, 20 marzo 2020, consultabile in [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320\(03\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT).

<sup>246</sup> V. M. MAGGIOLINO, *Appunti sul ruolo delle banche ai tempi del Covid-19*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 537.

<sup>247</sup> Queste misure, nella fase applicativa, hanno causato delle incertezze interpretative sia per l'ampiezza e la diversità dei soggetti interessati, sia per la frettolosa elaborazione delle norme in un contesto di forte tensione sociale. Per un'illustrazione dei principali problemi applicativi e delle soluzioni adottate si veda A. DI CIOMMO, R. LENER, *Le moratorie in tempo di pandemia: come superare i problemi applicativi*, in *Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall'efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell'economia*, a cura di U. MALVAGNA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, 2020, p. 71 ss..



grazie a tale intervento «viene fissata una nuova data a partire dalla quale sono calcolati i “giorni di scaduto” del creditore»<sup>248</sup>.

In Italia, nel marzo 2020, è stato emanato il decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), il quale, all’art. 56, prevede la possibilità per le microimprese e le PMI aventi sede in Italia<sup>249</sup> di richiedere alle banche (e, più in generale, agli intermediari finanziari) la concessione di una moratoria per prestiti *in bonis* già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto stesso (17 marzo 2020)<sup>250</sup>. Questo intervento è stato introdotto al fine di «congelare la disponibilità finanziaria esistente»<sup>251</sup>.

Attraverso questa moratoria sono state adottate delle misure di sostegno rilevanti<sup>252</sup>: in primo luogo, per le linee di credito accordate in conto corrente e per i finanziamenti concessi per anticipi su titoli di credito è stata prevista la non revocabilità; inoltre, per i contratti per prestiti non rateali è prevista la proroga; infine, per i contratti per prestiti rateali è prevista la sospensione del rimborso del pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di *leasing* e il piano di rimborso di tali è dilazionato in base a modalità che assicurano l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per il cliente sia per la banca<sup>253</sup>.

---

<sup>248</sup> V. COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell’UE. Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19*, 28 aprile 2020, consultabile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&from=IT>.

<sup>249</sup> Così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

<sup>250</sup> Per un’illustrazione generale sulle caratteristiche dell’intervento si veda G. AMATO, D. CAMPO, *Le misure a sostegno delle imprese nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità*, in *Dir. banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), maggio 2020, consultabile in <http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/credito/le-misure-sostegno-delle-imprese-nel-decreto-cura-italia-e-nel-decreto-liquidita>.

<sup>251</sup> V. M. COMANA, *loc. cit.*

<sup>252</sup> Tale moratoria è stata applicata in accordo con quanto afferma l’Autorità Bancaria Europea, la quale con moratoria generale dei pagamenti intende «*esclusivamente modifiche al piano dei pagamenti, in particolare sospendendo, posticipando o riducendo i pagamenti del capitale, degli interessi o delle rate complete, per un periodo di tempo limitato predefinito; non dovrebbe essere prevista invece alcuna modifica a ulteriori termini e condizioni dei prestiti, come il tasso d’interesse*». V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19* (EBA/GL/2020/02), 2 aprile 2020 (come modificato il 26 giugno 2020 da EBA/GL/2020/08 e il 2 dicembre 2020 da EBA/GL/2020/15), par. 4, punto 10, lett. c).

<sup>253</sup> L’affermazione circa l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per il cliente sia per la banca ha provocato delle critiche in dottrina, la quale asserisce che «*la norma [...] appare di difficile interpretazione, contraddittoria e “salomonica”: da un lato suggerisce un’apparente gratuità*

Attraverso delle proroghe successive, ad oggi, la moratoria è possibile fino al 31 dicembre 2021. Inizialmente, attraverso il d.l. n. 18/2020, la moratoria era stata prevista fino al 30 settembre 2020; la stessa è stata poi estesa, mediante il decreto legge n. 104/2020, fino al 31 gennaio 2021<sup>254</sup> e quindi, attraverso la legge di bilancio 2021, fino al 30 giugno 2021<sup>255</sup>. Un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 è avvenuta con il decreto legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni *bis*)<sup>256</sup>.

È stabilito che la moratoria non può essere concessa a imprese che alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020) siano classificate come esposizioni deteriorate<sup>257</sup>. La Commissione «*ha voluto escludere l'eventualità che un sostegno*

---

*“bilaterale” della sospensione, e dall'altro porta a concludere che i nuovi o maggiori oneri sorti durante la sospensione debbano essere sopportati da entrambe le parti».* V. A. DI CIOMMO, R. LENER, *Prmissime riflessioni su moratorie, responsabilità del debitore e sottoscrizione semplificata dei contratti in tempo di pandemia*, in *Dir. Banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), 24 giugno 2020, consultabile in [http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/credito/primissime-riflessioni-su-moratorie-responsabilita-del-debitore-e-sottoscrizione-semplificata?utm\\_medium=dem&utm\\_campaign=newsletter\\_professionale&utm\\_source=Monster4D&utm\\_uid=5eb05c6bf9eff35f1a761691](http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/credito/primissime-riflessioni-su-moratorie-responsabilita-del-debitore-e-sottoscrizione-semplificata?utm_medium=dem&utm_campaign=newsletter_professionale&utm_source=Monster4D&utm_uid=5eb05c6bf9eff35f1a761691). Sul punto si veda anche L. S. LENTINI, *Moratoria dei finanziamenti bancari e criteri di maturazione degli interessi «di sospensione» nel decreto “Cura Italia”: una prima lettura*, in *Rivista di dir. banc.*, 2020, I, p. 235 ss., consultabile in [https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf\\_c/lentini\\_3.pdf](https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/lentini_3.pdf).

Una delucidazione si è avuta mediante i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale sostiene che, durante il periodo in cui è applicata la moratoria, gli interessi sono calcolati sulla quota capitale residua, applicando il tasso d'interesse fissato nel contratto, e ripartiti nel piano di ammortamento stabilito dopo la cessazione della sospensione.

<sup>254</sup> Nello specifico per le imprese a cui la moratoria era già stata concessa, la proroga ha operato automaticamente senza nessuna formalità, almeno che l'impresa stessa non abbia presentato un'espressa rinuncia. Le imprese, invece, non ancora ammesse a tale misura potevano farne domande entro il 31 dicembre 2020.

<sup>255</sup> Nello specifico per le imprese a cui la moratoria era già stata concessa, la proroga ha operato automaticamente senza nessuna formalità, almeno che l'impresa stessa non abbia presentato un'espressa rinuncia. Le imprese, invece, non ancora ammesse a questa misura potevano farne domande entro il 31 gennaio 2021.

<sup>256</sup> Rispetto alle precedenti proroghe sono state introdotte delle novità: in primo luogo la sospensione dei pagamenti ha riguardato solo la quota capitale e non più gli interessi, che hanno dovuto iniziare a essere pagati a partire dal 1 luglio 2021; inoltre, l'estensione della moratoria non è più automatica e, infatti, le imprese che volevano estendere la moratoria hanno dovuto mandare una comunicazione entro il 15 giugno 2021; infine, hanno potuto beneficiare della moratoria esclusivamente le imprese che erano già state ammesse.

<sup>257</sup> V. art. 56, co. 4, Legge 24 aprile 2020, n. 27 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Legge Cura Italia), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*. A titolo esemplificativo dell'applicazione di tale disposizione si veda la sentenza Trib. Napoli, sez. feriale, 08 settembre 2020 in *banca dati Pluris*

*pubblico così massiccio potesse prodursi a vantaggio di imprese che non potevano imputare eventuali deficit di liquidità e di ricavi solo ed esclusivamente al blocco delle attività economiche intervenuto per frenare la diffusione del contagio»<sup>258</sup>, ossia ha previsto di riservare queste misure «a coloro che, da un punto di vista imprenditoriale ed economico, si trovino nella (ipotetica) condizione di proseguire nell'attività già intrapresa, [riducendo] significativamente il rischio di insolvenza gravante, in via immediata, sulle banche»<sup>259</sup>.*

Alcune moratorie di categoria sono state previste anche nei confronti delle imprese di maggiori dimensioni. In particolare, attraverso il secondo *Addendum* all'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, è stata data la possibilità alle grandi imprese danneggiate dalla crisi epidemiologica da Covid-19 di favorire di una sospensione dei pagamenti<sup>260</sup>.

Oltre alle moratorie nei confronti delle imprese, sono state previste delle moratorie nei confronti delle famiglie. Una misura di particolare impatto ha riguardato il potenziamento<sup>261</sup> del Fondo solidarietà mutui prima casa (c.d. Fondo Gasparini), il quale, al verificarsi di determinate condizioni, consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa fino a 18 mesi<sup>262</sup>. Nello specifico è stata ampliata la platea di soggetti che possono accadervi e ulteriori semplificazioni

---

(<https://pluris-cedam.utetgiuridica.it>) oppure Trib. Ord. Bologna, sez. civ. III, 02 ottobre 2020, in *banca dati Pluris* (<https://pluris-cedam.utetgiuridica.it>).

<sup>258</sup> V. M. MAGGIOLINO, *op. ult. cit.*, p. 536.

<sup>259</sup> V. M. CONDEMI, *Il «Merito creditizio» nel contesto normativo conseguente alla pandemia da Covid-19*, in *Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall'efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell'economia*, a cura di U. MALVAGNA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, 2020, p. 232.

<sup>260</sup> Per conoscere gli interventi adottati si veda il sito dell'Associazione Bancaria Italiana (<https://www.abi.it/Pagine/default.aspx>).

<sup>261</sup> V. art. 54, Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Legge Cura Italia), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Il Fondo è stato istituito con la legge n. 244/2007.

<sup>262</sup> Come per le moratorie previste dall'art. 56, d.l. n. 18/2020, anche per le moratorie relative ai mutui sull'acquisto della prima casa, il legislatore non ha stabilito chiaramente gli interessi dovuti nel periodo di sospensione. V. L. S. LENTINI, *op. cit.*, p. 235 ss..

normalmente non previste<sup>263</sup>. Ulteriore possibilità di moratoria è stata prevista mediante accordi con le associazioni di categoria: l'accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori<sup>264</sup> e l'accordo tra l'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin) e le Associazioni dei consumatori<sup>265</sup>.

La Banca d'Italia, in riferimento agli enti bancari non significativi, attraverso la Nota n. 4 del 12 maggio 2020<sup>266</sup>, ha affermato l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19. Gli Orientamenti ult. cit. hanno stabilito le tipologie di moratoria soggette alle disposizioni particolari previste dall'Autorità Bancaria Europea per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia. Oltre alla moratoria legislativa, le disposizioni si applicano anche alle moratorie non legislative<sup>267</sup>. Si fa riferimento alle moratorie predisposte su base volontaria delle

---

<sup>263</sup> Per un'illustrazione delle principali novità si veda M. MAUGERI, *Sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa: dal d.l. 2 marzo 2020, n. 9 alle leggi 24 aprile 2020, n. 27 e 5 giugno 2020, n. 40*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, supplemento al N. 3, p. 116 ss..

<sup>264</sup> Per conoscere gli interventi adottati si veda il sito dell'Associazione Bancaria Italiana (<https://www.abi.it/Pagine/default.aspx>).

<sup>265</sup> Per conoscere gli interventi adottati si veda il sito dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (<https://www.assofin.it>).

<sup>266</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Nota n. 4. Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02) e notifica all'EBA*, 12 maggio 2020, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-4-del-12.05.20.pdf>. Seguita poi da BANCA D'ITALIA, *Nota n. 6. Orientamenti dell'Autorità bancaria europea recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/02 sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/09)*, 06 agosto 2020, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-6-del-06.08.20.pdf>; BANCA D'ITALIA, *Nota n. 9. Orientamenti dell'Autorità bancaria europea recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/02 sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/15)*, 11 febbraio 2021, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-9-del-11.02.2021.pdf>.

<sup>267</sup> Nello specifico l'Autorità Bancaria Europea fa riferimento a una moratoria che si basa «su un'iniziativa di carattere non legislativo che prevede la riduzione dei pagamenti promossa da un ente nel quadro di un regime di moratoria a livello industriale o settoriale concordato o coordinato all'interno del settore bancario o in una parte significativa dello stesso, eventualmente di concerto con le autorità pubbliche, di modo che la partecipazione a detto regime sia aperta e che in tale ambito gli enti creditizi interessati adottino misure di riduzione dei pagamenti analoghe». V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi*

banche, individualmente o attraverso le loro associazioni, definite come «*moratorie private*» e «*moratorie di categoria*»<sup>268</sup>. Come dispone l’Autorità Bancaria Europea<sup>269</sup>, le moratorie pubbliche e private dovrebbero essere trattate allo stesso modo nella misura in cui hanno finalità e caratteristiche simili.

L’Autorità Bancaria Europea è intervenuta<sup>270</sup> per chiarire alcuni aspetti delle nuove misure di intervento in relazione alla classificazione in stato di *default* delle esposizioni creditizie. Da un lato afferma che la coerenza e la comparabilità delle metriche di rischio è una condizione preliminare per monitorare gli effetti della crisi, ma, allo stesso tempo, evidenzia che c’è la consapevolezza che la capacità operativa di effettuare valutazioni approfondite può essere limitata a causa della particolare situazione emergenziale. Considerando che la pandemia può avere delle implicazioni di medio e lungo termine, l’Autorità Bancaria Europea sottolinea che la flessibilità insita nei quadri regolamentari e contabili deve essere utilizzata per aiutare a mantenere la solidità.

L’Autorità Bancaria Europea, attraverso gli Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-

---

COVID-19 (EBA/GL/2020/02), 2 aprile 2020 (come modificato il 26 giugno 2020 da EBA/GL/2020/08 e il 2 dicembre 2020 da EBA/GL/2020/15), par. 4, punto 10, lett. a).

<sup>268</sup> Nello specifico, in Italia, hanno assunto particolare importanza gli accordi con l’Associazione Bancaria Italiana e l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin).

<sup>269</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Statements on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures*, 25 marzo 2020, consultabile in

[https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf).

<sup>270</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Statements on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures*, 25 marzo 2020, consultabile in

[https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf).

19<sup>271</sup>, stabilisce che la concessione di una moratoria legislativa o di iniziative di categoria<sup>272</sup> a un'esposizione non implica automaticamente la riclassificazione di suddetta esposizione come oggetto di concessione di una misura di tolleranza e, quindi, come un'inadempienza probabile (se superata le soglie di rilevanza)<sup>273</sup> da classificare in stato di *default*. Questa indicazione è stata fornita al fine di garantire che la classificazione in stato di *default* delle esposizioni creditizie avvenga sulla base di circostanze reali in cui è probabile che si verifichino delle perdite economiche.

Tale intervento non deve essere valutato come una concessione di una misura di tolleranza alle famiglie e alle imprese, in quanto si trovano in uno stato di difficoltà, bensì come una misura adeguata per aiutarle in un momento in cui sono temporaneamente non sono capaci di far fronte alle loro obbligazioni a causa dell'emergenza causata dal COVID-19: come ha affermato un Autrice «*queste misure sono state concesse indiscriminatamente, ossia senza considerare le specifiche caratteristiche del debitore che potrebbe avvantaggiarsene e, quindi, non trova fondamento l'automatismo per effetto del quale chi ne usufruisce dovrebbe essere individuato e segnalato tra i debitori che, per superare le proprie difficoltà economiche, sono dovuti ricorrere a un trattamento agevolato*»<sup>274</sup>. Questa considerazione trova conferma nei criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea, per cui le moratorie generali di pagamento si devono poter applicare «*a un vasto gruppo di debitori predefinito sulla base di ampi criteri, laddove un criterio utile a stabilire l'ambito di applicazione della moratoria dovrebbe consentire a un debitore di trarre vantaggio dalla moratoria senza che il suo merito di credito sia sottoposto a valutazione*»<sup>275</sup>.

---

<sup>271</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/02), 2 aprile 2020 (come modificato il 26 giugno 2020 da EBA/GL/2020/08 e il 2 dicembre 2020 da EBA/GL/2020/15), par. 4, punto 11.

<sup>272</sup> Il meccanismo non vale, invece, per le iniziative individuali e per tutte le moratorie che non rispettano i criteri stabili negli Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19.

<sup>273</sup> V. *supra* (par. 3.5).

<sup>274</sup> V. M. MAGGIOLINO, *op. ult. cit.*, p. 566.

<sup>275</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/02), 2 aprile 2020 (come modificato il 26 giugno 2020 da EBA/GL/2020/08 e il 2 dicembre 2020 da EBA/GL/2020/15), par. 4, punto 10, lett. b).

Durante la durata della moratoria, le banche devono valutare se si manifesta l'improbabilità di adempimento dei clienti<sup>276</sup> e, in particolare, se «vengano effettuate valutazioni manuali dei singoli debitori, gli enti dovrebbero conferire priorità alla valutazione dei debitori per i quali è più probabile che gli effetti della pandemia di COVID-19 si trasformino in insolvenza o difficoltà finanziarie a più lungo termine»<sup>277</sup>. Come afferma l'Autorità Bancaria Europea<sup>278</sup>, nel periodo immediatamente successivo alla moratoria, le banche dovrebbero prestare particolare attenzione alle esposizioni che registrano ritardi nei pagamenti, individuando tali crediti in modo tempestivo. Inoltre, nei casi in cui le banche avessero già accordato delle concessioni, indipendentemente dagli interventi introdotti dal governo, possono classificare suddette esposizioni come oggetto di misure di tolleranza e, quindi, valutare se ricorrono i presupposti per la classificazione in stato di *default*. Queste facilitazioni sono scadute, però, a partire dal 31 marzo 2021. Da tale momento, quindi, le banche sono tenute a eseguire una valutazione caso per caso.

### 5.1.2. L'intervento sulla disciplina delle GACS

Alla luce delle difficoltà causate dalla pandemia, la normativa di emergenza è intervenuta attraverso delle modifiche temporanee anche alla disciplina delle GACS<sup>279</sup>. Nello specifico, attraverso l'art. 32, d.l. n. 34/2020 (c.d. «*decreto rilancio*»), convertito nella l. n. 77/2020, sono state prese delle misure considerando i possibili effetti

---

<sup>276</sup> Tale valutazione deve essere fatta considerando il piano dei pagamenti aggiornato in base all'applicazione della moratoria.

<sup>277</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/02), 2 aprile 2020 (come modificato il 26 giugno 2020 da EBA/GL/2020/08 e il 2 dicembre 2020 da EBA/GL/2020/15) (par. 4, punto 14).

<sup>278</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Statements on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures*, 25 marzo 2020, consultabile in [https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf).

<sup>279</sup> V. *supra* (par. 3.4.) la rilevanza delle GACS in relazione alla classificazione in stato di *default* delle esposizioni creditizie.

negativi della pandemia da Covid-19. Previa istruttoria di Consap S.p.A. e su istanza documentata della società cessionaria, è stabilito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze «è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedeva la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance»<sup>280</sup>. Affinché queste disposizioni possano essere applicate, devono ricorrere determinate caratteristiche<sup>281</sup>. In primo luogo, tali disposizioni fanno riferimento a pagamenti intercorsi tra la data di entrata in vigore del decreto sopra citato (19 maggio 2020) ed il 31 luglio 2021; inoltre, è espressamente richiesto che le modifiche apportate non provochino un peggioramento dei *rating* dei titoli *senior*; infine, la sospensione dei pagamenti deve essere giustificata dal rallentamento dell'attività di recupero in seguito alle misure applicate per affrontare l'emergenza pandemica.

### 5.1.3. L'intervento sulla disciplina del principio IFRS 9

Esponendo gli impatti della pandemia sulla definizione di *default*, è necessario fornire alcuni chiarimenti anche sull'applicazione del principio contabile IFRS 9, data la sua rilevanza relativamente alla valutazione delle rettifiche specifiche di valore sui crediti e della conseguente classificazione a inadempienza probabile<sup>282</sup>. Come si legge in dottrina, dato che «la pandemia ha prodotto [...] una più diffusa e generalizzata incertezza che rende difficile configurare scenari futuri, le banche potrebbero proiettare nel lungo periodo le difficoltà del momento, abbracciando rappresentazioni oltremodo pessimistiche, per non dire nefaste, capaci in quanto tali di erodere non solo la profittabilità delle banche, ma anche di pregiudicarne la reputazione, rendendo quindi l'intero settore finanziario più fragile a tutto svantaggio dell'intenzione di limitare al breve/medio periodo gli effetti della crisi e di disporre di un sistema bancario

---

<sup>280</sup> V. art. 32, d.l. n. 34/2020.

<sup>281</sup> Per approfondimento si veda il sito del Dipartimento del Tesoro ([http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/interventi\\_finanziari/gacs/modifiche/index.html](http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/gacs/modifiche/index.html))

<sup>282</sup> V. *supra* (par. 3.3.).



sufficientemente solido per trasferire liquidità e capitali a imprese e famiglie»<sup>283</sup>. Sostanzialmente si vuole evitare di offrire una rappresentazione smodatamente negativa dei crediti e avere nelle ripercussioni eccessive sul sistema finanziario.

Il presidente del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea, Andrea Enria, attraverso una lettera inviata nell'aprile 2020 a tutti gli enti significativi, invita a «optare per l'applicazione delle disposizioni transitorie dell'IFRS 9 previste dal CRR»<sup>284</sup> e a «evitare ipotesi eccessivamente procicliche nei rispettivi modelli basati sull'IFRS 9 per la determinazione degli accantonamenti»<sup>285</sup>. Viene evidenziato che la metodologia solitamente utilizzata per la costruzione dei modelli può essere compromessa dal contesto incerto causato dal coronavirus e, per questa ragione, è doveroso prestare attenzione alle modifiche da apportare a tali modelli<sup>286</sup>. L'IFRS 9 prevede che le perdite attese su crediti vengano fatte sulla base di «informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future»<sup>287</sup>; la Banca Centrale Europea, però, «è consapevole del fatto che l'attuale contesto di pronunciata incertezza lascia agli enti significativi pochissime informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, rendendo estremamente difficile il compito di produrre previsioni dettagliate a lungo termine»<sup>288</sup>. Se da un lato la Banca Centrale Europea invita a usare le informazioni storiche disponibili, specifica che è essenziale impiegare le «informazioni che copr[a]no almeno uno o più cicli economici completi o che siano

---

<sup>283</sup> V. M. MAGGIOLINO, *op. ult. cit.*, p. 557.

<sup>284</sup> Si sta facendo riferimento al regime transitorio previsto dall'art. 473-bis CRR, introdotto mediante il Regolamento (UE) n. 2017/2395 del Parlamento e del Consiglio europeo.

<sup>285</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, *Oggetto: l'IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)*, 1° aprile 2020, consultabile in [https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020\\_letter\\_IFRS\\_9\\_in\\_the\\_context\\_of\\_the\\_coronavirus\\_COVID-19\\_pandemic~4cab8e5650.it.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic~4cab8e5650.it.pdf).

<sup>286</sup> Anche lo svolgimento dell'*impairment test* richiede delle attenzioni particolari. Si veda M. BINI, *Una guida all'impairment test in tempi di Covid-19*, in *Società*, 2020, p. 604 ss..

<sup>287</sup> V. COMMISSIONE EUROPEA, Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (par. 5.5.17).

<sup>288</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, *Oggetto: l'IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)*, 1° aprile 2020, consultabile in [https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020\\_letter\\_IFRS\\_9\\_in\\_the\\_context\\_of\\_the\\_coronavirus\\_COVID-19\\_pandemic~4cab8e5650.it.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic~4cab8e5650.it.pdf).

*altrimenti rettificate in modo da escludere pregiudizi, ad esempio a favore delle rilevazioni più recenti»<sup>289</sup>.*

Il principio contabile IFRS 9 consente un certo grado di flessibilità nella determinazione dello *stage* di appartenenza di un'esposizione creditizia: non dettando i casi in cui si verifica un aumento significativo del rischio di credito, non prevede alcun automatismo di classificazione. Relativamente all'applicazione delle misure di sostegno introdotte per fronteggiare la pandemia, l'Autorità Bancaria Europea, in coordinamento con l'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha chiarito che questi interventi non implicano automaticamente un aumento significativo del rischio di credito ai sensi dell'IFRS 9<sup>290</sup>. Come ha precisato la Commissione Europea<sup>291</sup>, un prestito a cui è stata concessa una moratoria non dovrebbe essere valutato automaticamente come oggetto di una riduzione significativa del rischio di credito; invece, per i prestiti a cui sono state concesse garanzie, si dovrebbe tenere in considerazione che le concessioni di tali strumenti consente di ridurre l'ammontare delle perdite su crediti in caso di *default* del creditore, dato che una parte della perdita viene coperto dalla garanzia.

---

<sup>289</sup> V. BANCA CENTRALE EUROPEA, *Oggetto: l'IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)*, 1° aprile 2020, consultabile in [https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020\\_letter\\_IFRS\\_9\\_in\\_the\\_context\\_of\\_the\\_coronavirus\\_COVID-19\\_pandemic~4cab8e5650.it.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic~4cab8e5650.it.pdf).

<sup>290</sup> V. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Statements on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures*, 25 marzo 2020, consultabile in [https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf).

<sup>291</sup> V. COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE. Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19*, 28 aprile 2020, consultabile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&from=IT>.

## 5.2. L'IMPATTO DELLE MISURE DI INTERVENTO SULLA DISCIPLINA DEL *DEFAULT*

La moratoria si è dimostrata uno strumento molto utile per impedire un'ondata di crediti deteriorati e, in particolare, di crediti classificati in stato di *default* a causa della pandemia da Covid-19. Nel valutare gli effetti di tale strumento bisogna però considerare che solo una volta che la moratoria giungerà a scadenza, si vedranno effettivamente i danni provocati da questa crisi<sup>292</sup>. Come è stato sostenuto, le moratorie «*agiscono come un anestetico che non fa percepire il segnale di sofferenza e generano una sottostima del deterioramento della qualità dei portafogli creditizi*»<sup>293</sup>. Sulla base dello studio condotto dall'Associazione Bancaria Italiana e dalla Cerved è emerso che, una volta che le misure di sostegno giungeranno a scadenza, i crediti classificati in stato di *default* risulteranno più alti rispetto ai livelli pre-Covid<sup>294</sup>. Come brevemente accennato<sup>295</sup>, nonostante l'economia abbia subito un forte rallentamento a causa della pandemia, l'impatto sui crediti deteriorati (e sui crediti classificati in stato di *default*) è risultato solo marginale. La Banca d'Italia ha affermato<sup>296</sup> che il tasso di deterioramento delle esposizioni è rimasto stabile fino al terzo trimestre del 2020, per poi salire leggermente nell'ultimo trimestre (v. Figura 23)<sup>297</sup>.

Queste rilevazioni, come si è appena detto, sono fortemente influenzate dall'esistenza delle moratorie, le quali stanno ritardando la comparsa del deterioramento di alcune

---

<sup>292</sup> Per un'illustrazione generale del tema V. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, CERVED, *Outlook Abi-Cerved sui crediti deteriorati delle imprese*, febbraio 2021, p. 7 e ss., consultabile in [https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook%20Abi-Cerved\\_5mar2021.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook%20Abi-Cerved_5mar2021.pdf).

<sup>293</sup> V. M. COMANA, *loc. cit.*

<sup>294</sup> V. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, CERVED, *Outlook Abi-Cerved sui crediti deteriorati delle imprese*, febbraio 2021, p. 8, consultabile in [https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook%20Abi-Cerved\\_5mar2021.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook%20Abi-Cerved_5mar2021.pdf).


<sup>295</sup> V. *supra* (par. 1.3.2.).

<sup>296</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2021*, aprile 2021, p. 35, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF\\_1\\_2021.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF_1_2021.pdf).

<sup>297</sup> Si precisa che in Figura 23 è rappresentato il flusso delle esposizioni deteriorate in rapporto alle esposizioni *in bonis*. Come si illustra nell'appendice 1, le esposizioni classificate in stato di *default* rientrano tra le esposizioni creditizie deteriorate. Per questo motivo si possono estendere le considerazioni valide per le esposizioni deteriorate anche alle esposizioni in stato di *default*.

esposizioni. A tal proposito la Banca d'Italia ha sottolineato l'importanza di «*valutare con attenzione, caso per caso, la posizione delle imprese, attivandosi per sostenere quelle con prospettiva di ripresa ed effettuando le necessarie riclassificazioni prudenziali e contabili*»<sup>298</sup>. L'impatto sui crediti deteriorati ha riguardato sia i prestiti alle famiglie sia i prestiti alle imprese, in particolare, in riferimento a quelle appartenenti ai settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dalla pandemia.

Figura 23 - I crediti deteriorati



Fonte: Centrale dei rischi.

(1) Flussi trimestrali di prestiti deteriorati rettificati in rapporto alle consistenze dei prestiti al netto dei prestiti deteriorati rettificati alla fine del trimestre precedente, in ragione annua. Dati depurati dalla componente stagionale, ove presente.

Fonte: BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2021, aprile 2021*.

Sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia, riportati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria (n. 1/2021), a dicembre 2020 le moratorie generali in essere, concesse dalle banche italiane sulla base di disposizioni legislative o di iniziative di categoria, erano pari a 41 miliardi per finanziamenti nei confronti delle famiglie e pari a 106 miliardi per finanziamenti nei confronti delle imprese. I finanziamenti verso le famiglie e le imprese a godere di moratoria erano pari al 9,3% rispetto al totale dei crediti delle banche italiane verso tali soggetti. Nello specifico si osserva che i crediti che godevano di moratoria<sup>299</sup> classificati nello stadio 3 secondo il principio IFRS 9<sup>300</sup> rappresentavano

<sup>298</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2021, aprile 2021, p. 35*, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF\\_1\\_2021.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF_1_2021.pdf).

<sup>299</sup> Si sta facendo riferimento alle moratorie generali che rispettano le caratteristiche stabilite dagli Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti

l'1,5% delle esposizioni creditizie totali; al contrario i crediti che hanno goduto di moratoria (ora scaduta) e che erano ancora classificati in tale stadio erano pari al 2,7% dei finanziamenti totali delle banche italiane verso il settore privato non finanziario. La Banca d'Italia, però, precisa che questo dato potrebbe non essere un indicatore affidabile circa la qualità del credito: se da un lato, infatti, si potrebbe pensare che i crediti che godevano di moratoria fossero nei confronti di soggetti in difficoltà, bisogna considerare che le moratorie già scadute potessero essere state richieste da soggetti solidi che ne avevano fatto domanda a scopo puramente precauzionale, dato che i termini per accedervi lo consentivano<sup>301</sup>. In particolare, la Banca d'Italia sottolinea che l'ammontare dei crediti che verrà classificato allo stadio 3 è destinato a crescere, provocando un aumento delle esposizioni che verranno classificate in stato di *default*.

Figura 24 – Le moratorie in essere e le moratorie scadute

<b>Crediti verso famiglie e imprese delle banche italiane (1)</b> (valori percentuali)			
	Banche significative	Banche meno significative	Totale (2)
<b>Crediti con moratoria in essere</b>			
Incidenza sul totale dei finanziamenti	9,1	12,4	9,3
Incidenza S2 su totale dei crediti <i>in bonis</i> con moratoria in essere	32,0	21,7	29,1
Incidenza S3 sul totale dei crediti con moratoria in essere	1,5	1,5	1,5
<b>Crediti con moratoria scaduta</b>			
Incidenza sul totale dei finanziamenti	4,6	2,1	4,2
Incidenza S2 su totale dei crediti <i>in bonis</i> con moratoria scaduta	25,7	15,1	24,9
Incidenza S3 sul totale dei crediti con moratoria scaduta	2,9	2,1	2,7
<b>Totale crediti</b>			
Incidenza S2 sul totale dei crediti <i>in bonis</i>	16,3	9,7	14,4
Incidenza S3 sul totale dei crediti	5,9	8,2	6,2

Fonte: segnalazioni di vigilanza consolidate per i gruppi bancari, individuali per il resto del sistema.  
 (1) Dati a dicembre 2020. In base al principio contabile IFRS 9 i crediti valutati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva e quelli valutati al costo ammortizzato sono ripartiti in stadi di rischio: stadio 1 (crediti per cui non si è verificato un significativo aumento del rischio di credito rispetto alla data di erogazione; S1); stadio 2 (crediti che hanno subito un significativo aumento del rischio; S2); stadio 3 (crediti *impaired*; S3). – (2) Il totale comprende anche le filiazioni di banche estere che non sono classificate né come significative né come meno significative italiane.

Fonte: BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2021*, aprile 2021

applicate alla luce della crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/02), 2 aprile 2020 (come modificato il 26 giugno 2020 da EBA/GL/2020/08 e il 2 dicembre 2020 da EBA/GL/2020/15).

<sup>300</sup> Come è stato illustrato nel par. 3.3., i crediti classificati nello stadio 3 secondo il principio IFRS 9 corrispondono a un'esposizione deteriorata che deve essere classificata in stato di *default*.

<sup>301</sup> V. BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2021*, aprile 2021, p. 39, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF\\_1\\_2021.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF_1_2021.pdf).

Le banche sono tenute a valutare le esposizioni caso per caso, considerando le prospettive di ripresa. A tal proposito le banche hanno adottato al loro interno delle iniziative al fine di rinforzare i processi di gestione del credito in relazione alle difficoltà causate dalla pandemia. In particolare, hanno impiegato strategie volte a evitare il c.d. *cliff effect*, ossia un ampliamento sproporzionato degli effetti derivanti dalle scadenze delle moratorie (e degli altri interventi di sostegno). Andrea Enria, presidente del Consiglio di sorveglianza della Banca Centrale Europea, parlando alle banche dei Paesi Membri afferma «*non aspettate la fine dei sostegni pubblici e delle moratorie per far emergere in bilancio le sofferenze, (...) ridurre l'accumulo degli Npl facendoli emergere appena si manifestano attenua (...) il cliff effect*»<sup>302</sup>.

Dato l'effetto positivo delle moratorie e la paura di un'ondata di crediti deteriorati, numerosi sono stati gli interventi degli esperti per richiedere che le misure di intervento fossero estese. Uno studio svolto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa<sup>303</sup> evidenzia che «*senza una proroga della moratoria sui prestiti oltre un'impresa su tre non sarebbe [stata] in grado di rispettare gli impegni e quasi la metà avrebbe [avuto] molte difficoltà*»: la moratoria rappresenta «*una misura necessaria per scongiurare l'esplosione di migliaia di casi di insolvenza*», rischiando di innescare una «*catena di fallimenti*». L'importanza della proroga di questa moratoria si deduce anche guardando al grado di utilizzo: l'indagine<sup>304</sup> ha sottolineato che il 54% delle imprese del campione ha utilizzato la moratoria e, a maggio 2021, il 78% di queste aveva ancora in funzione tale misura; inoltre, il 73% delle imprese del campione ha affermato che riteneva utile una proroga delle misure.

La stessa necessità di estensione delle misure di sostegno è stata evidenziata anche dall'Associazione Bancaria Italiana, che ha sottolineato che «*il riavvio delle attività*

---

<sup>302</sup> V. I. BUFACCHI, *BCE scuote di nuovo le banche vigilate «sui crediti serve molto più rigore»*, ne *Il Sole 24ore*, 5 dicembre 2020, p. 16.

<sup>303</sup> V. CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, *Comunicato stampa "Indagine sul credito: un'impresa su tre a rischio fallimento senza proroga moratoria"* del 19 maggio 2021, consultabile in <https://www.cna.it/indagine-sul-credito-unimpresa-su-tre-a-rischio-fallimento-senza-proroga-moratoria/>.

<sup>304</sup> L'indagine è stata svolta sulla base di cinquemila imprese, di cui l'87% con meno di dieci addetti, riflettendo così il tessuto imprenditoriale italiano.

*temporaneamente sospese o condizionate richiederà ancora del tempo, per cui è essenziale [...] che le misure di supporto vengano mantenute»<sup>305</sup>.*

Gli esperti hanno evidenziato la necessità di pensare a degli interventi da attuare una volta che le misure di sostegno giungeranno a scadenza: Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana, ha evidenziato che *«essenziale sarà progettare accuratamente il ritiro di queste misure, affinché avvenga con la necessaria gradualità e sia accompagnato dagli interventi necessari a creare le condizioni per far sì che le imprese possano riequilibrare la struttura finanziaria tornando a incrementare la dotazione patrimoniale e possano avere migliore accesso a fonti di finanziamento alternative al canale bancario, in un'ottica di diversificazione»<sup>306</sup>.*

---

<sup>305</sup> V. CAMERA DEI DEPUTATI (VI COMMISSIONE FINANZE), *La struttura finanziaria delle imprese italiane e le sfide della pandemia. Audizione del Direttore Generale dell'ABI Dott. Giovanni Sabatini*, 7 aprile 2021, p. 3, consultabile in [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Audizioni-parlamentari/Aud\\_DG\\_struttura%20finanziaria%20imprese\\_Com%20Finanze%20Camera\\_7apr2021.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Audizioni-parlamentari/Aud_DG_struttura%20finanziaria%20imprese_Com%20Finanze%20Camera_7apr2021.pdf).

<sup>306</sup> V. CAMERA DEI DEPUTATI (VI COMMISSIONE FINANZE), *La struttura finanziaria delle imprese italiane e le sfide della pandemia. Audizione del Direttore Generale dell'ABI Dott. Giovanni Sabatini*, 7 aprile 2021, p. 3, consultabile in [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Audizioni-parlamentari/Aud\\_DG\\_struttura%20finanziaria%20imprese\\_Com%20Finanze%20Camera\\_7apr2021.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Audizioni-parlamentari/Aud_DG_struttura%20finanziaria%20imprese_Com%20Finanze%20Camera_7apr2021.pdf).





## APPENDICE 1

### ESPOSIZIONI DETERIORATE ED ESPOSIZIONI IN STATO DI *DEFAULT*

Ai fini di una corretta interpretazione del tema trattato in questo elaborato è necessario definire con chiarezza le esposizioni deteriorate (c.d. *non-performing loans*) e la loro relazione con le esposizioni in stato di *default*.

Il credito deteriorato è soggetto a diverse definizioni. Ai sensi dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451 (par. 213) sono considerate esposizioni deteriorate quelle elencate all'art. 47-bis, par. 3, CRR. Ai sensi dell'articolo ult. cit. sono esposizioni deteriorate «*le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178*», «*le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile*», «*le esposizioni in prova [...], qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni*», «*le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali*» e «*le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata*».

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la Circolare n. 272/2008 (“*Matrice dei conti*”), definisce le esposizioni deteriorate come «*le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “Non-performing” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni*». In particolare, ai fini delle segnalazioni statistiche, le esposizioni deteriorate si suddividono in sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, ossia per classi di rischiosità decrescenti. Mentre nell'ordinamento italiano le inadempienze probabili costituiscono una categoria a sé stante, a livello europeo rientrano, senza

distinzione, nella nozione di *non-performing loans*<sup>307</sup>. In dottrina, una delle motivazioni fornite per giustificare tale scelta viene data «*dall'esigenza di evitare "arbitraggi", ovvero non consentire alle banche di ritardare il passaggio degli UtP ad NPLs in modo artificioso*»<sup>308</sup>.

In sostanza, quindi, per riassumere la relazione tra le esposizioni deteriorate e le esposizioni in stato di *default*, si deve tener presente che tutte le esposizioni in stato di *default* sono sempre esposizioni deteriorate; al contrario, le esposizioni deteriorate possono comprendere anche esposizioni diverse da quelle in stato di *default*.

Una differenza sostanziale tra le due categorie di esposizioni si ha in relazione all'applicazione dell'effetto contagio (c.d. *pulling effect*) relativo al debitore. Per quanto riguarda le esposizioni deteriorate, ai sensi dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451 (par. 227), «*nei casi in cui un ente ha in bilancio esposizioni verso un debitore che sono scadute da oltre 90 giorni e il valore contabile lordo delle esposizioni scadute rappresenta più del 20% del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tale debitore sono considerate deteriorate*». Tale automatismo non è previsto, invece, nel caso delle esposizioni in stato di *default*: la banca, infatti, può decidere di considerare come in stato di *default* tutte le esposizioni di un debitore se valuta che una parte significativa delle esposizioni sia in stato di *default* e ritiene improbabile che altre obbligazioni di tale debitore siano pagate integralmente, senza ricorrere ad azioni quali l'escussione di garanzie. Nella pratica, comunque, spesso le banche definiscono una soglia in termini percentuali delle esposizioni totali di un debitore, superata la quale tutte le esposizioni di tale debitore devono essere considerate in stato di *default*. In particolare, diverse banche scelgono di fissare tale soglia al 20% al fine di consentire un allineamento con le disposizioni per le esposizioni deteriorate ai fini delle segnalazioni di vigilanza.

---

<sup>307</sup> Per un'illustrazione generale del tema si veda M. J. MAZZOTTA, *op. cit.*, p. 349 ss.; P. MESSINA, *op. ult. cit.*, p. 200 ss..

<sup>308</sup> V. M. J. MAZZOTTA, *op. cit.*, p. 350. In merito a tale tema si veda anche F. GEROSA, *La Bce valuta la distinzione tra utp e npl*, in *Milano Finanza* (<https://www.milanofinanza.it>), 28 settembre 2018, consultabile in <https://www.milanofinanza.it/news/la-bce-valuta-la-distinzione-tra-utp-e-npl-201809281315545060>.

Inoltre, sempre ai sensi dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/451 (par. 227), se un debitore appartiene a un gruppo e vi è la presenza di esposizioni deteriorate per una percentuale maggiore del 20% del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, *«si valuta la necessità di considerare deteriorate anche le esposizioni verso altri soggetti del gruppo, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte»*. In realtà, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la Banca d'Italia con la Circolare n. 263/2006 non prevede alcuna percentuale per determinare l'estensione del deterioramento alle esposizioni nei confronti di altri soggetti del gruppo a cui appartiene il debitore, infatti afferma che *«la semplice appartenenza di un'impresa a un gruppo non è condizione sufficiente per poter assimilare il suo complessivo profilo di rischio a quello di qualsiasi altra impresa appartenente al medesimo gruppo»*, quindi *«le valutazioni attribuite a soggetti appartenenti a un gruppo di imprese non possono quindi essere automaticamente associate ad altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo»*<sup>309</sup>.

La prassi rivela che diverse banche stanno cercando di allineare l'applicazione della definizione di *default* alla definizione di esposizione deteriorata. Tale scelta ha anche il vantaggio di consentire lo snellimento dei processi.

---

<sup>309</sup> V. BANCA D'ITALIA, Circolare n. 263/2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte prima, Sezione II.



## APPENDICE 2

### INADEMPIMENTO VS INSOLVENZA

Ai fini di una corretta lettura di questo elaborato bisogna evidenziare la differenza che vi è tra l'inadempienza di un'obbligazione e lo stato di insolvenza. Come afferma la giurisprudenza<sup>310</sup> l'insolvenza consiste in *«una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito»*. Appare quindi evidente la differenza con la semplice inadempienza.

Bisogna tener presente che l'inadempimento di un'obbligazione non necessariamente implica l'incapacità di adempiere e, quindi, uno stato di insolvenza. Ai sensi dell'art. 5 l. fall. *«lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori<sup>311</sup>, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»*.

In particolare, affinché si parli di stato di insolvenza, si deve trattare di inadempimenti ripetuti e relativi a una pluralità di obbligazioni; in linea generale, un singolo inadempimento non deve essere considerato rilevante, perché potrebbe essere derivante da cause diverse dall'insolvenza; tuttavia, questo non esclude che anche un singolo inadempimento possa essere sintomo dello stato di dissesto del patrimonio del debitore. Come è stato sostenuto in giurisprudenza, *«l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia come l'inadempimento sia solo uno dei vari "fattori esteriori" idonei a dimostrare lo stato di insolvenza e come, pertanto, non sia elemento né necessario, né sufficiente»<sup>312</sup>*. In altre parole, *«l'inadempimento costituisce un indizio sintomatico dello stato di insolvenza ma non ne rappresenta elemento necessario»<sup>313</sup>*.

---

<sup>310</sup> V. Cass. civ., sez. unite, 13 marzo 2001, n. 115, in *banca dati DeJure* (<https://dejure.it>).

<sup>311</sup> Si tratta di fatti di diversa natura che rappresentano un segnale dello stato di insolvenza del debitore. Tali fatti sono molteplici (per esempio la fuga del debitore oppure la chiusura dei locali in cui si svolgeva l'attività).

<sup>312</sup> V. Trib. Milano, 9 ottobre 2019, in *Giur. Comm.*, 2020, II, p. 1469.

<sup>313</sup> Così Trib. Milano, 9 ottobre 2019, cit., p. 1468.

Tali affermazioni sono confermate anche dalla massima<sup>314</sup> secondo cui «*il mero inadempimento di un'obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato d'insolvenza*», né «*il mero inadempimento di un'obbligazione dimostra una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni*».

La giurisprudenza italiana ha «*stabilito il principio di diritto secondo cui lo stato di insolvenza del debitore non richiede la totale cessazione dei pagamenti, ma sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili*»<sup>315</sup>. Lo stato di insolvenza, quindi, si può avere quando si accerta che l'imprenditore non ha la liquidità sufficiente per rispettare i termini di pagamento delle proprie obbligazioni, indipendentemente dal fatto che possieda un patrimonio immobilizzato maggiore rispetto al passivo. Appare evidente che, in linea generale, lo stato di insolvenza si determina quando si determinano molteplici inadempimenti.

Gli studiosi affermano<sup>316</sup> che le fattispecie che determinano la classificazione in stato di *default* comportano uno stadio di rischio per la banca antecedente a quello che si determina con il verificarsi dello stato di insolvenza.

Per riassumere, l'inadempimento di un'obbligazione e il verificarsi dello stato di insolvenza, quindi, non necessariamente si manifestano insieme. Da un lato si può verificare lo stato di insolvenza, ma senza che si verifichi l'inadempimento (per esempio, un imprenditore rispetta il pagamento delle proprie obbligazioni, ma ricorrendo a mezzi anormali come la cessione dei propri beni per far fronte a tale pagamento). Dall'altro lato si può verificare l'inadempimento, ma senza che si verifichi uno stato di insolvenza (per esempio, un imprenditore che non adempie a un'obbligazione in maniera volontaria per l'esistenza di controversie oppure un imprenditore la cui incapacità di rimborso è solo temporanea, ma prospetticamente si può determinare che tale situazione è superabile).

---

<sup>314</sup> V. Cass. civ., sez. II, 18 novembre 2011, n. 24330, in *banca dati DeJure* (<https://dejure.it>).

<sup>315</sup> V. Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2019, n. 12561, in *banca dati DeJure* (<https://dejure.it>).

<sup>316</sup> V. G. VIOTTI, *op. cit.*, p. 133.

Inoltre, si deve considerare che affinché si possa dichiarare lo stato di insolvenza è necessario che vi sia un accertamento giudiziale. Al contrario per quanto riguarda la nozione di *default* tale elemento non è richiesto. L'accesso a una procedura concorsuale che comporta la classificazione a inadempienza probabile e, quindi, in stato di *default*, è solo una delle diverse casistiche, ma non necessaria affinché avvenga tale classificazione.





## BIBLIOGRAFIA

G. ALESSANDRO, *Il nuovo concordato preventivo dopo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Cammino diritto* (<http://rivista.camminodiritto.it>), 23 dicembre 2019, consultabile in <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=4625>.

G. AMATO, D. CAMPO, *Le misure a sostegno delle imprese nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità*, in *Dir. banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), maggio 2020, consultabile in <http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/credito/le-misure-sostegno-delle-imprese-nel-decreto-cura-italia-e-nel-decreto-liquidita>.

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Le nuove regole europee in materia di definizione di default*, 19 giugno 2019, consultabile in [https://www.assoutenti.it/wp-content/uploads/2019/06/RegoleEuropeeDefault\\_AACC\\_pdf.pdf](https://www.assoutenti.it/wp-content/uploads/2019/06/RegoleEuropeeDefault_AACC_pdf.pdf).

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Comunicato stampa del 28 dicembre 2020*, consultabile in [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Comunicati-stampa/\\_Lettera%20Associazioni%20imprese%20a%20Istituzioni%20europee.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/_Lettera%20Associazioni%20imprese%20a%20Istituzioni%20europee.pdf).

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, CERVED, *Outlook Abi-Cerved sui crediti deteriorati delle imprese*, febbraio 2021, consultabile in [https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook%20Abi-Cerved\\_5mar2021.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/Outlook-ABI-Cerved/Outlook%20Abi-Cerved_5mar2021.pdf).

A. ASTONE, *Il trasferimento del credito. Artt. 1260-1267*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. SCHLESINGER, continuato da F. D. BUSNELLI, 2014.

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on the materiality threshold of credit obligation past due under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013* (EBA/CP/2014/32), 31 ottobre 2014, consultabile in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/878549/7eda9539-9575-4e76-ba00-e54a091ae7fd/EBA-CP-2014-32%20%28CP%20on%20RTS%20on%20Past%20Due%20Materiality%20Threshold%29.pdf?retry=1>.

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Consultation Paper on Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013* (EBA/CP/2015/15), 22 settembre 2015, consultabile in

<https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1198203/41a89081-b97c-487a-ad9c-6f3f615f2d26/EBA-CP-2015->

[15%20%28CP%20on%20GL%20on%20the%20application%20of%20the%20definition%20of%20default%29.pdf?retry=1](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1198203/41a89081-b97c-487a-ad9c-6f3f615f2d26/EBA-CP-2015-15%20%28CP%20on%20GL%20on%20the%20application%20of%20the%20definition%20of%20default%29.pdf?retry=1).

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Instructions for EBA data collection exercise on the proposed regulatory changes of the Definition of Default*, 26 ottobre 2015, consultabile in [https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1247306/c504461f-1aab-4ad6-acdd-](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1247306/c504461f-1aab-4ad6-acdd-749e0bb44aed/EBA%20QIS%20DoD%20Instructions.pdf?retry=1)

[749e0bb44aed/EBA%20QIS%20DoD%20Instructions.pdf?retry=1](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1247306/c504461f-1aab-4ad6-acdd-749e0bb44aed/EBA%20QIS%20DoD%20Instructions.pdf?retry=1).

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Guidelines compliance table for Guidelines on the application of the definition of default under article 178 of Regulation (EU) n. 575/2013*, 28 settembre 2016 (aggiornamento del 22 marzo 2021), consultabile in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1597103/8797444b-4aa7-4804-a2be-fd941c941c90/EBA%20GL%202016%2007->

[CT%20GLs%20on%20application%20of%20the%20definition%20of%20default.pdf?retry=1](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1597103/8797444b-4aa7-4804-a2be-fd941c941c90/EBA%20GL%202016%2007-CT%20GLs%20on%20application%20of%20the%20definition%20of%20default.pdf?retry=1).

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Results from the data collection exercise on the proposed regulatory changes for a common EU approach to the definition of default*, 28 settembre 2016, consultabile in [https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/b81ecd59-b33b-4b81-9a5a-](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/b81ecd59-b33b-4b81-9a5a-69045d7c3dad/QIS%20report%20on%20default%20definition%20October%202016.pdf?retry=1)

[69045d7c3dad/QIS%20report%20on%20default%20definition%20October%202016.pdf?retry=1](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/b81ecd59-b33b-4b81-9a5a-69045d7c3dad/QIS%20report%20on%20default%20definition%20October%202016.pdf?retry=1).

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Statements on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures*, 25 marzo 2020, consultabile in

[https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prude](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-)

[19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures)

20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf.

BANCA CENTRALE EUROPEA, *Feedback Statement. Responses to the public consultation on the draft ECB Regulation on the materiality threshold for credit obligations past due*, novembre 2018, consultabile in [https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/materiality\\_threshold/ssm.materiality\\_threshold\\_feedbackstatement201811.en.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/materiality_threshold/ssm.materiality_threshold_feedbackstatement201811.en.pdf).

BANCA CENTRALE EUROPEA, *Oggetto: l'IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)*, 1° aprile 2020, consultabile in [https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020\\_letter\\_IFRS\\_9\\_in\\_the\\_context\\_of\\_the\\_coronavirus\\_COVID-19\\_pandemic~4cab8e5650.it.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic~4cab8e5650.it.pdf).

BANCA D'ITALIA, *Documento per la consultazione. Attuazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 e degli orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013*, marzo 2019, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/attuazione-e-regolamento-delegato/Documento\\_di\\_consultazione.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/attuazione-e-regolamento-delegato/Documento_di_consultazione.pdf).

BANCA D'ITALIA, *Comunicazione del 26 giugno 2019 "Segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche: modifiche relative alla "Qualità del credito"*, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com\\_26giugno2019.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf).

BANCA D'ITALIA, *Nota n. 4. Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02) e notifica all'EBA*, 12 maggio 2020, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-4-del-12.05.20.pdf>.

BANCA D'ITALIA, *Comunicazione del 10 giugno 2020 "Decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina sul default"*, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Comunicazione-10-giugno-2020.pdf>.

BANCA D'ITALIA, *Documento per la consultazione. Aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati in relazione alla "nuova definizione di default"*, giugno 2020, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/nuova-definizione-default/Relazione-illustrativa.pdf>.

BANCA D'ITALIA, *Nota n. 6. Orientamenti dell'Autorità bancaria europea recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/02 sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/09)*, 06 agosto 2020, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-6-del-06.08.20.pdf>.

BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021)*, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf>.

BANCA D'ITALIA, *Comunicazione del 28 dicembre 2020 "Nuova definizione di default: segnalazione di Centrale dei rischi"*, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Nuova\\_definizione\\_di\\_default\\_segnalazioni\\_di\\_Centrale\\_dei\\_rischi.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Nuova_definizione_di_default_segnalazioni_di_Centrale_dei_rischi.pdf).

BANCA D'ITALIA, *Applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Indicazioni in tema di rapporti con la clientela*, 1° gennaio 2021, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/2020.12.28-Comunicazione-if.pdf>.

BANCA D'ITALIA, *Nota n. 9. Orientamenti dell'Autorità bancaria europea recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/02 sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/15)*, 11 febbraio 2021, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-9-del-11.02.2021.pdf>.

BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria* n. 1/2021, aprile 2021, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF\\_1\\_2021.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF_1_2021.pdf).

V. BEVIVINO, *I principi di veridicità e correttezza e le rettifiche dei valori dei crediti deteriorati dei bilanci bancari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, II, p. 770 ss..

F. BIANCHI, R. CERMELLI, S. FANTINO, C. MATTIUSI, *La nuova Definition of Default della Bce: il progetto d'implementazione di Ubi banca*, in *Bancaria*, 2020, N. 7-8, p. 46 ss..

M. BINI, *Una guida all'impairment test in tempi di Covid-19*, in *Società*, 2020, p. 604 ss..

I. BUFACCHI, *BCE scuote di nuovo le banche vigilate «sui crediti serve molto più rigore»*, ne *Il Sole 24ore*, 5 dicembre 2020, p. 16.

M. BUSSANI, *I contratti moderni. Factoring, franchising, leasing*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. SACCO, 2004.

C. CACCIAMANI, A. FIORELLI, *La cessione del quinto dello stipendio. Situazione e prospettive*, 2019.

CAMERA DEI DEPUTATI (VI COMMISSIONE FINANZE), *La struttura finanziaria delle imprese italiane e le sfide della pandemia. Audizione del Direttore Generale dell'ABI Dott. Giovanni Sabatini*, 7 aprile 2021, consultabile in [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Audizioni-parlamentari/Aud\\_DG\\_struttura%20finanziaria%20imprese\\_Com%20Finanze%20Camer\\_a\\_7apr2021.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Audizioni-parlamentari/Aud_DG_struttura%20finanziaria%20imprese_Com%20Finanze%20Camer_a_7apr2021.pdf).

F. CAPRIGLIONE, *La problematica dei crediti deteriorati*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, supp. n. 2 al N.2, p. 1 ss..

L. CAROTA, *Della cartolarizzazione dei crediti*, in *Le monografie di Contratto e impresa*, diretto da F. GALGANO, 2002.

M. COMANA, *Perché serve affrontare subito i nuovi NPL's*, in *Dir. banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), luglio 2020, consultabile in <https://www.dirittobancario.it/editoriali/mario-comana/perche-serve-affrontare-subito-i-nuovi-npl-s>.

COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA, *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, dicembre 2010, consultabile in [https://www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](https://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

COMMISSIONE EUROPEA, *Communication from the Commission. Temporary framework for state aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak*, 19 marzo 2020 (modificato il 28 gennaio 2021), consultabile in <https://ec.europa.eu/competition->

*policy/system/files/2021-*

*03/TF\_informal\_consolidated\_version\_as\_amended\_28\_january\_2021\_en.pdf*

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione. Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*, 20 marzo 2020, consultabile in [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320\(03\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT).

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE. Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19*, 28 aprile 2020, consultabile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&from=IT>.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO, *Le norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche. Audizione del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco*, 10 febbraio 2021, consultabile in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2021/Visco\\_audizione\\_10022021.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2021/Visco_audizione_10022021.pdf).

M. CONDEMI, *Il «Merito creditizio» nel contesto normativo conseguente alla pandemia da Covid-19*, in *Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall'efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell'economia*, a cura di U. MALVAGNA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, 2020, p. 229 ss.

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, *Comunicato stampa "Indagine sul credito: un'impresa su tre a rischio fallimento senza proroga moratoria"* del 19 maggio 2021, consultabile in <https://www.cna.it/indagine-sul-credito-unimpresa-su-tre-a-rischio-fallimento-senza-proroga-moratoria/>.

R. CRESCITELLI, V. VITALE, *La nuova definizione di default: principali normative, processo di implementazione e possibili effetti*, in *Riv. banc.*, 2019, N. 1, p. 85 ss..

A. DANОВI, M. SALA, *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, in *Gestire la crisi d'impresa. Processi e strumenti di risanamento*, a cura di A. DANОВI, A. QUAGLI, 2021.

C. D'AURIA, F. CHIEFALO, *Le nuove definizioni di credito deteriorato*, in *Moderari* ([www.Moderari.com](http://www.Moderari.com)), 2015, consultabile in <https://www.moderari.com/public/articoli/34/2015-02-nuove-definizioni-Credito-deteriorato.pdf>.

P. DEL GAUDIO, *Il rischio di credito nell'attività bancaria: dagli accordi di Basilea alla nuova definizione di default*, in *Cammino diritto* (<http://rivista.camminodiritto.it>), 25 gennaio 2021, consultabile in <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6329>.

A. DI CIOMMO, R. LENER, *Le moratorie in tempo di pandemia: come superare i problemi applicativi*, in *Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall'efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell'economia*, a cura di U. MALVAGNA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, 2020, p. 71 ss..

A. DI CIOMMO, R. LENER, *Prmissime riflessioni su moratorie, responsabilità del debitore e sottoscrizione semplificata dei contratti in tempo di pandemia*, in *Dir. Banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), 24 giugno 2020, consultabile in [http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/credito/primissime-riflessioni-su-moratorie-responsabilita-del-debitore-e-sottoscrizione-semplificata?utm\\_medium=dem&utm\\_campaign=newsletter\\_professionale&utm\\_source=Monster4D&utm\\_uid=5eb05c6bf9eff35f1a761691](http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/credito/primissime-riflessioni-su-moratorie-responsabilita-del-debitore-e-sottoscrizione-semplificata?utm_medium=dem&utm_campaign=newsletter_professionale&utm_source=Monster4D&utm_uid=5eb05c6bf9eff35f1a761691).

M. FERRANDO, *Garanzie statali per gli Utp? L'Europa non le vieta*, ne *Il Sole 24ore*, 27 maggio 2021, p. 32.

G. GALLO, *I crediti deteriorati. Tecniche di gestione negoziale: cessione e ristrutturazione*, in *Dir. Banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), 4 luglio 2019, consultabile in <https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/npl/i-crediti-deteriorati-tecniche-di-gestione-negoziale-cessione-e-ristrutturazione>.

F. GEROSA, *La Bce valuta la distinzione tra utp e npl*, in *Milano Finanza* (<https://www.milanofinanza.it>), 28 settembre 2018, consultabile in <https://www.milanofinanza.it/news/la-bce-valuta-la-distinzione-tra-utp-e-npl-201809281315545060>.

A. GRAZIANI, *Npl, corsa allo scudo di Stato*, ne *Il Sole 24ore*, 23 marzo 2021, p. 8.

GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA, *Bilancio 2020. Relazione e bilancio consolidato del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia*, consultabile in [https://static.credit-agricole.it/system/rich/rich\\_files/rich\\_files/000/002/354/original/gbcai-bilancio-202020.pdf](https://static.credit-agricole.it/system/rich/rich_files/rich_files/000/002/354/original/gbcai-bilancio-202020.pdf).

GRUPPO INTESA SANPAOLO, *Bilanci 2019. Bilancio consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo*, consultabile in <https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository->

*documenti/investor-relations/bilanci-relazioni-it/2019/20200430\_BILANCI\_2019\_Def\_it.pdf.*

L. S. LENTINI, *Moratoria dei finanziamenti bancari e criteri di maturazione degli interessi «di sospensione» nel decreto “Cura Italia”: una prima lettura*, in *Rivista di dir. banc.*, 2020, I, p. 235 ss., consultabile in [https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf\\_c/lentini\\_3.pdf](https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/lentini_3.pdf).

M. LONGO, G. TROVATI, *La Pa ritardataria diventa Npl in banca: mina da 12 miliardi*, ne *Il Sole 24ore*, 11 novembre 2020, p. 5.

M. MACELLARI, D. VERGARI, *IFRS 9 sfide e soluzioni: dalla metodologia alla messa a terra*, in *CRIF* (<https://www.crif.it>), giugno 2016, consultabile in [https://www.abieventi.it/Downloads/12977\\_M-Macellari-e-D-Veragri-CRIF-Credit-Solutions.pdf](https://www.abieventi.it/Downloads/12977_M-Macellari-e-D-Veragri-CRIF-Credit-Solutions.pdf)

M. MAGGIOLINO, *La garanzia dello stato sulle cartolarizzazioni delle sofferenze bancarie: tra ragioni e prime conseguenze*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, supp. n. 2 al N.2, p. 113 ss..

M. MAGGIOLINO, *Appunti sul ruolo delle banche ai tempi del Covid-19*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 527.

M. MAGGIOLINO, *Le esposizioni deteriorate ai tempi della pandemia*, in *Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall'efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell'economia*, a cura di U. MALVAGNA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, 2020, p. 199 ss..

U. MALVAGNA, *La «cessione del quinto» come tipo contrattuale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, I, p. 203 ss..

F. MASSARO, *Banche e crisi: «Rivedere le norme sui default. Più tutele per i debitori»*, in *Corriere della sera* (<https://www.corriere.it>), 17 febbraio 2021, consultabile in [https://www.corriere.it/economia/finanza/21\\_febbraio\\_17/rivedere-norme-default-piu-tutele-debitori-45d394ce-710c-11eb-b26f-1b97a5632ac6.shtml](https://www.corriere.it/economia/finanza/21_febbraio_17/rivedere-norme-default-piu-tutele-debitori-45d394ce-710c-11eb-b26f-1b97a5632ac6.shtml).

M. MAUGERI, *Sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa: dal d.l. 2 marzo 2020, n. 9 alle leggi 24 aprile 2020, n. 27 e 5 giugno 2020, n. 40*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, supp. al N. 3, p. 116 ss..

M.J. MAZZOTTA, *Gestione dei crediti deteriorati: limiti regolamentari al recupero degli UTP*, in *Il diritto degli affari* (<http://www.ildirittodegliaffari.it>), 2020, p. 347 ss., consultabile in



[http://www.ildirittodegliaffari.it/upload/rivista/20210208103750\\_Fascicolo\\_2\\_2020\\_definitivo.pdf](http://www.ildirittodegliaffari.it/upload/rivista/20210208103750_Fascicolo_2_2020_definitivo.pdf)

P. MESSINA, *GACS: lo strumento pioniere in Europa per lo smaltimento dei crediti deteriorati. Riflessioni critiche sui principali aspetti*, in *Contr. e impr.*, 2019, p. 1494 ss..

P. MESSINA, *Unlikely to pay: potenzialità e difficoltà nelle operazioni di mercato*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, supp. n. 2 al N.2, p. 198 ss..

MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE, *Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018*, 27 settembre 2018, consultabile in [https://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/NADEF\\_2018.pdf](https://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/NADEF_2018.pdf).

A. MINTO, *Il rilassamento delle regole europee sugli aiuti di Stato nell'attuale pandemia da CoViD-19 (ben tornato, Bail-Out?)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, supp. al N. 5, p. 11 ss.

F. OINNIS CUGIA, *La garanzia dello Stato per le operazioni di cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze. Profili civilistici e giuseconomici*, in *Rivista di dir. banc.*, 2018, I, p. 171 ss., consultabile in [https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf\\_c/federico\\_onnis\\_cugia.pdf](https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/federico_onnis_cugia.pdf).

P. RINALDI, *Nella crisi d'impresa il rischio della stretta sui prestiti bancari*, ne *Il Sole 24ore*, 22 ottobre 2019, p. 28.

G. ROSSI, *Crisi d'impresa: nuova tabella di marcia con entrata in vigore variabile*, in *Ipsoa* (<https://www.ipsoa.it>), 2 settembre 2021, consultabile in <https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2021/09/02/crisi-impresa-nuova-tabella-marcia-entrata-vigore-variabile>.

M. SAGLIOCCA, *Discrezionalità gestoria nelle rettifiche di bilancio su crediti deteriorati*, in *Rivista di dir. banc.*, 2020, II, p. 225 ss., consultabile in [https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf\\_c/saliocca.pdf](https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/saliocca.pdf).

L. SERAFINI, *Gli istituti corrono ai ripari: stop ai conti in rosso*, ne *Il Sole 24ore*, 5 dicembre 2020, p. 16.

R. TAROLLI, *La natura poliforme della nuova finanza in favore delle imprese in crisi*, in *Giur. Comm.*, 2020, I, p. 1193 ss.

V. TROIANO, *Le operazioni di cartolarizzazione. Profili generali*, in *Saggi e Monografie di Diritto dell'economia*, diretto da F. CAPRIGLIONE, 2003.

UNIMPRESA, *Il governo Draghi e la ripresa delle PMI*, in *Quaderni Unimpresa*, 2021, n. 1, consultabile in [https://www.unimpresa.it/wp-content/uploads/2021/07/Unimpresa-Quaderno-1\\_21-w.pdf](https://www.unimpresa.it/wp-content/uploads/2021/07/Unimpresa-Quaderno-1_21-w.pdf).

C. VENESIO, *Ultima chiamata per evitare il credit crunch*, ne *Il Sole 24ore*, novembre 2020, p. 18.

G. VESPERINI, *Il diritto del coronavirus*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2020, p. 277 ss.

A. VICARI, *Amministratori di banche e gestione dei crediti*, in *Giur. Comm.*, 2018, I, p. 557 ss..

G. VIOTTI, *Verso una disciplina europea dei crediti deteriorati: riflessioni a margine del regolamento (UE) 2019/630*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, p. 116 ss..

A. ZORZI, *Il rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi*, in *Dir. banc.* ([www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)), 6 luglio 2021, consultabile in <http://www.dirittobancario.it/editoriali/andrea-zorzi/il-rinvio-dell-entrata-vigore-del-codice-della-crisi>.

## GIURISPRUDENZA

Cass. civ., sez. unite, 13 marzo 2001, n. 115, in *banca dati DeJure* (<https://dejure.it>).

Cass. civ., sez. II, 18 novembre 2011, n. 24330, in *banca dati DeJure* (<https://dejure.it>).

Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609, in *banca dati ForoPlus* (<https://www.foroplus.it>).

Trib. civ. Bologna, sez. Speciale in materia di impresa, 17 dicembre 2018, n. 3218, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, II, p. 770 ss..

Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2019, n. 12561, in *banca dati DeJure* (<https://dejure.it>).

Trib. Milano, 9 ottobre 2019, in *Giur. Comm.*, 2020, II, p. 1468 ss.

Cass. civ., sez. II, 18 settembre 2020, n. 19560, in *banca dati DeJure* (<https://dejure.it>).

Trib. Napoli, sez. feriale, 8 settembre 2020, in *banca dati Pluris* (<https://pluris-cedam.utetgiuridica.it>).

Trib. ord. Bologna, sez. civ. III, 2 ottobre 2020, in *banca dati Pluris* (<https://pluris-cedam.utetgiuridica.it>).

## SITOGRAFIA

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, <https://www.abi.it/Pagine/default.aspx>.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CREDITO AL CONSUMO E IMMOBILIARE, <https://www.assofin.it>.

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, <https://www.eba.europa.eu>.

BANCA CENTRALE EUROPEA, <https://www.ecb.europa.eu>.

BANCA D'ITALIA, <https://www.bancaditalia.it>.

CAMERA DEI DEPUTATI, <https://www.camera.it>.

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA,  
<https://www.cna.it>.

DIPARTIMENTO DEL TESORO, <http://www.dt.mef.gov.it/it>.

ECB BANKING SUPERVISION, <https://www.bankingsupervision.europa.eu>.

MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE, <https://www.mef.gov.it>.

PARLAMENTO ITALIANO, <https://www.parlamento.it>.

TRECCANI, <https://www.treccani.it>.

